

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	.....	
	<b>II Atti preparatori</b>	
	<b>Comitato economico e sociale</b>	
	<b>Sessione di ottobre 1992</b>	
92/C.332/01	Parere sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 . . .	1
92/C.332/02	Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità . . . . .	3
92/C.332/03	Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari . . . . .	5
92/C.332/04	Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi . . . . .	8
92/C.332/05	Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio sugli edulcoranti per uso alimentare . . . . .	10

Prezzo: 14 ECU

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
92/C 332/06	Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore . . . . .	12
92/C 332/07	Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi . . . . .	13
92/C 332/08	Parere in merito alla relazione sul controllo dell'applicazione della politica comune della pesca . . . . .	19
92/C 332/09	Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti . . . . .	22
92/C 332/10	Parere sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di modifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti . . . . .	24
92/C 332/11	Parere sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3687/91 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune . . . . .	25
92/C 332/12	Parere sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune	26
92/C 332/13	Parere sulle PMI ed artigianato . . . . .	27
92/C 332/14	Parere sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati . . . . .	39
92/C 332/15	Parere sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di audit ambientale . . . . .	44
92/C 332/16	Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi . . . . .	49
92/C 332/17	Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Soppressione di talune deroghe previste dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE e dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 89/465/CEE . . . . .	53
92/C 332/18	Parere in merito alla situazione economica della Comunità — primo semestre 1992 . . . . .	58
92/C 332/19	Parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento ed al Comitato economico e sociale sulle Nuove prospettive per l'azione della Comunità nel settore culturale . . . . .	67
92/C 332/20	Parere sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici . . . . .	71
92/C 332/21	Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture . . . . .	72
92/C 332/22	Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio che prevede misure atte a far fronte ad una situazione di difficoltà nell'approvvigionamento comunitario di petrolio greggio e prodotti petroliferi . . . . .	74
92/C 332/23	Parere sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma pluriennale per lo sviluppo delle statistiche comunitarie in materia di ricerca e sviluppo e innovazione . . . . .	77

## II

(Atti preparatori)

## COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

**Parere sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>(1)</sup>**

(92/C 332/01)

Il Consiglio, in data 19 agosto 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pearson, in data 6 ottobre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, nel corso della 300<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

**Commento**

1. Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta in quanto soddisfa alla necessità di un ulteriore aggiornamento e modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

1.1. La proposta in esame mira ad aggiornare e modificare i regolamenti comunitari vigenti alla luce di talune modifiche di forma, di fondo e di natura amministrativa apportate dalle legislazioni nazionali, nonché alla luce di altre modifiche, in base a quanto segue:

(a) predisporre la proporzione d'intervento a carico dei due Stati membri in cui si svolge l'attività lavorativa in questione per i casi non contemplati dalla sentenza Dammer, vale a dire nel caso in cui entrambi i genitori lavorano, ma prestano la loro attività in Stati membri diversi, nessuno dei quali costituisce lo Stato di residenza dei figli;

(b) evitare discriminazioni ed errori d'interpretazione;

(c) ottenere una maggiore convergenza dei regimi di sicurezza sociale negli Stati membri interessati;

(d) modificare la denominazione delle autorità competenti o degli organismi di collegamento e fornire i nuovi indirizzi;

(e) applicare le disposizioni degli accordi bilaterali già in vigore tra (i) Belgio e Italia, (ii) Francia e Italia, (iii) Francia e Regno Unito.

1.2. Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2001/83, che rappresenta un aggiornamento codificato in un testo unico e ufficiale dei regolamenti (CEE) 1408/71 e 574/72 in seguito all'estensione del loro campo di applicazione ai lavoratori autonomi, sono state apportate numerose e complesse modifiche, non incluse nel « Compendio delle disposizioni della Comunità in materia di sicurezza sociale (1988) ». Il Comitato ribadisce fermamente la necessità di pubblicare una nuova versione aggiornata. Il compendio esistente è talmente sorpassato da essere praticamente inutilizzabile e può pertanto indurre a decisioni sbagliate.

1.3. Il Comitato esprime preoccupazione in merito all'accettazione da parte degli Stati membri dei rispettivi moduli di sicurezza sociale, soprattutto per quanto riguarda il rimborso delle spese mediche (Moduli E).

<sup>(1)</sup> GU n. C 251 del 28. 9. 1992, pag. 51.

## ARTICOLO 1

## 2. Modifiche al regolamento (CEE) n. 1408/71

2.1. Non dovrebbero esserci problemi con la modifica proposta per l'allegato I, parte I, rubrica G Irlanda.

2.1.1. Le persone il cui unico reddito è costituito da investimenti, dividendi e da affitti di immobili vanno incluse nel suddetto regolamento nella categoria dei lavoratori autonomi. In determinate circostanze essi sono considerati lavoratori autonomi e versano contributi, a titolo obbligatorio o volontario, alla sicurezza sociale (PRSI classe S), e sono pertanto inclusi nei regimi irlandesi delle pensioni di vecchiaia e superstiti specifici per i lavoratori autonomi.

2.2. Modifica dell'allegato VI, rubrica G Irlanda, lettera a) (i), punto 5

2.2.1. Il termine « maternità » deve essere soppresso in quanto le prestazioni variabili non vengono più concesse insieme alla prestazione di maternità.

2.3. Modifiche alla rubrica J Paesi Bassi

2.3.1. Le modifiche di cui si propone l'adozione mirano all'inclusione di taluni residenti, e dei loro « familiari », nei Paesi Bassi, i quali non possono venire assicurati secondo il regime di assicurazione legale malattia dei Paesi Bassi. Le nuove disposizioni fanno sì che non sia più necessario per queste persone stipulare contratti di assicurazioni private che richiedono premi elevati; essi favoriscono una più ampia convergenza dei regimi di sicurezza sociale tra gli Stati membri. Anche le persone che ricevono una pensione anticipata e che, a determinate condizioni, beneficiano della regolamentazione valida nei Paesi Bassi in materia di assicurazione sociale malattia, possono continuare a beneficiare di tale tutela anche in altri Stati membri.

2.3.2. Altre modifiche hanno eliminato discriminazioni ed errori d'interpretazione delle norme relative all'assicurazione ai fini delle prestazioni per vecchiaia.

## ARTICOLO 2

3. Le modifiche al regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce la procedura per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 così modificato e le altre modifiche precedentemente accennate al punto 1.1. sono chiare e non necessitano alcuna ulteriore spiegazione.

## ARTICOLO 3

4. Il Comitato rileva ed approva quanto segue:

4.1. Il regolamento entrerà in vigore il *primo* giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

4.2. L'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) v), vi) e vii), è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1985.

4.3. L'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) viii) e ix), è applicabile a decorrere dal 2 agosto 1989.

4.4. L'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), è applicabile a decorrere dal 10 febbraio 1992.

4.5. L'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), è applicabile a decorrere dal 14 marzo 1991.

4.6. L'articolo 2, paragrafo 5, lettera c), è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

4.7. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità<sup>(1)</sup>**

(92/C 332/02)

Il Consiglio, in data 11 maggio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Gardner, in data 28 settembre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 ottobre 1992, nel corso della 300<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

## 1. Introduzione

1.1. La modifica in esame apporta diverse correzioni che si sono rese necessarie a seguito delle sentenze della Corte di giustizia di Lussemburgo, delle divergenze nelle interpretazioni nazionali dell'attuale direttiva, e di fronte all'inadempienza del Consiglio nell'imporre un'etichettatura dei vini e delle altre bevande alcoliche che fornisca informazioni complete.

## 2. Osservazioni di ordine generale

2.1. Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta fatte salve le osservazioni particolareggiate che seguono. Vi è tuttavia un'ulteriore modifica che il Comitato vorrebbe aggiungere:

### 2.2. Prodotti venduti sfusi

2.2.1. L'articolo 12 della direttiva originale concede esenzioni per i cibi non confezionati. Il Comitato riconosce la notevole difficoltà pratica di fornire informazioni al loro riguardo. Al fine di garantire l'informazione ai consumatori e la concorrenza leale, il Comitato raccomanda di risolvere tale anomalia. Un metodo sarebbe quello di mettere a disposizione del consumatore per consultazione, presso il punto di vendita, un elenco completo degli ingredienti di tali cibi.

## 3. Osservazioni di ordine particolare

### 3.1. Articolo 1, paragrafo 4

3.1.1. L'inclusione delle bevande alcoliche nella direttiva costituisce uno sviluppo positivo seppure tardivo. Ciononostante la proposta fa delle discriminazio-

ni a sfavore di taluni gruppi di bevande. Al fine di garantire tanto l'informazione ai consumatori quanto la concorrenza leale, l'articolo 1, paragrafo 4, punto 3, lettera a), dovrebbe essere sostituito con il testo seguente:

«Le modalità di etichettatura degli ingredienti delle bevande con gradazione alcolica superiore a 1,2% di alcole in volume, sono determinate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

Per tutti questi prodotti, l'elenco degli ingredienti è preceduto dalla menzione «preparati a partire da».

3.1.2. La dicitura «preparato a partire da» è più corretta rispetto all'attuale «preparato mediante», in quanto alcuni ingredienti subiscono delle trasformazioni durante il processo di fermentazione.

### 3.2. Articolo 1, paragrafo 5

3.2.1. La direttiva esistente ha ingenerato confusione. L'obiettivo era quello di fornire dichiarazioni quantitative solo laddove queste rivestissero un'importanza particolare. Così viene affermato esplicitamente nella versione in lingua tedesca della direttiva, ed in tal senso è stata l'interpretazione di tutti gli altri paesi eccetto uno. Uno Stato membro non si è scostato dalla sua normativa precomunitaria, che prevedeva l'obbligo di dichiarare il tenore in percentuale di un ingrediente qualora questo figurasse nella denominazione del prodotto.

3.2.2. La proposta in esame accetta in effetti tale prassi. La proposta prevede inoltre la possibilità di distinguere i prodotti il cui nome sia il medesimo in diverse lingue comunitarie ma la cui composizione vari in base alle diverse normative nazionali. Un esempio è la maionese per la quale alcune normative nazionali, ma non tutte, prevedono tenori in grassi diversi.

<sup>(1)</sup> GU n. C 122 del 14. 5. 1992, pag. 12.

3.2.3. Considerata la necessità di fornire una corretta informazione ai consumatori nel quadro del mercato unico del 1993, la portata globale dell'articolo 1, paragrafo 5, è accolta favorevolmente. Tuttavia:

3.3. *Articolo 1, paragrafo 5, punto 1*

3.3.1. Non è specificato come deve essere dichiarato il quantitativo, modalità che sarebbe opportuno definire al fine di evitare interpretazioni nazionali divergenti. Data la naturale variabilità delle materie prime e quella inerente al processo di lavorazione, risultano probabilmente più adeguati i «valori tipici» piuttosto che i valori medi, mediani o di media aritmetica.

L'inizio dell'articolo dovrebbe quindi essere così modificato:

«il quantitativo tipico nel quale un ingrediente ...»  
... è utilizzato ...» è menzionato...».

3.4. *Articolo 1, paragrafo 5, punto 2, lettera a)*

3.4.1. Ciò che «risulta implicitamente» varia da paese a paese. Ad esempio per i biscotti «Genoise» si suppone la presenza di uova in Francia; la stessa cosa vale per i Löffelbiskuit nella Repubblica federale di Germania, mentre per gli equivalenti «Jaffa cakes» o biscotti «Boudoir» dei paesi anglofoni, non vi sono le medesime implicazioni.

3.4.2. Le regole a questo proposito dovrebbero essere quindi definite secondo la procedura prevista all'articolo 17, al fine di evitare ostacoli agli scambi.

3.5. *Articolo 1, paragrafo 5, punto 5*

3.5.1. Sussiste una notevole differenza tra la versione inglese e quella francese. Nella prima si chiede che la

quantità sia espressa in percentuale, mentre nel testo francese si chiede il riferimento ad un «determinato quantitativo». Entrambe le soluzioni possono essere valide.

3.5.2. Nel caso di una semplice mistura quale il muesli, è consigliabile l'uso di valori percentuali. Per prodotti che perdono notevoli quantità d'acqua durante la lavorazione, come i cibi cotti al forno o le patatine fritte, è più indicato il riferimento ad un determinato quantitativo. A titolo di esempio, per ottenere 100 grammi di patatine occorrono 300 grammi di patate, il che significa una percentuale del 300%.

L'articolo dovrebbe pertanto essere riformulato come segue:

«La quantità menzionata è quella utilizzata per la produzione di un determinato quantitativo di prodotto finito e può essere espressa eventualmente in percentuale.»

3.6. *Articolo 1, paragrafo 5, punto 6*

3.6.1. Viene qui introdotto il termine «elemento costitutivo» che non è definito nel testo. Tale termine sembra includere sia gli ingredienti sia gli alimenti che formano parte del prodotto quale ad esempio «copertura di formaggio». Occorre quindi definire o sopprimere il termine «elemento costituente».

3.7. *Articolo 2, secondo trattino*

3.7.1. Il brano di frase «al più tardi il 30 giugno 1994» dovrebbe essere sostituito con:

«vietare la commercializzazione dei prodotti non conformi alla presente direttiva, due anni dopo la data della sua pubblicazione. Tuttavia, i prodotti già immessi nei circuiti di vendita possono essere venduti fino alla loro data di scadenza.»

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>**

(92/C 332/03)

Il Consiglio, in data 20 febbraio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Hilkens, in data 29 settembre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 ottobre 1992, nel corso della 300<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

### 1. Sintesi della proposta della Commissione

1.1. La proposta della Commissione mira a completare le disposizioni già adottate dal Consiglio con la direttiva quadro relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (89/397/CEE). Un sistema efficace di controllo sulle derrate alimentari è necessario per poter realizzare il mercato interno in questo settore.

1.2. I provvedimenti supplementari in esame si basano sull'articolo 13 della direttiva 89/397/CEE <sup>(2)</sup> il quale prevede che, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni relative ai controlli, vengano introdotte disposizioni comunitarie per la formazione degli agenti preposti al controllo dei prodotti alimentari, siano fissate norme di qualità comunitarie per tutti i laboratori che partecipano ai controlli e al prelievo di campioni e s'istituisca un servizio di controllo comunitario.

1.3. Di conseguenza la Commissione presenta ora proposte dirette a completare le disposizioni sui controlli relativi ai prodotti alimentari nei seguenti campi:

- a) il livello di formazione degli agenti preposti al controllo dei prodotti alimentari;
- b) le norme di qualità per i laboratori incaricati dagli Stati membri di effettuare il controllo ufficiale delle derrate alimentari, segnatamente per quanto riguarda i metodi di analisi;
- c) la collaborazione tra i funzionari della Commissione e le autorità competenti degli Stati membri in merito ai controlli sui prodotti alimentari;
- d) un sistema di mutua assistenza amministrativa fra gli Stati membri in materia di attuazione delle disposizioni relative ai controlli;
- e) relazioni annuali sull'esecuzione di un programma coordinato in materia di controllo dei prodotti alimentari.

1.4. In seguito all'esame approfondito compiuto a norma dell'articolo 13 della direttiva 89/397/CEE sulla situazione negli Stati membri circa i controlli sui prodotti alimentari, la Commissione ha concluso che disposizioni complementari in materia costituiranno una condizione essenziale per eliminare ogni ostacolo negli scambi delle derrate alimentari fra gli Stati membri.

1.5. Data la forte disparità dei metodi relativi ai controlli sui prodotti alimentari effettuati negli Stati membri, nel formulare le condizioni relative al livello di formazione richiesto agli agenti preposti a tali controlli, alle norme stabilite per i laboratori e ai metodi di analisi che questi dovranno usare, la Commissione ha optato per un approccio di carattere generale che indica con chiarezza gli intenti perseguiti.

### 2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato ha preso conoscenza delle proposte complementari della Commissione in merito ai controlli sui prodotti alimentari. Esso rileva con soddisfazione che ciò consente un ulteriore progresso verso un efficace controllo delle derrate alimentari, il quale rappresenta una condizione indispensabile non solo per realizzare la libertà degli scambi dei prodotti alimentari nella Comunità, bensì anche per conseguire l'importante obiettivo della protezione della salute e della garanzia dei livelli qualitativi dei prodotti alimentari. Il Comitato approva pertanto la proposta in esame ma desidera al tempo stesso formulare vari suggerimenti a titolo complementare.

2.2. Il Comitato rammenta che nel parere sulla direttiva quadro in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (direttiva 89/397/CEE) aveva rilevato che, per porre in essere controlli efficaci sui prodotti alimentari, occorre precisare meglio vari punti essenziali del provvedimento. Questo concerne fra l'altro gli aspetti organizzativi dei controlli, come il livello di formazione e le qualifiche professionali del personale ad essi preposto, il numero degli addetti previsti per tali controlli, nonché la qualità dei laboratori, fra l'altro sotto il profilo delle attrezzature tecniche.

<sup>(1)</sup> GU n. C 51 del 26. 2. 1992, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. L 186 del 30. 6. 1989.

2.3. Lo studio condotto ha permesso alla Commissione di constatare forti divergenze fra gli Stati membri nei controlli sulle derrate alimentari. Per tale motivo nella proposta essa si è limitata a formulare taluni intenti e ad additare un indirizzo circa la formazione del personale preposto ai controlli. Il Comitato ritiene che questo approccio non offra garanzie sufficienti per poter realizzare entro breve tempo livelli comparabili nei controlli sulle derrate alimentari effettuati negli Stati membri. Il Comitato auspica che per il personale adibito ai controlli gli Stati membri prevedano una formazione elevata e comparabile, prestando sufficiente attenzione alle qualifiche professionali in modo che i prodotti alimentari vengano assoggettati a controlli di livello comparabile nell'intera Comunità. Affinché la Commissione abbia maggiori possibilità di conseguire, a termine, tali livelli comparabili il Comitato propone che gli Stati membri siano tenuti a riferire periodicamente alla Commissione stessa sulla situazione relativa alle qualifiche professionali e al livello di formazione richiesto. Lo stesso vale peraltro anche per il numero delle persone preposte al controllo sui prodotti alimentari. La Commissione dovrà avere un ruolo attivo nel coordinamento degli organi di controllo degli Stati membri per addivenire abbastanza presto in tutti gli Stati membri al livello comparabile dei controlli sulle derrate alimentari cui si è ora accennato. È pure importante che in proposito la Commissione insista affinché gli Stati membri rendano disponibili fondi sufficienti per tali controlli sui prodotti alimentari, i quali costituiscono un'attività indispensabile alla tutela della salute.

2.3.1. Il Comitato prevede che, con il subentro del mercato interno il 1° gennaio 1993, non tutti gli Stati membri potranno disporre di personale sufficiente per assicurare controlli di pari livello. Occorre studiare più da vicino in quale misura gli esuberi di personale delle dogane provocati dallo smantellamento delle frontiere interne della Comunità europea potranno essere utilizzati per il controllo dei prodotti alimentari.

2.4. Il Comitato rileva che la proposta della Commissione si basa sul reciproco riconoscimento dei risultati di laboratorio. Ciò presuppone che vengano definiti e applicati requisiti obbligatori circa la qualità di tali laboratori. Il Comitato non dubita affatto della validità delle disposizioni previste dalla Commissione, ma auspica che l'obbligo degli Stati membri di designare i laboratori in funzione del livello qualitativo prestabilito sia formulato con maggiore rigore.

2.5. Il Comitato fa presente che le disposizioni riguardanti i metodi di analisi da applicare lasciano troppo spazio a metodi divergenti e che ciò provocherà differenze nei risultati e nelle relative interpretazioni. Occorre evitare disparità di trattamento giuridico fra gli interessati. Il Comitato propone pertanto che la Commissione promuova la compilazione di un manuale dei metodi di riferimento che si basi sui migliori metodi scientifici a disposizione. Delle deroghe potranno essere

consentite solo quando risultino necessarie per motivi di salute pubblica (ad esempio nel caso di una prima rapida analisi).

2.6. Il Comitato presume che il servizio europeo d'ispezione per i prodotti alimentari proposto dalla Commissione, tenuto conto delle sue proporzioni limitate, avrà il compito di coordinare i servizi d'ispezione degli Stati membri. Il Comitato confida che tale servizio possa contribuire allo sviluppo di un sistema più uniforme di controlli sulle derrate alimentari nell'interno della Comunità. Propone pertanto che dopo un periodo di cinque anni si valuti se e come tale servizio debba evolvere ulteriormente.

2.7. Pur essendo consapevole del fatto che i dati forniti a norma della direttiva in esame hanno carattere confidenziale, il Comitato chiede che si tenga presente la posizione dei consumatori, i quali, in caso abbiano subito pregiudizio a causa di prodotti alimentari scadenti, devono attendere troppo tempo per far riconoscere i propri diritti. In effetti, il carattere confidenziale degli elementi di prova non consente il loro utilizzo a tal fine.

2.8. Oltre alle disposizioni relative al livello del personale preposto ai controlli e al livello qualitativo dei laboratori, per assicurare l'efficienza dei controlli sui prodotti alimentari in un grande mercato europeo è importante poter rintracciare per quanto possibile l'itinerario seguito da un prodotto nei passaggi fra il produttore e il consumatore. In proposito il Comitato rammenta la proposta, formulata nel parere sulla direttiva quadro relativa al controllo sui prodotti alimentari<sup>(1)</sup>, d'istituire un sistema completo di numeri codice da assegnare a ciascuna azienda, area e laboratorio di controllo. Ciò permetterebbe agli organi di controllo degli Stati membri di essere rapidamente informati e consentirebbe anche la sollecita individuazione del produttore responsabile. Questo presenta indubbiamente un'importanza considerevole in casi in cui sia minacciata la salute umana e risulti necessario intervenire rapidamente.

2.9. Il Comitato rammenta che nel parere sulla direttiva quadro in merito al controllo sui prodotti alimentari aveva invitato a prevedere, nella medesima direttiva, che gli Stati membri debbano disporre adeguate sanzioni in caso di mancata ottemperanza delle disposizioni sanitarie e in materia di etichettatura. Attualmente si può verificare che in Stati membri che esercitano controlli assai rigorosi vengano applicate pesanti sanzioni in caso d'infrazione, mentre in altri Stati membri il sistema risulti più blando. Per evitare siffatte disparità di trattamento giuridico occorre optare per sanzioni di pari proporzioni per infrazioni comparabili nei vari Stati membri. Il Comitato insiste sul fatto che il personale preposto ai controlli sulle derrate alimentari deve avere in ogni caso anche funzioni di consulenza.

<sup>(1)</sup> GU n. C 347 del 22. 12. 1987.

2.10. Nel parere sulla direttiva quadro in merito ai controlli sui prodotti alimentari il Comitato ha fatto presente l'importanza di un controllo metrologico soddisfacente in relazione a una corretta etichettatura. Il Comitato richiama nuovamente l'attenzione della Commissione e del Consiglio sulla necessità di una collaborazione soddisfacente fra i responsabili dei controlli relativi ai prodotti alimentari e i servizi metrologici. A tal fine potrebbe essere utile prevedere l'obbligo della comunicazione reciproca di eventuali scostamenti.

### 3. Osservazioni particolari

#### 3.1. *Articolo 1, paragrafo 2*

Il Comitato propone di formulare il paragrafo in esame in modo da chiarire che le disposizioni della direttiva costituiscono i requisiti minimi per tutti i prodotti alimentari e che le disposizioni in esame si applicano anche ai prodotti soggetti a disposizioni supplementari specifiche.

#### 3.2. *Articolo 2*

Il Comitato ritiene che l'articolo in esame vada inteso unicamente come un'indicazione del contenuto globale della direttiva, il quale è poi precisato in altri articoli con un contenuto specifico.

#### 3.3. *Articolo 3*

In un testo giuridico espressioni come « sufficiente personale » e « adeguatamente qualificato » offrono garanzie insufficienti per poter realizzare la prevista unificazione dei sistemi di controllo.

#### 3.4. *Articolo 5*

Occorre definire con maggiore precisione che cosa s'intende per « metodi di analisi ». Al riguardo vedere quanto osservato al punto 2.5 che precede.

#### 3.5. *Articolo 7*

Vedere al riguardo le osservazioni formulate al punto 2.9.

#### 3.6. *Articolo 9*

Vedere quanto osservato al punto 2.9.

#### 3.7. *Articolo 10*

La relazione da sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo va trasmessa anche al Comitato economico e sociale. Il Comitato raccomanda inoltre che ne sia informato anche il comitato consultivo dei consumatori. Occorre altresì prevedere che la relazione in parola, tenuto conto di quanto disposto nell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 89/397/CEE, riporti « il numero » e « la natura » dei controlli effettuati, i relativi risultati, al pari delle azioni intraprese a seguito delle infrazioni rilevate.

#### 3.8. *Articolo 11*

Il Comitato propone di precisare la data dell'entrata in vigore delle disposizioni menzionate nell'articolo in esame. A suo giudizio ciò dovrà coincidere con la data di realizzazione della libera circolazione delle merci in linea con l'obiettivo di realizzare il mercato interno entro il 31 dicembre 1992; questa data dovrà essere prescelta anche per l'entrata in vigore della direttiva in esame.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi <sup>(1)</sup>**

(92/C 332/04)

Il Consiglio, in data 18 giugno 1992, ha deciso conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Beltrami, in data 29 settembre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 22 ottobre 1992, nel corso della 300<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

## 1. Introduzione

1.1. La proposta di direttiva in esame è la tredicesima modifica alla direttiva 76/769/CEE che stabilisce un quadro giuridico per il divieto o la limitazione all'immissione sul mercato o all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

1.1.1. Tale proposta ha lo scopo di realizzare un alto livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente mediante l'armonizzazione in tutti gli Stati membri delle limitazioni all'immissione sul mercato e all'uso di tre gruppi di diverse famiglie di sostanze e preparati:

- sostanze e preparati classificati ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE come cancerogene, mutagene e/o teratogene di prima e seconda categoria,
- i creosoti,
- taluni solventi clorurati.

1.2. Oggetto della proposta di direttiva sono:

A) il divieto d'impiego in concentrazioni uguali o maggiori:

- di quelle specificate nell'Allegato I della direttiva 67/548/CEE;
- di quelle specificate al punto 6, tabella VI dell'Allegato I della direttiva 88/379/CEE quando non compare alcun limite nella direttiva 67/548/CEE

delle sostanze classificate nell'Allegato I della direttiva 67/548/CEE come

- cancerogene
- mutagene
- teratogene

delle categorie 1 e 2 e etichettate come

— tossiche con le frasi di rischio

R 45 « può provocare il cancro » o

R 49 « può provocare il cancro in seguito ad inalazione » o

R 46 « può provocare alterazioni genetiche ereditarie » o

R 47 « può provocare malformazioni congenite »

quando contenute in sostanze e preparati immessi sul mercato per la vendita al pubblico.

Gli imballaggi di tali sostanze e preparati senza pregiudizio dell'osservanza delle altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, imballaggi ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi dovranno essere marcate in modo leggibile e indelebile con la seguente dicitura:

« UNICAMENTE AD USO DEGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI »

B) il divieto d'impiego, per il trattamento del legno, delle sostanze e preparati contenenti creosoto, sostanza derivata dalla produzione di coke dal carbone allo stato puro o in una delle miscele elencate al punto 32 se contiene concentrazioni pari o maggiori

— dello 0,005 % in massa di benzo-a-pirene o/e

— del 3 % in massa di fenoli idroestraibili.

È fatto inoltre divieto di immettere sul mercato il legname così trattato.

<sup>(1)</sup> GU n. C 157 del 24. 6. 1992, pag. 6.

Comunque in deroga è ammesso l'impiego di tali sostanze per il trattamento in impianti industriali se contengono concentrazioni

- inferiori allo 0,05 % in massa di benzo-a-pirene e
- inferiori al 3 % in massa di fenoli idroestraibili.

Tali sostanze e preparati possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi uguali o maggiori di 200 litri e non possono essere venduti al pubblico.

Inoltre, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, gli imballaggi di tali sostanze dovranno essere marcati in modo leggibile e indelebile con la dicitura:

« UNICAMENTE PER USO NEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI ».

Il legname trattato secondo la lettera B) e che viene immesso sul mercato per la prima volta:

- a) potrà essere utilizzato solo per usi professionali e industriali;
- b) non potrà essere usato invece all'interno di edifici o per impieghi in cui viene a diretto contatto con persone.

Il legname vecchio trattato potrà essere venduto come prodotto di seconda mano ma non potrà essere usato negli impieghi menzionati alla lettera b)

C) il divieto di uso in concentrazioni uguali o maggiori dello 0,1 % in peso in sostanze e preparati messi sul mercato per la vendita al pubblico di

- cloroformio
- tetracloruro di carbonio
- 1,1,2 tricloroetano
- 1,1,2,2 tetracloroetano
- 1,1,1,2 tetracloroetano
- pentacloroetano
- 1,1 dicloroetilene
- 1,1,1 tricloroetano.

Inoltre, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, gli imballaggi di tali sostanze dovranno essere marcati in modo leggibile e indelebile con la dicitura:

« UNICAMENTE AD USO DEGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI ».

1.3. Per tutti i prodotti oggetto della direttiva gli Stati membri adotteranno e pubblicheranno i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie all'applicazione della direttiva entro e non oltre 1 anno dalla data dell'adozione formale da parte del Consiglio, fatta eccezione per l'1,1,1 tricloroetano, per il quale sono previsti 5 anni.

## 2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato prende atto della proposta di direttiva della Commissione, ne condivide in pieno gli obiettivi e le modalità di attuazione, fatte salve le successive osservazioni.

2.2. In particolare apprezza le finalità della proposta che concretizza talune azioni specifiche del programma « Europa contro il cancro » mirando al contempo a raggiungere una più elevata protezione del pubblico in generale e degli utilizzatori non professionali in particolare e a garantire un miglior funzionamento del mercato interno.

2.3. Invita infine la Commissione a rivedere la terminologia e le frasi di rischio relative alle sostanze teratogene, adeguandole alla direttiva 92/32/CEE (7a modifica) che introduce la definizione più ampia di « tossicità per il ciclo riproduttivo » <sup>(1)</sup>.

## 3. Osservazioni particolari

3.1. Tenuto conto dei lavori in corso nel settore della classificazione ed etichettatura delle sostanze complesse derivate dalla distillazione del petrolio, il Comitato richiama l'attenzione sul fatto che le deroghe previste ai punti 29, 30 e 31 dell'Allegato per i combustibili per motori soggetti alla direttiva 85/210/CEE si limitano alla sola benzina e non risolvono il problema dell'impiego degli altri combustibili di largo consumo (diesel, LPG e gasolio). Propone pertanto di prevedere la deroga per l'insieme dei carburanti e per i combustibili, in quanto i componenti cancerogeni in essi contenuti scompaiono come tali nella combustione e quindi non sussistono pericoli potenziali.

3.2. Il Comitato constata al riguardo come l'introduzione di un divieto generalizzato ad una categoria possa talvolta escludere o limitare l'impiego di prodotti senza valutarne il rischio reale. Propone pertanto che divieti e/o limitazioni siano preceduti da una valutazione del rischio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 154 del 5. 6. 1992, articolo 2, comma 2, lettera n).

3.3. A tale scopo il Comitato suggerisce che venga concesso un tempo maggiore di quello previsto dalla direttiva proposta — fra la classificazione di una sostan-

za come CMT (cancerogena, mutagena, teratogena) e l'imposizione di un divieto.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

### Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio sugli edulcoranti per uso alimentare

(92/C 332/05)

Il Consiglio, in data 3 luglio 1992, ha deciso, conformemente all'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Gardner, in data 29 settembre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 22 ottobre 1992, nel corso della 300ª sessione plenaria, il seguente parere.

#### 1. Introduzione

1.1. Quando la precedente proposta sugli edulcoranti era nella fase della posizione comune in seno al Consiglio, fu introdotta una nota in calce per proteggere le «birre tradizionali». Ciò ebbe l'effetto secondario di proteggere dalla concorrenza esterna l'industria birraria di taluni paesi. In conseguenza di ciò, il Parlamento europeo respinse a maggioranza la proposta nella sua totalità.

1.2. L'attuale proposta reca tutte le modifiche apportate fino al momento in cui fu ritirata, all'infuori della nota in calce relativa alla «birra tradizionale». Ciò è la conseguenza di un parere del Comitato, di due pareri del Parlamento europeo e di una posizione comune del Consiglio. Nella sua attuale formulazione essa contiene diversi punti sollevati nel parere del Comitato sulla prima proposta<sup>(1)</sup>.

#### 2. Osservazioni

Nel presente parere, il Comitato intende quindi concentrarsi sugli elementi nuovi che la proposta contiene rispetto alla prima e che quindi non hanno potuto essere esaminati in precedenza.

I nuovi elementi vengono qui di seguito considerati.

##### 2.1. Articolo 1, terzo comma, primo trattino

La normativa prende atto della posizione speciale dei prodotti per diabetici, in linea con il precedente parere del Comitato. Il primo trattino, tuttavia, non contempla il divieto di «qualsiasi altro prodotto per il suo potere edulcorante» in riferimento ai prodotti per diabetici. Esso andrebbe quindi redatto come segue:

«senza zuccheri aggiunti: senza aggiunta di monosaccaridi o di bisaccaridi nonché di qualsiasi prodotto utilizzato per il suo potere edulcorante; tuttavia, nei prodotti alimentari per diabetici può essere aggiunto il fruttosio».

<sup>(1)</sup> GU n. C 120 del 6. 5. 1991.

## 2.2. Articolo 6, primo trattino

In diversi casi le normative relative all'etichettatura incorporate in legislazioni specifiche (regolamento sul vino) sono in conflitto con la direttiva sull'etichettatura. Ciò va evitato. Pertanto qualsiasi disposizione concernente l'etichettatura deve rientrare nel contesto della direttiva in materia (79/112/CEE).

## 2.3. Articolo 9, paragrafo 1

Il testo del trattino che comincia con «consentire la commercializzazione...» va rivisto alla luce del progresso che comporta l'attuale proposta. Il secondo trattino va modificato come segue:

«vietare la commercializzazione dei prodotti non conformi alla presente direttiva, due anni dopo la data della sua pubblicazione. Tuttavia, i prodotti già immessi nei circuiti di vendita possono essere venduti fino alla loro data di scadenza».

## 2.4. L'Allegato

2.4.1. Sono auspicabili alcune lievi correzioni per quanto riguarda la sacarina E 954.

- Il termine «Essoblaten» è lasciato in tedesco in tutte le versioni linguistiche. In linea con altre nuove parti dell'allegato, si dovrebbe scrivere il termine in lettere maiuscole ovvero esso andrebbe tradotto in tutte le altre lingue,
- «Gaseosa» è un'aggiunta rispetto alla precedente proposta. In questo caso sarebbe opportuna una formulazione analoga a quella ora impiegata per le birre di tipo «oud bruin» cioè:  
«bibita analcolica a base d'acqua del tipo «gaseosa», con aggiunta di diossido di carbonio, edulcoranti e aromatizzanti».

2.4.2. A parte ciò, sia nella proposta originaria sia in quella in esame, è stata omessa dall'allegato una specialità tedesca, un tipo di insalata preparata chiamata «Feinkostsalat». Se nella sua preparazione si impiegano edulcoranti, si riduce il deterioramento microbiologico. Inoltre, le insalate rimangono più fresche e profumate perché è minore la pressione osmotica esercitata dalla salsa per estrarne l'acqua.

2.4.3. La proposta introduce il nuovo sistema che consiste nel mantenere le denominazioni in una sola lingua solo quando vengano scritte in lettere maiuscole. Ciò consente di inserirvi specialità nazionali come quella menzionata. Pertanto, si potrebbe aggiungere quanto segue:

FEINKOSTSALAT	Saccarina	100mg/kg
	Aspartame	300mg/kg
	Acesulfame K	350mg/kg

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore<sup>(1)</sup>**

(92/C 332/06)

Il Consiglio, in data 9 giugno 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Masucci, in data 30 settembre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 22 ottobre 1992, nel corso della 300<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

## 1. Introduzione

1.1. Il Comitato, che ha seguito le varie proposte della Commissione, indirizzate a porre in atto misure comuni per assicurare la libera circolazione di persone e merci, che si ispirano ai principi della sicurezza, della riduzione degli incidenti della strada, e conseguenze ad essi connesse, ivi compresa la protezione dell'ambiente, è stato incaricato dal Consiglio di elaborare un parere sul comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento degli interni dei veicoli a motore della categoria M3 definita nell'Allegato 1 della direttiva 70/156/CEE.

1.1.1. Si esprime pertanto soddisfazione per l'attuale proposta della Commissione volta a completare la direttiva quadro 70/156/CEE, con le riserve di cui al capitolo 2.

1.2. Considerata l'imminente attuazione della libera circolazione delle persone e delle merci è estremamente importante realizzare un'armonizzazione anche delle norme tecniche riguardanti il comportamento alla combustione dei materiali impiegati nella costruzione degli allestimenti interni dei veicoli adibiti al trasporto pubblico.

1.3. Il Comitato esprime pieno accordo sul contenuto della proposta e a suo giudizio ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla norma indicata nell'articolo 100, paragrafo 3, del Trattato, che statuisce l'adozione di livelli di protezione elevati nello stabilire i parametri delle prove tecniche.

## 2. Osservazioni

2.1. Il Comitato ritiene che sarebbe opportuno estendere l'attuale direttiva con gli opportuni emendamenti in modo che valga per tutti i veicoli a motore, affinché tutte le persone abbiano la stessa garanzia di elevata sicurezza.

2.1.1. Considera quindi tale direttiva un passo in questa direzione, che va seguito da altre proposte di direttiva.

2.2. Riguardo alla categoria di veicoli cui la direttiva è rivolta, il Comitato esprime le sue riserve sull'esclusione dei veicoli per passeggeri in piedi. La motivazione di tale esclusione — ovverossia la maggiore velocità di evacuazione dei passeggeri e il minor rischio statistico — non appare soddisfacente.

2.3. La direttiva dovrebbe essere riformulata in modo da tener conto anche della necessità di prevedere l'omologazione dei materiali e dei componenti, in quanto tali.

2.4. All'articolo 6 la proposta di direttiva prevede l'istituzione di un comitato consultivo, coerentemente con le maggiori competenze confidate alla Commissione dall'Atto unico.

2.4.1. Pur tuttavia il Comitato in tutti i pareri precedenti riguardanti l'attuazione della direttiva 70/156/CEE, si è pronunciato per il mantenimento del comitato per il progresso tecnico e ciò per ragioni di maggiore efficacia e propositiva partecipazione.

2.4.2. In particolare il comitato, prima di ogni decisione, deve ascoltare tutte quelle organizzazioni (consumatori, utenti) che possono dare un contributo al fine di garantire parametri elevati di sicurezza.

2.5. Il Comitato, infine, invita la Commissione a riformulare in maniera più chiara e più esplicita l'articolo 3 in modo da rendere più comprensibili a tutti le differenti opzioni esistenti riferite al territorio nazionale e a chiarire anche le date dell'entrata in vigore della direttiva per i veicoli di nuova omologazione e per quelli già omologati.

2.6. Negli articoli 3 e 7 vanno naturalmente modificate le date previste, che risultano chiaramente impraticabili.

2.7. A seguito dell'estensione della procedura di omologazione oltre che del veicolo, anche dei materiali e dei componenti, vanno opportunamente modificati l'articolato della direttiva, l'Allegato I in generale e in

(1) GU n. C 154 del 19. 6. 1992, pag. 4.

particolare nei punti 7 e 8, e la scheda dell'impatto sulla competitività e sull'occupazione relativamente al coinvolgimento delle PMI.

2.8. Il punto 1 dell'Allegato I dovrebbe essere riformulato come segue: «Le prescrizioni in allegato a questa direttiva si applicano al comportamento ...»

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

### **Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi<sup>(1)</sup>**

(92/C 332/07)

Il Consiglio, in data 23 giugno 1992, ha deciso, conformemente all'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Meyer-Horn, in data 30 settembre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 22 ottobre, nel corso della 300<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

#### **1. Introduzione**

1.1. Nelle economie di mercato i fallimenti aziendali non sono fenomeni rari. Nel settore creditizio essi pongono però problemi particolari, in quanto gli enti creditizi lavorano principalmente con denaro dei clienti e pertanto dipendono più di altre imprese dalla fiducia dei loro creditori. Un'economia sociale di mercato non può permettere che i rischi che da ciò derivano per i tanti risparmiatori e investitori vengano accettati senza che siano previste contromisure. Un settore creditizio sano richiede che i clienti degli enti creditizi, quanto meno le famiglie, siano protetti da eventuali danni in misura socialmente giustificata ed economicamente ragionevole.

1.2. A ciò si aggiunge il fatto che gli enti creditizi stessi hanno interesse a una corretta tutela dei depositanti ed a che i clienti siano informati di tale tutela. Infatti, se i creditori e soprattutto i risparmiatori si trovano ad essere danneggiati da un'insolvenza bancaria, ciò ha conseguenze a livello generale e può trascina-

re nel discredito l'intero settore bancario di uno Stato membro.

1.3. È pertanto comprensibile che le autorità di vigilanza e gli stessi istituti di credito si sforzino di adottare provvedimenti per garantire una certa tutela ai depositanti. Di conseguenza anche la Commissione ha proposto una direttiva in merito. Essa tiene conto del fatto che un ente creditizio può attraversare una crisi finanziaria anche se sottoposto a norme rigorosissime e controlli accurati tanto più che con il completamento del mercato interno, nonché l'estensione dell'attività bancaria a livello comunitario e la libertà di fissazione dei tassi d'interesse e delle condizioni che ne seguiranno, la concorrenza si farà ancora più agguerrita.

1.4. Il Comitato dà atto della qualità del lavoro e dell'ampiezza degli studi preparatori compiuti dalla Commissione in tale campo. Esso attribuisce grande importanza alle idee della Commissione e desidera contribuire in modo costruttivo con il suo parere, che rispecchia i suggerimenti e le preoccupazioni delle organizzazioni socioeconomiche.

<sup>(1)</sup> GU n. C 163 del 30. 6. 1992, pag. 6.

## 2. Contenuto della direttiva

### 2.1. Scopo della direttiva

2.1.1. Per realizzare il mercato interno degli enti creditizi sono già state approvate più direttive che dovranno entrare in vigore in tutta la Comunità il 1° gennaio 1993, segnatamente la cosiddetta seconda direttiva sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, e le direttive riguardanti rispettivamente il capitale proprio, la solvibilità e la vigilanza su base consolidata<sup>(1)</sup>. La proposta di direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi, che deve essere recepita negli ordinamenti giuridici nazionali il 1° gennaio 1994, completa le direttive summenzionate. La direttiva sui sistemi di garanzia deve sostituire la Raccomandazione del 22 dicembre 1986 sullo stesso argomento (87/63/CEE)<sup>(2)</sup>.

2.1.2. La proposta persegue due obiettivi:

- i sistemi di garanzia dei depositi basati su una partecipazione in solido degli enti creditizi tutelano in caso di crisi finanziaria di un ente creditizio i depositanti, e in particolare quelli che dispongono di scarse conoscenze finanziarie per fare la distinzione tra gli istituti creditizi solventi e quelli che lo sono meno;
- con i sistemi di garanzia dei depositi si mantiene la fiducia dell'opinione pubblica nel sistema creditizio e si evita il rischio che deriva dal ritiro dei depositi da parte dei depositanti non solo presso gli enti creditizi in difficoltà, ma anche presso altri enti creditizi che possono essere oggetto di voci infondate.

2.1.3. In futuro tutti gli enti creditizi dovranno aderire ad un sistema di garanzia dei depositi. Saranno ammessi fondi di garanzia di diritto privato. La struttura e l'organizzazione dei vari sistemi di garanzia non verranno uniformate. Esistono fondi di garanzia che vengono finanziati dagli istituti di credito aderenti con quote di partecipazione annuali che oscillano di norma tra lo 0,3 e lo 0,5 % del totale degli impegni nascenti dalle operazioni bancarie. Altri fondi di garanzia esigono un contributo degli istituti di credito al momento dell'adesione ed eventualmente, in caso di ricorso particolare alle loro riserve, una quota di partecipazione *ad hoc* da parte di tutti gli aderenti. Infine esistono istituti di garanzia che si limitano a chiedere quote di partecipazione *ad hoc* in caso di sinistro.

### 2.2. Le norme proposte

2.2.1. Nel caso in cui non si possa più disporre dei fondi depositati presso un ente creditizio (cfr. punto 4.1.4) i sistemi di garanzia devono assicurare che i

depositanti ottengano il rimborso dei loro depositi complessivi fino ad un massimo di 15 000 ECU.

2.2.2. La somma di 15 000 ECU corrisponde approssimativamente alla copertura media offerta negli Stati membri dai sistemi di garanzia dei depositi, se si escludono i due Stati membri, Repubblica federale di Germania ed Italia, che prevedono un livello di copertura particolarmente elevato. L'ammontare massimo a concorrenza del quale i depositi vengono assicurati<sup>(3)</sup> è di 11 700 ECU in Spagna, 11 900 ECU in Belgio e Lussemburgo, 13 200 ECU in Irlanda, 17 400 ECU nei Paesi Bassi, 21 400 ECU nel Regno Unito, 31 500 ECU in Danimarca, 57 500 ECU in Francia e oltre 500 000 ECU in Italia. Nella Repubblica federale di Germania, la tutela dei depositanti è praticamente completa: nel caso delle banche ciascun depositante è tutelato fino al 30 % del capitale proprio della banca interessata, mentre nel caso delle casse di risparmio e delle cooperative esiste un'assicurazione specifica.

2.2.3. L'ammontare minimo di 15 000 ECU rappresenta a livello comunitario il rigoroso limite inferiore di copertura per la totalità dei depositi dello stesso soggetto presso il medesimo ente creditizio, con la possibilità di limitare la garanzia prevista ad una percentuale dell'ammontare dei depositi, restando inteso che la percentuale garantita deve essere pari al 90 % del totale dei depositi fino a che la somma da versare a titolo di garanzia non raggiungerà i 15 000 ECU. Possono essere mantenuti sistemi di garanzia che prevedano un indennizzo dei depositanti superiore o completo.

2.2.4. La proposta di direttiva si fonda su due principi:

- il principio dell'adesione obbligatoria di tutti gli enti creditizi autorizzati ad un sistema di garanzia dei depositi,
- il principio della copertura dei depositi delle filiali estere da parte del sistema di garanzia dello Stato d'origine dell'ente creditizio.

2.2.5. È contemplata la possibilità che filiali giuridicamente non autonome di enti creditizi di altri Stati membri possano aderire liberamente ad un sistema di garanzia dei paesi in cui sono stabilite. In tal modo esse possono, in determinati casi, elevare la garanzia inferiore dello Stato membro di origine a livello della garanzia del paese di stabilimento.

2.2.6. Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dal sistema di garanzia alcuni depositanti o alcuni depositi che sono elencati nell'allegato alla direttiva. Tali possibili eccezioni riguardano in particolare i depositi delle compagnie d'assicurazione, dei fondi pensione e dei fondi d'investimento e degli enti territoriali.

<sup>(1)</sup> GU n. L 386 del 30. 12. 1986, pag. 1, GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 48, GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14, GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60.

<sup>(2)</sup> GU n. L 33 del 4. 2. 1987).

<sup>(3)</sup> Situazione al 1. 9. 1992; nel frattempo i corsi dei cambi di alcune valute si sono moltiplicati e quindi anche gli importi in ECU sono mutati, talvolta riducendosi (per es. nel caso di Gran Bretagna, Italia e Spagna) talvolta aumentando, per es. nel caso di Belgio e Lussemburgo.

2.2.7. Il versamento degli indennizzi deve avvenire, salvo casi eccezionali (enumerati nell'Allegato all'articolo 4, secondo comma), entro tre mesi.

### 3. Osservazioni generali

Riguardo agli obiettivi fissati nella proposta di direttiva, il Comitato ritiene importanti i punti che seguono:

#### 3.1. Armonizzazione dei minimi richiesti

3.1.1. Il Comitato si compiace che la proposta di direttiva si limiti ad un'armonizzazione dei minimi richiesti.

3.1.2. La proposta di direttiva stabilisce solo standard minimi e non fissa un ammontare massimo, garantendo in tal modo il mantenimento del livello di garanzia esistente in alcuni Stati membri talvolta da decenni e sul quale i depositanti hanno basato le loro decisioni d'investimento. Ciò è conforme con l'articolo 100 A, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, secondo cui la Commissione, nelle proposte inerenti alla protezione di consumatori, deve basarsi su un livello di tutela elevato.

3.1.3. Non può essere compito della direttiva costringere alcuni Stati membri a ridurre il livello di garanzia esistente. L'armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nella Comunità europea non può neanche, nell'interesse della clientela bancaria, compromettere la sopravvivenza di sistemi assicurativi esistenti negli Stati membri e diretti alla tutela degli istituti di credito.

3.1.4. Conformemente al principio seguito finora per tutti i progetti d'armonizzazione secondo cui la Comunità europea stabilisce solo requisiti minimi uguali per tutti, non si può impedire agli Stati membri di conservare o introdurre standard superiori. Ciò trova espressione in special modo nella disposizione dell'articolo 4, paragrafo 3, che dà agli Stati membri la possibilità di mantenere norme che aumentino il livello dell'assicurazione dei depositi. Se si opta per l'armonizzazione al livello minimo, occorre però considerare conformi alla direttiva sistemi che, pur perseguendo un obiettivo di garanzia un po' diverso, soddisfano però anche l'esigenza di garanzia dei depositi prevista dalla direttiva; si pensi soprattutto a sistemi specifici per la garanzia degli istituti di credito, segnatamente per i membri di un gruppo di banche. Gioverebbe alla fiducia degli investitori se la direttiva assicurasse esplicitamente che potranno essere mantenuti quei sistemi di garanzia dei depositi le cui prestazioni sono superiori ai requisiti minimi fissati dalla direttiva, purché assicurino completamente la protezione minima prevista dalla direttiva.

3.1.5. La direttiva non stabilisce una disciplina per il tipo di finanziamento dei vari sistemi di garanzia dei depositi; questi sono stati a volte istituiti come

associazioni delle organizzazioni di categoria degli enti creditizi, mentre, altre volte, sono prescritti e regolamentati per legge. Per ragioni concorrenziali, ogni forma di assicurazione dei depositi dovrebbe essere finanziata con contributi o quote di partecipazione versati dagli istituti di credito interessati e non dal settore pubblico.

#### 3.2. Principio del paese d'origine

Il Comitato riconosce la validità della logica insita nella decisione della Commissione di applicare il principio del paese d'origine. In base ad esso i depositi presso le filiali (all'estero) ricadono nella sfera di competenza del sistema di vigilanza e garanzia cui è sottoposta la sede principale e non, come si prevedeva ancora nella raccomandazione del 1986, in quella del paese di stabilimento.

3.2.1. Nel frattempo il principio del paese d'origine è divenuto il fondamento dell'armonizzazione del diritto bancario nella Comunità europea. Esso ha trovato concreta applicazione in particolare nella seconda direttiva bancaria per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sulla concessione a livello comunitario dell'autorizzazione bancaria e sulla sorveglianza a livello comunitario delle succursali nel paese in cui l'istituto di credito ha la sede centrale.

3.2.2. Non vi è nessun motivo per abbandonare il principio del paese d'origine nel caso della garanzia dei depositi. La sorveglianza bancaria e la garanzia dei depositi devono essere infatti accentrate nello stesso Stato membro.

3.2.3. Il principio dell'applicazione del sistema di garanzia del paese d'origine e il principio di concorrenza leale all'interno di un grande mercato unico tra banche di diversi Stati membri sembrano difficilmente conciliabili. Si dovrebbe prevedere la seguente soluzione. Da un lato, tutti gli Stati membri dovrebbero essere liberi di prevedere un livello di protezione dei depositi superiore al livello minimo fissato dalla direttiva; tale protezione tuttavia coprirebbe unicamente i depositi mantenuti nel territorio dello Stato membro in questione. Dall'altro, il livello di protezione offerto dal sistema del paese d'origine ai depositanti delle filiali delle loro banche stabilite sul territorio di un altro Stato membro non potrebbe superare il livello di protezione offerto da quest'ultimo. (Cfr. il punto 4.2 delle osservazioni particolari che menziona i problemi sollevati da una garanzia dei depositi maggiore o minore nel paese di stabilimento rispetto al paese d'origine).

#### 3.3. Ammontare della copertura (15 000 ECU)

L'ammontare minimo garantito di 15 000 ECU corrisponde approssimativamente (cfr. 2.2) ad una media calcolata sugli importi massimi previsti in otto paesi per la garanzia dei depositi.

3.3.1. L'ammontare minimo rappresenta quindi una cifra un po' arbitraria. Ha tuttavia il vantaggio di essere prossimo alle regolamentazioni esistenti. In pratica le disposizioni della direttiva comportano un aumento dell'ammontare minimo garantito solo in quattro Stati; altri sei Stati ne prevedono uno superiore a quello della direttiva e potranno conservare l'attuale copertura più elevata. (In due Stati membri non vi è ancora una garanzia di depositi per tutti gli enti creditizi).

3.3.2. Nondimeno, il raffronto effettuato nella relazione che precede la proposta di direttiva al punto 4 (parr. 5-8) con i depositi medi risulta poco convincente. In effetti, le cifre fornite per indicare gli importi medi (30 000 ECU per i depositi a termine, 2 600 per i conti correnti e 2 150 per i depositi a risparmio) mutano di continuo per effetto di trasferimenti fra i vari tipi di conto (fine 1990: 26 500 ECU, ovvero 3 000 ECU, ovvero 2 200 ECU). Per di più si tratta di cifre medie dell'Unione delle Casse di risparmio della CEE per 12 paesi e pertanto per 201,4 milioni di conti di risparmio, 55,5 milioni di conti correnti e 2,9 milioni di conti a termine con grandi differenze da paese a paese. Per esempio la giacenza media in un deposito a risparmio è di circa 1 130 ECU in Portogallo e 4 300 ECU in Lussemburgo. È vero tuttavia che l'importo minimo di 15 000 ECU tutela la grande maggioranza dei depositi.

3.3.3. Pare opportuno non considerare l'importo minimo di 15 000 ECU come definitivo, bensì prevederne l'adeguamento, ad intervalli di tempo stabiliti, alla futura dinamica dei redditi ed alla maggior consistenza generale dei depositi.

#### 4. Osservazioni particolari

Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione su una serie di punti che andrebbero chiariti o modificati.

##### 4.1. Definizioni (Articolo 1, paragrafo 4)

###### 4.1.1. Definizione dei concetti di « deposito » e « depositante ».

La definizione di deposito è molto ampia. Sono considerati depositi anche i crediti rappresentati da titoli cedibili emessi dall'ente creditizio. Da tale estesa nozione dovrebbero essere esclusi i titoli che già presentano una sicurezza garantita per iscritto e per i quali non vi è bisogno di un'ulteriore garanzia, come le note di pegno e le obbligazioni degli enti comunali. In special modo dovrebbero essere escluse *a priori* dalla nozione di depositi le obbligazioni che soddisfano i requisiti fissati dall'articolo 22, quarto comma, della direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 85/611/CEE sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni

organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda la politica d'investimento di taluni OICVM (88/22/CEE) <sup>(1)</sup>.

4.1.2. L'articolo 1, secondo comma, esclude dalla garanzia dei depositi gli impegni nei confronti di istituti di credito e i prestiti subordinati (che per contratto sono comunque presi in considerazione solo dopo la liquidazione delle altre passività). L'esclusione dei depositi interbancari viene giustamente motivata con il fatto che gli enti creditizi possono valutare la situazione di una banca in crisi finanziaria meglio di altri depositanti. È lecito chiedersi se ciò non valga anche per altre società finanziarie e per le compagnie d'assicurazione che hanno analoghi stretti contatti d'affari con gli istituti di credito. Inoltre dovrebbero essere espressamente escluse le società fondate per fornire servizi bancari specializzati, come il leasing ed il factoring e le loro società madri.

4.1.3. I sistemi di garanzia dei depositi esistenti negli Stati membri devono, in *primo* luogo, tutelare le famiglie e quindi i consumatori. Del concetto di « depositante » non viene data una definizione più precisa nella direttiva e pertanto anche le persone giuridiche, quindi anche le imprese, in particolare quelle medie, vengono favorite. Le eccezioni elencate nell'Allegato all'articolo 4, secondo comma, della direttiva non menzionano né le libere professioni né le piccole e medie imprese. Il compito di risolvere il problema della delimitazione di questa categoria di depositanti e del loro inserimento nei sistemi di garanzia dovrebbe essere lasciato agli Stati membri.

###### 4.1.4. Definizione del concetto di « deposito indisponibile »

Il Comitato si compiace che la definizione di cui all'articolo 1, *primo* comma, non sia collegata ai rischi delle procedure di risanamento e liquidazione degli enti creditizi ovvero alle decisioni dei tribunali e delle autorità amministrative. Per la direttiva si ha un deposito indisponibile quando il depositante non può disporre per dieci giorni consecutivi di un deposito che l'istituto di credito gli dovrebbe aver rimborsato. Tale sospensione dei pagamenti può intervenire anche quando le autorità competenti bloccano per un certo periodo di tempo — come misura di risanamento — tutti i versamenti di un ente creditizio. È lecito chiedersi se l'indisponibilità dei depositi non si verifichi già quando un ente creditizio non può far fronte in stanza di compensazione agli impegni derivatigli dal movimento di bonifici ed assegni.

<sup>(1)</sup> GU n. L 100 del 19. 4. 1988, pag. 31.

#### 4.2. *Copertura aggiuntiva per filiali nei paesi di stabilimento (Articolo 2, paragrafo 2)*

In base al secondo comma dell'articolo 2 le filiali di enti creditizi di altri Stati membri hanno il diritto di aderire liberamente al sistema di garanzia dei depositi del paese ospitante. Tale disposizione consente alle filiali di altri Stati membri di adeguare il limite di garanzia più basso operante nel paese d'origine al più elevato livello di garanzia del paese ospitante.

4.2.1. Tale disposizione solleva qualche problema. Il sistema di garanzia dei depositi del paese ospitante dovrebbe dapprima accertare la differenza tra il limite di garanzia del paese d'origine e di quello ospitante. Dopodiché si pone il problema del calcolo del contributo. La Commissione palesemente parte dalla premessa che in caso di adesione volontaria al sistema di garanzia di depositi del paese di stabilimento per il calcolo del contributo siano applicabili «condizioni particolari» che tengano conto della copertura parziale dei rischi offerta dal sistema di garanzia del paese d'origine. Ciò comporterebbe il calcolo differenziato dei contributi per le filiali dei diversi Stati membri. Il Comitato approva altresì il disposto previsto all'articolo 2, paragrafo 2, vale a dire la possibilità concessa alle filiali degli enti creditizi con sede in altri Stati membri di aderire al sistema di garanzia del paese ospitante.

4.2.2. Una siffatta disciplina potrebbe anche determinare una situazione in cui i sistemi di garanzia dei depositi con un elevato grado di tutela si trovino a dover sopportare l'onere principale dell'indennizzazione dei depositanti nel caso di filiali di enti creditizi esteri per i quali vale un limite di garanzia corrispondente al livello minimo stabilito dalla direttiva. Dunque gli istituti di credito stabiliti nel paese ospitante dovrebbero intervenire nel risarcimento dei depositanti di filiali che in futuro verranno controllate solo dalle autorità del paese d'origine. La prevista introduzione del principio del paese d'origine nella normativa sulla vigilanza bancaria concede al sistema di garanzia del paese ospitante minori possibilità di prendere conoscenza delle operazioni della filiale. Conseguentemente l'appartenenza di tali filiali agli organismi di garanzia del paese di stabilimento comporterebbe per essi un rischio difficilmente calcolabile.

4.2.3. Il principio del paese d'origine potrebbe essere applicato anche alla garanzia supplementare per i depositi delle filiali stabilite in altri Stati membri. Nella misura in cui, per ragioni di concorrenza, non sia possibile rinunciare a una più ampia copertura nel paese ospitante, i sistemi di garanzia dei depositi del paese d'origine potrebbero offrire alle filiali stabilite in un altro Stato membro un livello di garanzia dei depositi

pari a quello consueto nel paese di stabilimento, previa corresponsione di contributi, che dovranno avere anch'essi un livello pari a quello abituale nel paese di stabilimento.

4.2.4. In ogni caso l'adesione della filiale di un istituto di credito di un altro Stato membro ad un sistema di garanzia del paese ospitante dovrebbe avvenire solo alle condizioni generali fissate per aderire a questo sistema. Altrimenti sarebbe preferibile considerare tali filiali come enti creditizi nazionali che desiderano aderire ad un sistema di garanzia nazionale.

4.2.5. Però, se da un lato le filiali di Stati membri con una garanzia inferiore possono adeguarne l'ammontare al livello di garanzia superiore previsto nel paese di stabilimento, dall'altro, le filiali, il cui paese d'origine prevede una garanzia dei depositi più elevata di quella del paese di stabilimento vengono invece a beneficiare di un vantaggio. Questo è la conseguenza del reciproco riconoscimento della sorveglianza fino al limite massimo cui può spingersi. Vantaggi del genere sono da attendersi anche in relazione al trasferimento di tecniche di finanziamento sviluppate nel paese d'origine in riferimento all'imputazione di certe voci di bilancio al capitale proprio o al calcolo delle riserve minime. Circa la garanzia dei depositi, non sorgerebbero disparità di condizioni di concorrenza qualora gli enti creditizi rinunciassero volontariamente ad avvalersi nel paese ospitante del più elevato sistema di garanzia dei depositi del loro paese d'origine. La direttiva dovrebbe permettere agli Stati membri d'imporre alle filiali degli enti creditizi provenienti da un altro Stato di rinunciare ad utilizzare nel paese ospitante la garanzia più ampia offerta dal paese di provenienza. È comunque indispensabile prevedere espressamente che gli enti creditizi non possano evidenziare i vantaggi del più elevato sistema di garanzia previsto nel paese d'origine attraverso la pubblicità promossa nel paese ospitante per le filiali (v. punto 4.7). Si potrebbe altresì contemplare che i sistemi di garanzia dei depositi previsti nel paese d'origine degli enti creditizi possano intervenire per le filiali estere di questi ultimi solo a concorrenza della garanzia prevista per i depositi nel paese ospitante.

#### 4.3. *Esclusione dal sistema di garanzia (Articolo 2, paragrafo 3)*

A determinate condizioni il sistema di garanzia può escludere un istituto di credito dall'assicurazione. In tal caso il sistema di garanzia è tuttavia tenuto a mantenere la garanzia per la durata di un anno a partire dal momento dell'esclusione. Secondo il Comitato dovrebbe essere ovvio che si debba rispondere solo per la situazione creditoria così come si presenta al momento dell'esclusione. Questo punto andrebbe precisato nella direttiva.

#### 4.4. *Filiali di enti creditizi di paesi terzi (Articolo 3, paragrafo 1)*

In linea di principio il criterio del paese d'origine dovrebbe valere anche per le filiali d'istituti di credito di paesi terzi giuridicamente non autonome. L'accettazione di queste filiali comporterebbe notevoli rischi per i sistemi di garanzia della Comunità europea. In questi casi dovrebbe bastare che il depositante sia informato dell'esistenza o meno della garanzia dei depositi e delle sue condizioni.

4.4.1. Una disciplina che lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire o no un obbligo di adesione per le filiali di enti creditizi con sede centrale fuori della Comunità, comporta vantaggi e svantaggi.

4.4.1.1. È positivo il fatto che, per motivi di reciprocità, si possa rinunciare all'adesione di filiali di istituti di paesi terzi in modo da evitare che da parte sua il paese in questione pretenda l'adesione delle filiali di istituti di credito dei paesi della CEE al suo sistema, fatto che comporterebbe per gli enti creditizi un raddoppiamento dei costi. Inoltre, non prevedendo l'obbligo dell'adesione, si può impedire che il sistema debba ad esempio pagare nel caso in cui l'ente creditizio del paese terzo decida, per motivi sui quali il paese di stabilimento non può assolutamente influire, di ritirare tutti i fondi dalle filiali stabilite nel paese CEE.

4.4.1.2. D'altro canto, l'esperienza ha dimostrato che proprio in casi del genere può essere indispensabile indennizzare i depositanti per evitare uno scandalo che comprometterebbe l'immagine dell'intero sistema creditizio. Questo costituirebbe piuttosto un argomento a favore di un obbligo di adesione o, per lo meno, dell'obbligo di comprovare l'esistenza di una garanzia sufficiente facente capo al sistema previsto nel paese della sede principale.

4.4.1.3. Se si ponderano i pro e i contro, si può concludere che molti argomenti sconsigliano l'inserimento delle filiali di enti creditizi di paesi terzi nella sfera d'applicazione della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi, tanto più che nemmeno la seconda direttiva per il coordinamento delle attività degli enti creditizi<sup>(1)</sup> contempla disposizioni per tali filiali.

#### 4.5. *Rimborso in ecu*

L'articolo 7, quinto comma, prevede che il pagamento dell'indennizzo a valere sulla garanzia dei depositi può avvenire, a scelta, nella valuta dello Stato membro oppure in ecu. Nella versione in lingua francese della

proposta di direttiva, ECU viene scritto in lettere maiuscole nella relazione, mentre nella vera e propria proposta di direttiva (nel decimo considerando, nonché all'articolo 4, primo comma, e all'articolo 7, quinto comma), viene scritto in lettere minuscole (ecu). La diversa grafia richiama l'attenzione, anche se inconsapevolmente, sulla differenza tra l'unità di conto ovvero il paniere di valute e la futura valuta comune europea. In ogni caso non è pensabile un'immediata liquidazione in ECU del fondo di garanzia dei depositi prima della terza fase dell'Unione monetaria.

#### 4.6. *Titolare non avente diritto (Articolo 5, paragrafo 3)*

Nella pratica può succedere che il titolare del conto non sia l'avente diritto ai depositi. Tuttavia all'ente creditizio non è dato sapere quale avente diritto si nasconda dietro il titolare, se si tratti di una o più persone. Pertanto vanno presi in considerazione non gli aventi diritto, bensì le persone designate nell'intestazione del conto ed eventualmente i conti fiduciari (Anderkonto-Trustaccount) da queste indicati presso i notai. La copertura fino all'importo massimo di 15 000 ECU dovrebbe pertanto valere non per il conto globale, bensì per ciascuno di questi conti fiduciari nella misura in cui l'ente creditizio sia stato preliminarmente informato dell'identità dell'avente diritto legittimo dei singoli conti.

#### 4.7. *Divieto di pubblicità*

Nei progetti preliminari alla proposta di direttiva in oggetto, la Commissione aveva previsto una regolamentazione con la quale si vietava l'uso di dati sui sistemi di garanzia dei depositi allo scopo di attirare depositi. Il Comitato si rammarica che la Commissione abbia eliminato tale divieto dalla direttiva. La direttiva dovrebbe disporre il divieto tassativo di qualsiasi pubblicità del genere. Tale divieto non dovrebbe però limitare l'informazione della clientela degli enti creditizi circa la garanzia dei depositi di cui essi dispongono (proporzioni, condizioni, procedura d'indennizzo).

#### 4.8. *Nozione di deposito (allegato)*

4.8.1. Al punto 9 dell'elenco si dovrebbe dire piuttosto « depositi non nominativi di depositanti anonimi », cioè di depositanti che l'ente creditizio non può identificare.

4.8.2. Nell'elenco delle esclusioni facoltative, stabilito in base all'articolo 4, paragrafo 2, che figura nell'allegato, dovrebbero essere riportati espressamente i crediti

(1) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1.

sotto forma di titoli cedibili emessi dagli enti creditizi, come le accettazioni bancarie, i certificati di deposito,

gli assegni bancari, le lettere di credito stand-by e i propri vaglia cambiari.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Susanne TIEMANN

### Parere in merito alla relazione sul controllo dell'applicazione della politica comune della pesca

(92/C 332/08)

Il Consiglio, in data 2 aprile 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla relazione sul controllo dell'applicazione della politica comune della pesca.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Strauss, in data 1<sup>o</sup> ottobre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 ottobre 1992, nel corso della 300<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

#### 1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato approva l'impostazione di fondo della relazione della Commissione. Il controllo efficace della politica comune della pesca (PCP) è un fatto positivo sia per i singoli pescatori, sia per l'intero settore e i consumatori che, giustamente, esigono la continuità dell'approvvigionamento. Attualmente il rispetto generale delle misure di controllo della PCP lascia molto a desiderare.

1.2. Già lo scorso anno l'importanza della conservazione e l'esigenza di norme chiare e di facile applicazione in materia di PCP erano state sottolineate dal Comitato.

1.3. Il controllo della PCP è essenziale per la conservazione delle risorse ittiche, ma i pescatori, i trasformatori e i distributori appoggeranno attivamente il controllo solo se considereranno che le norme siano applicate in modo equo e sensato. In pratica questo presuppone che la Comunità partecipi in misura maggiore e disponga di più ampi poteri per determinare le modalità di applicazione della PCP, in modo da rendere in linea di massima uniformi i metodi d'applicazione. Fino a quando tali metodi differiranno considerevolmente, i

pescatori nei diversi Stati membri crederanno inevitabilmente di essere i soli a venire presi di mira così severamente. Affinché i pescatori collaborino più volentieri con le autorità, è necessario impegnarsi a spiegar loro le ragioni di tali norme restrittive.

1.4. Fatti salvi gli aggiustamenti necessari il Comitato accetta il principio della stabilità relativa in base al quale i TAC e i contingenti sono collegati alle catture degli anni precedenti. Tuttavia, per i motivi enunciati al punto precedente, crede che possa essere difficile conciliare il principio di sussidiarietà, in base al quale ciascuno Stato membro amministra il suo contingente a proprio piacimento, con l'esigenza di convincere i pescatori dell'imparzialità della PCP.

1.5. Le regole della PCP — indipendentemente dalla loro applicazione — devono essere valide allo stesso modo per tutte le imbarcazioni comunitarie che pescano nelle acque comunitarie. Il grado di urgenza nell'assicurare l'osservanza delle regole varia tra i diversi Stati membri tanto quanto i mezzi di controllo a disposizione degli servizi d'ispezione. Una maggiore partecipazione

della Comunità è necessaria per promuovere un miglior coordinamento tra questi servizi e per garantire l'applicazione di sanzioni più uniformi ed efficaci contro chi infrange la legge. La Comunità dovrebbe considerare l'idea di introdurre corsi comuni di formazione per gli ispettorati degli Stati membri al fine di armonizzare le tecniche di controllo ed assicurare una più uniforme applicazione delle regole. Sarebbe altresì utile distaccare per un certo periodo i membri dei servizi nazionali d'ispezione presso i servizi degli altri Stati membri.

## 2. Responsabilità della Commissione e delle autorità nazionali

2.1. La Commissione dovrebbe assumere la responsabilità di definire la politica generale e quella della gestione ed applicazione globale della PCP. Nel prossimo futuro, tuttavia, le autorità nazionali e regionali dovranno continuare a rimanere responsabili dell'amministrazione della PCP e la Comunità dovrebbe assicurare che le autorità cooperino più strettamente in modo da trattare tutti i pescatori comunitari e le loro catture in maniera analoga. Attualmente tali autorità tendono ad essere gelose della loro indipendenza a scapito dell'efficacia nell'applicazione delle regole della PCP.

2.1.1. La Commissione dovrebbe ricevere un flusso costante di informazioni precise ed aggiornate sulle catture, sulle navi in mare in ogni momento e sulla loro esatta posizione. Ciò richiede l'adozione di reti informatiche compatibili da parte della CEE e delle autorità nazionali. La CEE e ciascuna autorità nazionale potrebbero avere le stesse informazioni aggiornate sulle attività nelle acque comunitarie e sarebbero inoltre a conoscenza delle attività volte ad assicurare il rispetto delle regole da parte di tutti i servizi coinvolti. Ciò contribuirebbe in modo significativo ad una più stretta cooperazione tra i servizi di ispezione.

2.2. Le autorità nazionali e regionali dovrebbero avvalersi del loro diritto d'inseguimento nelle acque comunitarie.

2.3. Poiché nel prossimo futuro sarà impossibile controllare tutti gli sbarchi nei porti, alla Commissione dovrebbe essere data facoltà di controllare le partite di pesce al di là dei punti di sbarco. Non dovrebbe più essere concessa l'immunità agli autocarri che trasportano pesce sotto misura ed agli impianti che trattano tale tipo di pescato. Contemporaneamente, ci si deve impegnare con più determinazione a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze derivanti dall'acquisto di pesce sotto misura.

2.4. L'osservanza delle regole dovrebbe essere imposta a tutte le navi, a prescindere dalla stazza. Ciò richiederà un'applicazione più rigorosa a terra per le navi più piccole. Per le più grandi l'osservanza delle regole verrebbe migliorata mediante il controllo con sistemi di sorveglianza con satelliti.

## 3. Servizi d'ispezione

3.1. I servizi d'ispezione nazionali e comunitari sono purtroppo inadeguati al compito di controllo loro affidato. L'Allegato II della relazione della Commissione mostra che la dimensione dei servizi nazionali varia notevolmente e non ha alcun rapporto con le dimensioni della flotta. La Commissione dovrebbe determinare il coefficiente operativo ispettori/imbarcazioni e, se necessario, dare un aiuto finanziario agli Stati membri per raggiungerlo. Compiti di ispezione della pesca potrebbero essere affidati, dopo un nuovo periodo di formazione, ad alcuni di quei funzionari doganali spostati dai loro precedenti incarichi.

3.2. Allo stesso tempo sarà necessario rafforzare i servizi d'ispezione della Commissione in modo che possano garantire l'applicazione e il controllo adeguati delle regole PCP.

3.3. Le ispezioni della Comunità dovrebbero essere effettuate senza preavviso alle autorità nazionali. Tali ispezioni dovrebbero essere completate da un sistema di verifica da parte della Commissione.

## 4. Controllo delle licenze e della sorveglianza

4.1. L'efficienza dei controlli fisici in mare migliorerebbe se si introducesse un sistema di licenze comunitarie completato da un controllo elettronico della sorveglianza.

4.2. Numerosi Stati membri già rilasciano licenze di pesca. Esiste un sistema di licenze comunitarie per le imbarcazioni spagnole e portoghesi che pescano attualmente nelle acque di altri Stati membri. Un sistema generale di licenze potrebbe contribuire a rendere più imparziale l'applicazione delle norme comunitarie. Esso potrebbe inoltre servire a rendere più efficace l'applicazione della PCP in quanto la minaccia di revocare temporaneamente o per sempre la licenza rappresenterebbe un deterrente per i trasgressori. Le norme relative al rilascio e alla revoca delle licenze dovrebbero essere di competenza degli Stati membri. Fino a quando non saranno resi noti i particolari di un sistema di licenze, il Comitato può dare solo un appoggio limitato alla proposta relativa.

4.3. Per facilitare il controllo degli spostamenti delle imbarcazioni, tutte le navi al di sopra di una certa stazza e di un certo raggio operativo che pescano nelle acque comunitarie, comprese quelle dei paesi terzi, dovrebbero essere dotate di impianti che consentano la loro sorveglianza via satellite.

4.3.1. Il requisito dell'installazione di impianti via satellite permetterebbe alle autorità di controllare le imbarcazioni che infrangono le regole. Potendosi introdurre una normativa che renderebbe illegale per le navi più grandi pescare senza un impianto del genere, ogni

nave di questo tipo potrebbe essere sequestrata se fermata dalle navi incaricate della sorveglianza delle attività di pesca.

4.4. Anche se l'installazione di impianti di sorveglianza elettronica faciliterebbe la navigazione per alcune imbarcazioni, molte navi già sono dotate di strumenti adeguati. Gli impianti di sorveglianza elettronica dovrebbero essere considerati semplicemente un mezzo a disposizione delle autorità per il controllo degli spostamenti delle navi. Il costo dell'installazione e di funzionamento dovrebbe incombere totalmente alla Comunità e alle autorità nazionali. Si può far riferimento come precedente alla PAC, i cui costi di controllo non sono a carico dei produttori.

#### 5. Controllo delle dimensioni delle reti e potenza di tiraggio

5.1. Si dovrebbe esercitare un maggior controllo sui fornitori dei motori, delle reti e delle altre attrezzature tecniche per garantire maggiore osservanza delle regole comunitarie sulla conservazione. La potenza dei motori non può essere controllata in mare e le definizioni contenute nei regolamenti non sono sufficientemente chiare perché possa essere controllata facilmente quando le imbarcazioni sono in porto. Occorre urgentemente una definizione comunitaria per permettere alle autorità di applicare e far entrare in vigore la regolamentazione sulla potenza massima di tiraggio.

5.2. L'obbligo di osservare misure tecniche, quali la dimensione delle reti e la torsione, dovrà essere rispettato sia nel punto vendita sia attraverso imbarcazioni di controllo.

#### 6. Sanzioni

6.1. Il Comitato condivide l'opinione della Commissione secondo la quale vi sono notevoli lacune nell'ambito degli strumenti giuridici e ritiene che tutti i miglioramenti proposti dalla Commissione dovrebbero essere giudicati favorevolmente. Le sanzioni attuali sono spesso troppo lievi in proporzione ai profitti commerciali derivanti dalla trasgressione della legge. Le sanzioni dovrebbero funzionare come deterrenti ed essere in generale analoghe per infrazioni simili in tutta la Comunità.

#### 7. Comitato di coordinamento

7.1. Il proposto comitato per il controllo della PCP sembra un utile passo avanti verso un maggiore coordinamento tra gli Stati membri. Sarà tuttavia importante che tutti gli agenti del settore continuino ad essere consultati all'interno della struttura del comitato di gestione.

#### 8. Costo dei controlli

8.1. Il Comitato è consapevole del fatto che il costo dei controlli della PCP è, e continuerà ad essere, relativamente alto in rapporto al valore del pesce sbarcato. Ritiene tuttavia che ciò sia inevitabile, data la natura del settore della pesca e l'importanza che riveste per i pescatori e i consumatori la conservazione delle risorse ittiche.

8.2. La Comunità dovrebbe dare un contributo ai bilanci destinati a far rispettare le regole, proporzionalmente all'ampiezza delle zone sottoposte alla responsabilità dei singoli Stati membri e alle attività dei pescherecci nelle loro zone territoriali. Sarebbe ad esempio ingiusto che alcuni paesi continuassero a pagare una quota sproporzionata del costo globale di applicazione della PCP in assenza di un aumento dei contributi finanziari da parte della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

---

**Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti**

(92/C 332/09)

Il Consiglio, in data 3 giugno 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Wick, in data 1° ottobre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 22 ottobre 1992, nel corso della 300ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato approva la proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni che seguono.

**2. Osservazioni di carattere generale**

2.1. La Comunità è dal 1988 parte contraente della Convenzione europea del 10 marzo 1976 sulla protezione degli animali negli allevamenti. In quanto tale deve far sì che

- la Convenzione venga recepita e applicata in maniera uniforme dagli Stati membri e,
- vengano trasposte nel diritto comunitario le raccomandazioni della Convenzione, nella misura in cui sono vincolanti.

Il Comitato constata che la proposta è in linea di massima conforme agli impegni della Comunità.

2.2. Il Comitato rimanda al suo parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio sulla firma della Convenzione <sup>(1)</sup>.

2.3. La Comunità ha già prodotto una legislazione settoriale o «verticale» — direttive proprie — a protezione delle galline ovaiole, dei suini e dei vitelli. Sarebbe stato in linea di principio più appropriato e corretto elaborare prima una legislazione globale od «orizzontale» — come nel caso della proposta in esame — e quindi, poggiando su questa, una legislazione verticale, onde evitare discrepanze tra legislazione orizzontale e legislazione verticale.

Il Comitato prende atto dell'intenzione della Commissione, che approva, di riesaminare in questo senso, dopo l'adozione della proposta, la legislazione verticale già emanata. Il Comitato è dell'avviso che esso debba essere consultato in merito ad eventuali nuove regolamentazioni.

2.4. Secondo il Comitato è più facile che insorgano problemi negli allevamenti a carattere intensivo. Ma esso constata che le disposizioni — conformemente alla Convenzione — per l'allevamento, la cura e la stabulazione degli animali, valgono in linea di massima per tutte le forme d'allevamento d'animali allevati per gli scopi agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2.5. Il Comitato condivide l'opinione della Commissione secondo la quale la Comunità ha facoltà d'adottare regolamentazioni più rigorose di quelle previste dalla Convenzione. Il Comitato appoggia l'intenzione di agire in questo senso dove appaia opportuno. Dato che la proposta — come la Convenzione — adotta disposizioni di principio e generali, possono risultare necessarie nella legislazione verticale che ne consegue disposizioni dettagliate, complementari e chiarificatrici.

2.6. La Convenzione dev'essere adottata integralmente e senza modifiche materiali di sorta dalle parti contraenti. Il Comitato fa notare che la proposta della Commissione non sembra tenerne conto in ogni punto. Esso raccomanda un riesame redazionale della proposta, esteso anche alle versioni del testo nelle varie lingue ufficiali della Comunità.

**3. Osservazioni di carattere particolare**

**3.1. Articolo 1, paragrafo 1**

Il Comitato esprime soddisfazione per il fatto che con la definizione di «norme minime» siano create regole minime uniformi da osservare allo stesso modo in tutti gli Stati membri. Ciò non esclude la possibilità per gli Stati membri di adottare regolamentazioni più avanzate.

**3.2. Articolo 1, paragrafo 2**

Va esaminata la possibilità di riformulare il paragrafo per delimitare con chiarezza il settore degli animali negli allevamenti rispetto alle disposizioni generali di protezione delle specie animali.

<sup>(1)</sup> GU n. C 204 del 30. 8. 1976, pag. 26.

### 3.3. *Articolo 2, paragrafo 3*

Stando alla definizione nella Convenzione, il testo andrebbe così riformulato:

« Sistema di allevamento intensivo: un metodo di allevamento con il quale gli animali sono custoditi in spazio insufficiente o in numero o in condizioni, o ancora con livelli di produzione tali che la loro salute ed il loro benessere dipende dall'assistenza frequente dell'uomo. »

Con quest'esempio il Comitato fa notare che la formulazione nella proposta della Commissione comporta anche modifiche sostanziali. Oltre alla necessaria revisione della convenzione europea, il Comitato ritiene opportuno che vengano adottate per gli allevamenti intensivi normative particolareggiate e più rigorose, tenendo anche conto dell'ambiente, e considerando i vari tipi di allevamenti intensivi in stalla o all'aperto.

### 3.4. *Articolo 8*

Sostituire nella versione tedesca il sostantivo « Stall » con il sostantivo « Unterbringungsort ».

### 3.5. *Articolo 11*

L'abbattimento dell'animale non deve comportare inutili sofferenze per l'animale in questione, né per gli « altri animali ». Nel caso degli « altri animali » ciò può

essere evitato solamente qualora questi non debbano assistere o sopportare l'abbattimento dell'animale in questione. Ciò andrebbe espresso chiaramente nella disposizione di applicazione.

### 3.6. *Articolo 13, in connessione con gli articoli 16 e 17*

Il Comitato constata che con la forma di procedura dei comitati proposta ci si allontana sostanzialmente dalle procedure sinora scelte a livello di disposizioni veterinarie. Non è prevista alcuna possibilità d'influenzare politicamente la definizione delle misure specifiche necessarie.

Le raccomandazioni che il comitato permanente deve elaborare ed altresì adottare per l'attuazione della Convenzione contengono — come dimostra il passato — requisiti per lo più dettagliati che rappresentano un onere in termini di concorrenza per gli interessati negli Stati membri. Va pertanto valutato con attenzione se ed in che misura la Comunità debba far proprie tali raccomandazioni. Di fronte a decisioni di tale importanza andrebbe offerta anche agli Stati membri facoltà di intervenire nel processo decisionale. La proposta in esame prevede tuttavia solamente una consultazione degli Stati membri. Il Comitato ritiene pertanto opportuna una decisione del Consiglio, o perlomeno una decisione al livello del comitato veterinario permanente.

Il Comitato ritiene che nel caso di importazioni da paesi terzi debba essere provato il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di modifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti**

(92/C 332/10)

Il Consiglio, in data 24 giugno 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Wick, in data 1° ottobre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 ottobre 1992, nel corso della 300ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato approva la proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni che seguono.

**2. Osservazioni**

2.1. La Comunità è parte contraente della Convenzione europea del 10 marzo 1976 e deve pertanto adottare il protocollo di modifica della Convenzione approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 15 novembre 1991.

2.2. Il Comitato esprime soddisfazione per le modifiche previste, basate sulle esperienze raccolte nel frattempo, in particolare

— il fatto che si debba tener conto delle possibili misure biotecnologiche a livello d'allevamento,

— nell'ambito degli schemi d'allevamento vanno evitati danni o sofferenze dovuti alla modifica del fenotipo o del genotipo dell'animale in questione,

— il divieto di somministrare sostanze non autorizzate per l'alimentazione animale,

— l'obbligo per le aziende agricole di affidare la macellazione a personale competente.

2.3. Il Comitato constata che il contenuto del protocollo di modifica è già stato utilizzato nella proposta di direttiva del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti presentata dalla Commissione [doc. COM(92) 192 def.]. Si rimanda pertanto al parere in merito a tale proposta di direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3687/91 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>**

(92/C 332/11)

Il Consiglio, in data 24 giugno 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Silva, in data 5 ottobre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 22 ottobre 1992, nel corso della 300<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

## 1. Introduzione

1.1. La proposta di regolamento in esame è diretta a modificare le disposizioni regolamentari relative all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca ed alla tariffa doganale comune in modo da individuare separatamente in quei regolamenti del Consiglio il « surimi » e le « preparazioni di surimi ».

1.2. Gli scarsi dati disponibili dimostrano che la Comunità è un importatore netto di tali prodotti; le importazioni provenienti dagli USA, Giappone e Corea principalmente, si stimano tra le 15 000 e le 20 000

tonnellate all'anno. L'industria trasformatrice comunitaria non è ancora riuscita a produrre un surimi di qualità ed utilizza la materia prima importata per produrre preparazioni a base di surimi.

1.3. Tenendo conto dell'aumento del consumo e della produzione, tanto comunitaria che internazionale, di tali prodotti a base di pesce, la proposta di regolamento intende creare le condizioni per migliorare la conoscenza e il controllo del loro commercio e della tendenza dei prezzi nel mercato.

## 2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato approva la proposta di regolamento in esame.

<sup>(1)</sup> GU n. C 158 del 25. 6. 1992, pag. 21.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Susanne TIEMANN

**Parere sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune<sup>(1)</sup>**

(92/C 332/12)

Il Consiglio, in data 27 luglio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Schnieders, in data 1° ottobre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 ottobre 1992, nel corso della 300ª sessione plenaria, il seguente parere.

**Premessa**

- Con la proposta in esame la Commissione intende sopprimere il sistema dello switch-over (trasformazione dei divari positivi fissi) e gli ICM.
- I tassi di conversione agricoli vanno mantenuti e adeguati rapidamente a nuovi tassi centrali.
- Ciò comporterà probabilmente nuove variazioni dei prezzi negli Stati membri: ribassi nel caso di rivalutazioni e rincari nel caso di svalutazioni.
- Una possibilità di compensazione è prevista solo nel caso che le flessioni dei prezzi e dei redditi superino il 2%. Lo smantellamento dovrà procedere a un ritmo del 2% annuo.
- Viene inoltre ampliato l'impiego dell'ECU nel settore agricolo.

**Osservazioni di carattere generale**

Il Comitato approva la proposta di regolamento con le seguenti riserve. Esso lamenta anzitutto che la Commissione abbia presentato con notevole ritardo una proposta che dovrà entrare in vigore sin dal 1° gennaio 1993.

1. Essenzialmente la realizzazione del mercato interno dovrebbe comportare una maggiore stabilità dei tassi di cambio nell'ambito della Comunità europea.

I recenti sviluppi sui mercati monetari mostrano che lo SME e le monete reciprocamente legate nel suo ambito risentono in maniera diversa delle influenze interne ed

esterne (forte cedimento del dollaro). Il completamento del mercato interno non segnerà necessariamente la fine delle oscillazioni valutarie.

2. La Commissione delle Comunità europee conferma quest'idea in quanto dichiara che anche dopo la creazione del mercato interno sarà necessario un sistema di compensazioni.

Con l'eliminazione degli attuali ICM e del cosiddetto switch-over si riprodurrà il fenomeno delle diminuzioni dei prezzi e degli aiuti innescate dalle rivalutazioni.

Nella sua forma attuale la proposta della Commissione rischierebbe quindi di penalizzare i produttori dei paesi la cui moneta si è rivalutata qualora non si prevedessero compensazioni adeguate.

3. In relazione all'aiuto compensativo il Comitato invita pertanto la Commissione ad abbassare la soglia di sensibilità fissata a 2 punti percentuali e a ripartire il pagamento sull'arco di un anno.

4. In avvenire le decisioni che finora incombevano al Consiglio dovrebbero essere prese dalla Commissione con la procedura del Comitato di gestione. Il Comitato auspica che le decisioni d'importanza politica rimangano di competenza del Consiglio.

5. Il Comitato invita la Commissione a presentare proposte che impediscano che le compensazioni e gli aiuti debbano essere ridotti in misura ingiustificata.

6. Il Comitato chiede pertanto che la Commissione proceda a un nuovo riesame dei termini che saranno fissati in avvenire per il riallineamento.

<sup>(1)</sup> GU n. C 188 del 25. 7. 1992, pag. 23.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

## Parere sulle PMI ed artigianato

(92/C 332/13)

Il Comitato economico e sociale, in data 26 marzo 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 20, quarto capoverso, del regolamento interno, di elaborare il parere in merito a PMI ed artigianato.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Schleyer, in data 30 settembre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 22 ottobre 1992, nel corso della 300<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

### 1. Introduzione

1.1. Il Consiglio ha adottato in data 27 maggio 1991 una risoluzione concernente il programma d'azione per le piccole e medie imprese (PMI), ivi comprese le imprese dell'artigianato<sup>(1)</sup>.

1.1.1. Il Consiglio, facendo riferimento alla decisione 89/490/CEE del 28 luglio 1989<sup>(2)</sup>, ribadisce la volontà comune d'effettuare progressi concreti ed efficaci nel settore della politica per le PMI, e sottolinea la necessità di tener conto delle raccomandazioni finali della conferenza europea sull'artigianato e le piccole imprese (svoltasi il 12 e 13 ottobre 1990 ad Avignone — cfr. Euro-Info 46/92/IT, gen/feb 1992, pag. 5. I documenti della conferenza sono stati editi in una raccolta presentata a tutte le organizzazioni nazionali ed europee dell'artigianato che hanno partecipato alla conferenza d'Avignone. Conferenza europea sull'artigianato. Il Comitato fa tuttavia presente che non tutte le categorie socioeconomiche in esso rappresentate hanno avuto la possibilità di partecipare alla conferenza e che la Commissione non ha ancora pubblicato gli atti della Conferenza.

1.2. Con il parere d'iniziativa il Comitato intende incitare la Commissione ad attuare la risoluzione del Consiglio. Frattanto, nella prospettiva della revisione, prevista per la seconda metà del 1992, del programma d'azione per le PMI, che termina nel 1993<sup>(3)</sup>, si dovrebbero elaborare le linee direttrici della futura struttura della politica comunitaria per le piccole e medie imprese, tenendo particolarmente conto dello sviluppo economico e sociale dell'artigianato.

1.3. Il Comitato ha già evidenziato in numerosi pareri l'importanza delle PMI per l'economia e la società della Comunità. In essi è stato costantemente ribadito l'interesse d'una partecipazione degli interlocutori sociali allo sviluppo di una politica comunitaria a favore delle PMI e si incoraggiava la Commissione a tener

conto dei problemi specifici di particolari settori, oltre che dell'aspetto delle dimensioni aziendali. Il Comitato riprende tali raccomandazioni nel presente parere d'iniziativa estendendone la portata al settore dell'artigianato.

1.3.1. Il presente parere d'iniziativa poggia sulla seconda relazione della Commissione sull'attuazione della decisione del Consiglio del 28 giugno 1989 (anno 1991)<sup>(4)</sup> e sulla prima relazione della Commissione concernente i diversi programmi comunitari non coperti dalla decisione del Consiglio, nella misura in cui interessino le PMI e l'artigianato<sup>(5)</sup> (la relazione riguarda il periodo luglio 1989-dicembre 1990), nonché sulla Risoluzione del Consiglio del 17 giugno 1992 relativa alle misure comunitarie di sostegno per le imprese, in particolare le PMI, e le imprese artigianali<sup>(6)</sup>.

### 2. Breve cronistoria della politica comunitaria a favore delle PMI e dell'artigianato

2.1. Il Trattato di Roma non contempla una politica comunitaria a favore delle imprese. Questa venne sviluppata solo a partire dagli anni '80 sulla scia dell'attuazione del Libro bianco sul mercato interno e dell'elaborazione di nuove politiche comunitarie, con l'obiettivo di creare condizioni quadro favorevoli per le imprese della Comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà, garantendo nel contempo alle PMI pari possibilità nel mercato interno.

2.2. Questa politica ottenne una base giuridica e finanziaria (1990-1993: 110 MECU) nel 1986, con il primo programma d'azione a favore delle PMI<sup>(7)</sup> dal quale venne elaborata nel 1990, con decisione del Consiglio<sup>(8)</sup>, la politica a favore delle imprese della Comunità. Tale decisione era stata preceduta da:

— un «Anno europeo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato» (1983),

(1) GU n. C 146 del 5. 6. 1991, pag. 3.

(2) GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 33.

(3) GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 1.

(4) Doc. SEC(92) 764 def. del 14. 4. 1992.

(5) Doc. SEC(92) 704 del 26. 5. 1992.

(6) GU n. C 178 del 15. 7. 1992.

(7) GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 1.

(8) GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 33.

- la costituzione dell'intergruppo per le piccole e medie imprese nel Parlamento europeo (1984),
- la designazione di un Commissario con competenza in materia di « Politica a favore delle piccole e medie imprese » (1986),
- l'istituzione d'una task force PMI nella Commissione (1986),
- il « programma d'azione a favore delle piccole e medie imprese » (decisione del Consiglio del 3 novembre 1986), nonché,
- l'istituzione della Direzione generale XXIII, « Politica delle imprese commercio, turismo ed economia sociale » (1989).

2.3. Nel giugno 1991 il Consiglio ha adottato, col titolo « Una nuova dimensione per le PMI »<sup>(1)</sup> le linee direttrici attuali per la politica europea a favore delle PMI aumentandone di 25 MECU il quadro finanziario per portarlo a 135 MECU.

2.4. La politica a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigianali resta anzitutto compito degli Stati membri, anche dopo il Trattato di Maastricht sull'Unione europea (TUE). Ma, conformemente all'articolo 130 di tale Trattato, la Comunità promuove nell'ambito di mercati aperti ed orientati alla concorrenza un ambiente favorevole alle PMI. Quest'obiettivo fondamentale dev'essere perseguito dalla Comunità anche nel contesto della politica della ricerca e dello sviluppo tecnologico (come indica l'articolo 130F del TUE), in quello della convergenza delle politiche degli Stati membri nonché in quello della politica europea di coesione (come indica l'articolo 130A del TUE). Nel campo della politica sociale, le direttive CEE non dovrebbero imporre vincoli amministrativi, finanziari o giuridici di natura tale da ostacolare la creazione di piccole e medie imprese (articolo 118 A del TUE nonché articolo 2, paragrafo 2, del protocollo sulla politica sociale dell'Unione europea, siglato nell'ambito del Trattato di Maastricht da undici Stati membri). Nel fissare le prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, i dipendenti delle piccole e medie imprese non debbono essere oggetto di discriminazioni ingiustificate. (Dichiarazione delle parti contraenti relativa all'articolo 2, paragrafo 2<sup>(2)</sup>, del Protocollo sulla politica sociale accluso al Trattato). Il Comitato può al momento solo prendere atto della scelta del citato Trattato sull'Unione europea come base giuridica, e si riserva d'intervenire in materia con un parere particolareggiato.

2.5. Concetto, struttura, capacità di prestazione e condizioni quadro dell'artigianato hanno caratteristiche assai differenti nei vari Stati membri. Questo dato di partenza ha spinto la prima conferenza europea sull'artigianato, tenuta ad Avignone, a definire misure comunitarie a favore dell'artigianato europeo, nella fattispecie nei settori del diritto di stabilimento e della libera

prestazione dei servizi, della formazione professionale iniziale e permanente, dell'accesso alle nuove tecnologie ed al loro impiego, dell'accesso ai nuovi mercati nonché della migliore conoscenza del contesto europeo delle imprese artigianali.

2.6. La « Risoluzione sul programma d'azione per le piccole e le medie imprese, ivi comprese le imprese artigianali »<sup>(3)</sup>, presentata dalla presidenza lussemburghese ed adottata all'unanimità dal Consiglio il 27 maggio 1991, nonché le conclusioni e le raccomandazioni della conferenza d'Avignone costituiscono la cornice globale del primo programma d'azione comunitario specifico per il miglioramento delle condizioni-quadro delle imprese artigianali e delle piccole imprese<sup>(4)</sup>.

2.6.1. Il programma d'azione comprende otto settori tematici ed è volto a permettere alle piccole imprese ed alle imprese artigianali un migliore accesso a tutte le misure comunitarie. Vengono favoriti i contatti tra associazioni di categoria, in modo che queste scambino tra loro informazioni, collaborino e possano connettersi reciprocamente. Vengono incoraggiate la collaborazione tra imprese artigianali e piccole imprese, soprattutto nelle regioni frontaliere, e le misure per il miglioramento del livello di gestione aziendale. Il programma d'azione si trova in fase di valutazione. I primi risultati sono attesi per la fine dell'anno.

2.7. Il programma completerà la gamma di misure esistenti, alle quali possono già ora ricorrere le PMI e le imprese artigianali nei seguenti settori: Informazione (Centri Euro-Info), Cooperazione (BRE, BC-Net, Euro-partenariat, Interprise); formazione professionale iniziale e permanente (Force, Euroform, Lingua, Sesam) e sviluppo tecnologico (Brite/Euram, Value, Sprint, Craft). Il Consiglio europeo di Lisbona ha inoltre chiesto al Consiglio di favorire una più intensa partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi comunitari nei settori ricerca ed innovazione<sup>(5)</sup>.

### 3. Le PMI e l'artigianato nell'economia generale

#### a) PMI

3.1. Il ruolo centrale delle PMI come fattore sociale ed economico nella Comunità si evince non solo dalla loro notevole quota di produzione e di occupazione, ma anche dalle loro notevoli prestazioni, in proporzione, nella creazione e nel mantenimento dei posti lavoro, nell'utilizzazione pratica delle innovazioni e nella flessibilità dell'adeguamento alla dinamica dei mercati. Le PMI sono d'importanza fondamentale anche per lo sviluppo regionale.

<sup>(3)</sup> GU n. C 146 del 5. 6. 1991, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. C 334 e S 245 del 28. 12. 1991.

<sup>(5)</sup> Commissione, Rappresentanza nella Repubblica federale di Germania, EG-Nachrichten n. 7 del 1. 7. 1992, Consiglio europeo, Lisbona, 26/27. 6. 1992, Conclusioni della Presidenza, Bonn, 1. 7. 1992, Punto C 3.4.

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 32.

<sup>(2)</sup> Consiglio/Commissione, Trattato sull'Unione europea, Lussemburgo 1992.

3.2. La creazione di condizioni-quadro favorevoli per il rafforzamento della capacità concorrenziale delle piccole e medie imprese rientra tra gli obiettivi politici prioritari della Comunità nella prospettiva del prossimo completamento del mercato interno e dell'approfondimento dell'integrazione europea <sup>(1)</sup>.

3.3. Nel 1988, il numero complessivo delle imprese nella Comunità dei Dodici (produzione agricola di base esclusa) era di 11,6 milioni con 80,7 milioni d'occupati. Il 92% di tali imprese era rappresentato da piccole imprese di dimensioni minime o «microimprese» (0-9 occupati) ed il 7,9% da piccole imprese (10-99 occupati) o medie imprese (100-499 occupati). La quota d'occupazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese era del 29% e del 41% rispettivamente, la loro quota di giro d'affari del 22% e del 48,5% rispettivamente. La dimensione aziendale media nella Comunità era di 7 occupati per impresa. Gli Stati comunitari del Nord erano caratterizzati da una quota relativamente alta di piccole e medie imprese, quelli del Sud da una notevole quota di microimprese <sup>(2)</sup>.

#### b) Artigianato

3.4. Non esiste alcuna definizione riconosciuta da tutti delle microimprese e delle piccole e medie imprese; il Comitato ritiene — in accordo con la Commissione — che tale definizione non sia neppure necessaria [Si veda la relazione della Commissione al Consiglio circa la definizione di PMI, SEC(92) 351 def. del 29 aprile 1992, pag. 2: «Una definizione assoluta per le PMI non può esistere. La questione della definizione giusta ha senso solo in un contesto definito, allorché per una determinata misura, si debba delimitare un gruppo d'impresa in base alla «grandezza» rispetto ad altre. I criteri in base ai quali si differenzia dipendono ovviamente dall'obiettivo che ci si è posti »]. Paesi ed istituzioni diversi utilizzano definizioni che differiscono tra loro; la molteplicità delle definizioni traspare altresì nelle diverse misure comunitarie a favore delle PMI <sup>(3)</sup>.

3.5. Nonostante l'artigianato non venga trattato separatamente nello studio statistico «Enterprises in Europe», si può ritenere che esso copre una notevolissima parte delle microimprese e gran parte delle piccole e medie imprese. Nella CEE sono presenti dai 3,9 milioni ai 5 milioni di imprese artigianali.

3.6. La dimensione dell'impresa, il numero dei dipendenti ed il volume d'affari sono solo in parte parametri adatti per differenziare l'artigianato dalle microimprese

e dalle piccole e medie imprese. Ad esempio nella Repubblica federale di Germania vi sono imprese artigianali con 350 o più occupati, ma anche imprese industriali con meno di dieci occupati. Qui la situazione giuridica tedesca si differenzia ad esempio da quella francese e da quella italiana, dove un'impresa artigianale è limitata per legge ad una grandezza aziendale prestabilita. Qualora il numero d'occupati predefinito venga superato, l'impresa viene automaticamente a far parte dell'industria. Nel Lussemburgo al contrario non esiste alcun limite di grandezza aziendale per l'artigianato. L'artigianato deve la sua reputazione di qualità a prestazioni individuali, effettuate per i consumatori privati, ma anche per l'industria, il commercio ed il settore pubblico. L'artigianato utilizza anche le tecniche di produzione e distribuzione ed i procedimenti più moderni (NC/CNC, tecnica CAD/CAM, elaborazione dati, Marketing, ecc.) Altre caratteristiche generali delle imprese artigianali sono:

- identità tra proprietà e direzione,
- stretto legame tra famiglia ed impresa,
- autonomia giuridica e finanziaria rispetto alle grandi imprese,
- collaborazione eminentemente a titolo personale del proprietario alle attività dell'impresa,
- quota relativamente alta di personale specializzato, di formazione artigianale, rispetto al numero totale dei dipendenti,
- produzione ad elevato coefficiente di manodopera anche se in numerosi casi le imprese si avvolgono di tecnologie di punta,
- carenza di capitale e in numerosi casi finanziamento tramite capitale proprio, per le difficoltà di raccogliere capitali esterni o a rischio,
- preponderanza delle produzioni su misura o su ordinazione.

3.7. Il tentativo di definire in modo uniforme l'artigianato a livello comunitario e di rilevarlo statisticamente non è sinora riuscito, o lo è solo parzialmente, a causa dell'eterogeneità di questa categoria economica (artigianato del settore produttivo, artigianato dei servizi, artigianato artistico, artigianato a livello di subforniture industriali, funzioni commerciali dell'artigianato, molteplicità e diversità delle attività artigiane).

3.8. Nonostante le profonde differenze tra Stati membri in termini di definizioni e profili professionali dell'artigianato, i requisiti posti per la pratica dell'artigianato come attività autonoma, i sistemi di formazione e l'organizzazione professionale di categoria presentano determinati valori intrinseci comuni a livello europeo. Tra questi vi sono il significato dell'artigianato per l'economia europea; il suo ruolo di vettore della cultura europea; l'importanza della qualificazione professionale ed in particolare della formazione professionale duale per il mantenimento delle capacità produttive e concorrenziali e per l'ulteriore sviluppo del settore; i molteplici compiti dei quali l'artigianato deve farsi carico, soprat-

<sup>(1)</sup> Doc. COM(92) 2000 del 11. 2. 1992.

<sup>(2)</sup> Enterprises in Europe (Preliminary Version), EUROSTAT/DG XXIII, May 1992, pagg. 2 e seguenti. Le microimprese e le piccole e le medie imprese sono catalogate nei settori da 1 a 8 della classificazione NACE.

<sup>(3)</sup> Si veda doc. SEC(92) 351 def. del 29. 4. 1992.

tutto a livello di protezione dell'ambiente e dei consumatori, di miglioramento della tutela sanitaria, di distribuzione dell'energia, di trasposizione di nuove tecnologie e norme nel mondo del lavoro, nonché a livello di configurazione d'uno spazio vitale umano.

3.9. Le imprese artigianali sono di grande importanza per gli equilibri tra economia locale, regionale e nazionale, dato che possono adeguare la produzione alla domanda, spesso fortemente connesse a circostanze culturali, e coprono inoltre necessità specifiche sui mercati locali, regionali o sovraregionali. Per l'industria, i suoi prodotti ed i suoi impianti di produzione, l'artigianato è un partner indispensabile per lavori di fornitura, fabbricazione, montaggio, manutenzione e sviluppo. In un'ottica economica globale le imprese artigianali offrono un notevole contributo alla molteplicità dell'offerta di beni e servizi. L'artigianato è inoltre un datore di lavoro significativo che crea nuovi posti di lavoro. Esso riveste grande importanza anche nel settore della formazione professionale iniziale e permanente, per lo sviluppo di forme e condizioni di lavoro più umane ed al passo coi tempi, nonché a livello di sistemi di gestione cooperativi. Le imprese artigianali danno un contributo importante alla stabilità sociale ed aprono la strada dell'autonomia ai dirigenti ed ai lavoratori qualificati.

3.10. L'apertura dei mercati e l'approfondimento dell'integrazione europea hanno effetti anche sulle PMI e sulle imprese artigianali, effetti che tuttavia registrano intensità differenti a seconda delle regioni e dei settori artigianali interessati. L'ampliamento delle possibilità di sbocco e di approvvigionamento, le possibilità offerte dalla subfornitura in seguito alla diminuzione del grado di fabbricazione nell'industria e la possibilità di assumere lavoratori specializzati o giovani lavoratori provenienti da altri Stati membri sono controbilanciati soprattutto dalla sfida e dai rischi rappresentati da una concorrenza più dura e dai processi d'adeguamento strutturale. Solamente un modesto numero d'imprese artigianali è risultato sinora direttamente attivo a livello transfrontaliero, ma c'è da attendersi che un numero crescente di nuove imprese s'inscriva nelle file degli esportatori dinamici di beni e servizi, onde poter conseguire successo economico anche nelle nuove condizioni del mercato interno europeo; a questo risultato giungono tra l'altro le richieste effettuate dalle camere artigianali tedesche delle regioni di confine. Il Comitato deplora il fatto che le disposizioni transitorie per l'IVA a partire dal 1° gennaio 1993 colpiscano amministrativamente le PMI con pesanti oneri, creando così un ulteriore ostacolo all'attività transfrontaliera di tali imprese.

3.11. L'apertura dei mercati è una condizione indispensabile per la dinamica d'una regolamentazione della concorrenza. Tale apertura sarà possibile solamente qualora tutte le imprese ottengano pari possibilità iniziali, a prescindere dalla loro dimensione. Un contributo importante in questo ambito può essere offerto da una

politica comunitaria delle imprese che tenga conto nel contempo delle necessità specifiche delle PMI e dell'artigianato e della dimensione sociale del mercato interno.

#### 4. Requisiti d'una politica comunitaria per le PMI, che tenga particolarmente conto dell'artigianato

##### a) Condizioni generali

4.1. Il Comitato prende nota del fatto che già esiste la struttura di base per la futura politica europea a favore delle PMI che tenga conto in particolare dell'artigianato. La sua configurazione nei dettagli dev'essere consolidata politicamente e celermente concretata, rispettando i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

4.1.1. Il Comitato ritiene che la Commissione, per ciascuna proposta di legislazione comunitaria, dovrebbe indicare in che cosa consista il carattere transfrontaliero dell'azione e per qual ragione tale misura non possa essere adottata a livello di Stati membri, Länder o regioni oppure della stessa economia. Un approfondimento in tal senso della scheda di valutazione dell'impatto potrebbe, secondo il Comitato, rappresentare una procedura adatta per applicare il principio di sussidiarietà.

4.1.2. In tale contesto è necessaria anche una più intensa concertazione circa le misure comunitarie di sostegno alle PMI tra la CE e le autorità competenti degli Stati membri. Il Comitato approva quindi il progetto del governo del Regno Unito di organizzare nell'ottobre 1992, a Birmingham, una conferenza per trovare i mezzi atti a migliorare la coerenza tra politiche comunitarie e politiche nazionali.

4.1.3. Per far sì che la politica europea a favore delle imprese sia più vicina alla realtà, le principali organizzazioni europee delle PMI e dell'artigianato e le organizzazioni dei lavoratori debbono partecipare a tutti gli organi consultivi che concernono le PMI. Il Comitato ribadisce in tale contesto la necessità, a livello di sviluppo d'azioni comunitarie, d'avviare — ove possibile sin dall'inizio — un'audizione globale delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Chiede alla Commissione di ricorrere maggiormente alla « procedura del Libro verde » per offrire a tutti gli ambienti interessati la possibilità di chiarire le loro intenzioni prima che vengano presentate proposte legislative. Il Comitato ritiene inoltre opportuno far partecipare le principali organizzazioni europee delle PMI alla scelta delle proposte per la procedura di valutazione d'impatto.

4.1.4. La partecipazione al dialogo sociale ed alle consultazioni sociali dell'artigianato europeo in qualità d'interlocutore con pari diritti risulta inoltre una necessità prioritaria, visto il rafforzamento delle competenze della Commissione in materia di regolamentazione della politica sociale e i migliorati diritti di partecipazione degli interlocutori sociali europei.

4.2. Il Comitato ribadisce che la politica comunitaria per le PMI deve divenire parte integrante delle politiche

comunitarie e reputa necessario che la DG XXIII, in quanto protettrice degli interessi delle PMI tra i servizi della Commissione, venga consultata sistematicamente in merito a tutte le politiche comunitarie che interessano le piccole e medie imprese, ed ottenga a tale scopo la necessaria dotazione in materia di personale.

4.2.1. Si tratta, nella fase successiva a Maastricht e nell'ambito del coordinamento giuridico da parte della DG XXIII, soprattutto dei seguenti aspetti, che il Comitato ha in parte esaminato nei pareri sulla politica industriale europea<sup>(1)</sup>: creare una legislazione nei campi economico, tributario e concorrenziale che sia trasparente e favorevole alle PMI; tener conto con coerenza degli interessi delle PMI e dell'artigianato nei settori della politica sociale, della formazione professionale, della protezione dei consumatori e delle politiche sanitarie, ambientali e di RST, nonché nella creazione di reti d'infrastrutture transeuropee; intervenire con coerenza contro qualsiasi distorsione della concorrenza o sovraregolamentazione. Il Comitato sottolinea, tuttavia, che a livello di valutazione dell'impatto è necessario muoversi con cautela tra limitare gli oneri amministrativi e tener conto dei giustificati interessi ambientali e socio-politici, e ricorda che la necessaria flessibilità delle imprese non deve mettere in causa il livello di protezione sociale dei lavoratori.

4.2.1.1. Per le PMI e l'artigianato la questione della capacità concorrenziale nello spazio economico europeo riguarda soprattutto il fatto che gli oneri amministrativi ed i costi in materia di capitale e personale debbono essere sopportabili tanto al momento della fondazione dell'impresa come sul lungo periodo. Il Comitato attende impulsi in proposito anche dal cosiddetto rapporto Sutherland, che verrà probabilmente presentato nell'autunno 1992 con il titolo provvisorio «Il mercato interno della Comunità dopo il 1992».

4.3. Per rispondere alle sfide che le PMI dovranno affrontare nella fase d'approfondimento dell'integrazione europea, è necessario, secondo il Comitato, migliorare qualitativamente il programma d'azione per le PMI, tenendo in particolare conto le necessità dell'artigianato e di altri settori specifici, nonché delle persone occupate in tali settori economici.

4.3.1. Il Comitato chiede alla Commissione d'iniziare senza indugi i lavori preparatori, onde poter sottoporre proposte in tal senso al Consiglio entro la fine del 1992, e chiede al Parlamento europeo ed al Consiglio di predisporre mezzi finanziari sufficienti per portare avanti il programma d'azione. Il Comitato conta sul fatto che il nuovo programma d'azione verrà elaborato in accordo con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.

4.3.2. Si iniziò a tener conto degli interessi specifici dell'artigianato nell'ambito della politica europea per le PMI con il varo del programma d'azione per le piccole imprese e le imprese artigianali. Il Comitato

ricorda tuttavia che saranno necessari ancora molti sforzi per tradurre in azioni comunitarie le conclusioni della conferenza d'Avignone.

4.3.3. Il Comitato ritiene che, analogamente a quanto avviene per i settori del commercio, del turismo e degli affari sociali, si dovrebbe creare per l'artigianato europeo una struttura propria nell'ambito della Direzione generale XXIII, istituendo una divisione artigianato dotata dei fondi e del personale necessario ed in grado di fungere anche da interlocutore delle organizzazioni dei lavoratori del settore artigianale. Ciò corrisponde a quanto richiesto dalla Conferenza d'Avignone e dal Consiglio nella Risoluzione del giugno 1991. Solo in tal modo, si può, secondo il Comitato, garantire che il primo programma d'azione per le imprese artigianali venga rapidamente realizzato e ulteriormente sviluppato, e che entro la fine del 1993 possa aver luogo una seconda conferenza sull'artigianato<sup>(2)</sup>. Il Comitato chiede all'autorità di bilancio di prevedere già i mezzi finanziari nel bilancio 1993.

4.3.3.1. Il Comitato chiede inoltre alla Commissione di garantire che tutte le categorie sociali rappresentate nel proprio ambito partecipino alla conferenza che esaminerà il seguito di quella di Avignone. Il Comitato ha sottolineato a più riprese, soprattutto nella prospettiva della rappresentanza comune degli interessi dei lavoratori nelle imprese, che la partecipazione dei lavoratori a determinate decisioni concernenti le imprese e le condizioni sociali è una premessa importante per lo sviluppo d'una società democratica.

4.4. Il Comitato appoggia l'iniziativa della Commissione intesa a facilitare, garantire ed accelerare il processo d'adeguamento strutturale dell'economia nell'ambito della sua impostazione orizzontale e della politica industriale<sup>(3)</sup>. Secondo il Comitato debbono essere create, tramite una configurazione di tutte le politiche comunitarie che tenga nel debito conto le piccole e medie imprese, condizioni stabili affinché queste e l'artigianato possano rimanere concorrenziali nel quadro del mercato interno europeo. Si tratta di conseguire un rapporto equilibrato tra micro-piccole, medie e grandi imprese, per mantenere in tal modo una struttura imprenditoriale globale differenziata in termini di dimensione.

4.4.1. In tale contesto il Comitato esprime soddisfazione per il progetto della Commissione di delimitare in maniera più corretta le imprese interessate dalle varie azioni comunitarie, ed in particolare di sostenere le piccole imprese o di permettere loro d'accedere in maniera privilegiata alle misure comunitarie<sup>(4)</sup>. Il Comitato appoggia altresì l'intenzione della Commis-

<sup>(2)</sup> Dichiarazione della Commissione alla riunione del Consiglio del 29 aprile 1991, Politica imprenditoriale: Una nuova dimensione per le piccole e medie imprese — direttive per le piccole imprese e le imprese aziendali, versione tedesca: DG XXIII/353/91-DE, pag. 4

<sup>(3)</sup> Doc. COM(90) 556 def. del 16. 11. 1990.

<sup>(4)</sup> Doc. SEC 92/351 def. del 28. 4. 1992.

<sup>(1)</sup> GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 46 — pag. 101.

sione di basarsi in futuro, per la definizione delle PMI, su di una combinazione di numero di dipendenti, volume d'affari, totali del bilancio ed autonomia.

4.4.2. Il Comitato ricorda nel contempo la necessità di compensare in tutte le politiche, nella misura del possibile, gli svantaggi che le ridotte dimensioni delle PMI comportano. Nel mercato interno ciò riveste carattere di particolare urgenza, dato che con l'apertura dei confini si approfondiranno ancor più le distorsioni di concorrenza. Il Comitato chiede in tale contesto alla Commissione di utilizzare pienamente gli attuali strumenti di controllo degli aiuti e di valutare con attenzione, sorvegliare in modo costante e rendere più trasparenti le misure di sostegno nazionali.

4.4.2.1. Il Comitato ritiene positiva in tale ambito la pubblicazione delle linee direttrici per l'assegnazione di aiuti statali alle piccole e medie imprese. Tali linee direttrici contengono per la prima volta disposizioni che definiscono il concetto di PMI per scopi di aiuto pubblico, ed elencano le modalità ed i livelli di aiuto che gli Stati membri possono accordare alle piccole e medie imprese. Le disposizioni sugli aiuti all'investimento si basano sul postulato che gli aiuti assegnati nelle regioni centrali e strutturalmente più forti della Comunità non debbono contrastare gli aiuti concessi nelle regioni periferiche, strutturalmente più deboli. Il Comitato ribadisce che in tal modo si può creare un equilibrio tra politica a favore delle piccole e medie imprese e coesione economica e sociale<sup>(1)</sup>.

4.5. Le possibilità concorrenziali delle PMI e dell'artigianato nel mercato interno della Comunità debbono essere favorite tramite una legislazione quadro comunitaria appropriata ed affidabile. Affinché le imprese artigianali possano operare a livello transfrontaliero nella Comunità condizioni giuridiche quadro comparabili tra gli Stati membri hanno un'importanza decisiva. La Comunità ha compiuto nel campo del ravvicinamento delle legislazioni evidenti progressi, ma è necessaria tutta una serie di ulteriori misure, non per ultimo nel settore del diritto sociale e della protezione della proprietà intellettuale e commerciale.

4.5.1. Misure efficaci sarebbero, ad esempio, l'introduzione, in tutta l'Europa, del riservato dominio nella fornitura transfrontaliera di merci, nonché la fissazione di norme per la cessione ed il trasferimento d'impresa (o parti d'impresa). Si chiede alla Commissione di far partecipare il Comitato alla prevista conferenza del secondo semestre 1992 sul tema cessione e trasferimento della proprietà delle imprese. Il Comitato ritiene inoltre che a livello comunitario sarebbe auspicabile giungere ad una regolamentazione dei «piccoli» brevetti. Tale protezione giuridica, che già esiste in alcuni Stati membri, consente soprattutto alle PMI di proteggere una nuova scoperta, per un periodo di tempo determinato, con relativa semplicità ed a basso costo. Il Comitato

invita quindi la Commissione ad avanzare proposte in materia.

4.5.2. Il Comitato chiede inoltre alla Commissione di affrontare, nel rapporto annuale sulla semplificazione amministrativa<sup>(2)</sup>, anche i problemi sinora irrisolti dello smantellamento degli ostacoli burocratici nelle attività transfrontaliere delle imprese.

4.6. Il Comitato ritiene urgentemente necessaria la creazione d'un'accademia europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese per l'elaborazione d'ulteriori conoscenze sulle PMI e sull'artigianato, e disporre di un'istituzione per la formazione permanente. Il suo compito consisterebbe, da un lato, nel migliorare la definizione d'una politica comunitaria a favore delle PMI e dell'artigianato, dando in tale contesto una cornice istituzionale alla cooperazione europea nel settore della ricerca e del trasferimento delle conoscenze scientifiche, e, dall'altro, nel migliorare la qualificazione degli imprenditori, dei dirigenti e dei collaboratori delle imprese. Essa dovrebbe servire in *primo* luogo come centrale per lo scambio d'informazioni ed il coordinamento delle organizzazioni nazionali delle PMI e dell'artigianato a livello europeo. Ciò faciliterebbe e completerebbe al tempo stesso il lavoro dell'osservatorio europeo per le PMI<sup>(3)</sup>. In tale contesto il Comitato ricorda la necessità di far partecipare in maniera adeguata le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate agli organi amministrativi dell'accademia europea.

4.6.1. Il Comitato chiede alla Commissione di intensificare i lavori, soprattutto per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza nel settore dell'artigianato. Alcuni possibili esempi di misure utili:

- L'elaborazione d'un inventario di quanto l'artigianato rappresenta nei singoli Stati membri. L'esempio concreto di una trasparenza sufficiente delle strutture organizzative e dei possibili interlocutori negli Stati membri della Comunità sarà data dalla pubblicazione nel 1993 di un «Who is who». Secondo il Comitato, compito dell'osservatorio europeo per le PMI sarebbe, tra l'altro, quello di diffondere annualmente un rapporto sulla situazione e sulle prospettive dell'artigianato nella Comunità, avvalendosi del sistema d'informazioni statistiche attualmente in fase d'istituzione.
- Il miglioramento dei dati statistici sull'artigianato. Il Comitato suggerisce che si avviino, anche nel settore dell'artigianato, in collaborazione con Eurostat e gli istituti statistici degli Stati membri, indagini pilota, analoghe alle rilevazioni statistiche realizzate nei settori del commercio, del turismo, degli affari sociali e dei servizi. Onde non provocare alcun onere amministrativo per le imprese, si dovrebbero utilizzare statistiche «secondarie», vale a dire elaborate sulla base di statistiche raccolte per altri scopi. Si potrebbe pensare in tale contesto, tra l'altro, ad un'ulteriore analisi dei dati a disposizione degli Stati

<sup>(1)</sup> GU n. C 213 del 19. 8. 1992 — Quadri comunitari per gli aiuti stabili alle PMI (trad. provv. in mancanza della GU).

<sup>(2)</sup> GU n. L 141 del 2. 6. 1990, pag. 55.

<sup>(3)</sup> GU n. C 208 del 9. 8. 1991, pag. 22.

membri e delle organizzazioni artigiane. Inoltre, le possibilità di analisi statistica andrebbero migliorate utilizzando una nomenclatura specifica per l'artigianato.

- La creazione d'una banca dati nella quale siano raccolte e tenute aggiornate le disposizioni legislative degli Stati membri relative al ricorso al diritto di stabilimento ed alla libertà di prestazione di servizi (obblighi di registrazione, disposizioni relative all'inizio dell'attività ed altre condizioni d'autorizzazione). Ci si può rifare in tale contesto alle elaborazioni già esistenti<sup>(1)</sup>.

#### b) Esigenze particolari

##### 4.7. Accesso ai nuovi mercati

4.7.1. La realizzazione dello spazio economico europeo e l'apertura dei mercati all'Est offrono alle PMI ed alle imprese artigianali attive a livello sovraregionale possibilità nei nuovi mercati. Il Comitato s'attende che in futuro le loro attività volte a prender piede in tali mercati vengano maggiormente appoggiate, tramite promozione d'indagini sulla struttura del mercato e dei settori d'attività, opuscoli sui mercati dei paesi terzi (*Doing Business in...*), seminari di gestione delle imprese relativi a tematiche specifiche del mercato interno (dirigenti aziendali, quadri, collaboratori) nonché promuovere la partecipazione delle imprese alle fiere specializzate organizzate nella Comunità e nei mercati dei paesi terzi.

4.7.2. In tale contesto si valuta positivamente l'istituzione e l'ulteriore rafforzamento dei centri d'informazione comunitari (Centri Euro-Info). La stessa cosa vale per la rete europea informatizzata di cooperazione e di ravvicinamento tra imprese (BC-Net) nonché per il programma Euro-partenariat, il cui obiettivo è quello di promuovere contatti tra le imprese delle regioni strutturalmente deboli della Comunità e le imprese di altre regioni. Secondo il Comitato occorre trovare mezzi e strade adatti per far partecipare in modo ancor più rafforzato le imprese artigianali al programma Europartariat ed a BC-Net.

4.7.2.1. Secondo il Comitato la forma d'europartenariato semplificata, definita «*Interprise*» (Promozione della cooperazione ed accordi di partenariato tra società e imprese di servizi) può offrire soprattutto alle imprese artigianali ottime possibilità d'avviare accordi di cooperazione.

4.7.3. Il Comitato appoggia inoltre l'istituzione di centri pilota che affianchino le PMI e le imprese artigiane

nali nell'assolvere formalità transfrontaliere di tipo giuridico, tributario od amministrativo.

##### 4.8. Accesso ai mercati finanziari

4.8.1. Nonostante numerose iniziative negli Stati membri ed a livello comunitario, le PMI e le imprese artigianali non hanno ancora un accesso agevole ai mercati finanziari. Anche quando è possibile offrire le garanzie che le banche esigono, le imprese debbono spesso pagare tassi d'interesse notevolmente superiori a quelli praticati alle grandi imprese. Il Comitato esprime pertanto soddisfazione per l'iniziativa della Commissione intesa a costituire e a promuovere enti di mutua garanzia<sup>(2)</sup>, ed anche per gli sforzi della Commissione volti ad eliminare le barriere esistenti nel settore dei pagamenti transfrontalieri<sup>(3)</sup>.

4.8.2. Nel contesto dell'adeguamento al nuovo ambiente economico creatosi con l'apertura dei mercati, le PMI e le imprese artigianali debbono avviare ristrutturazioni interne soprattutto nei settori della tecnologia, del management, della politica commerciale e del marketing. Data l'intensità di manodopera specialistica e dato il loro orientamento verso i servizi, la produttività media delle PMI artigianali può risultare inferiore a quella dell'industria. Ciò limita le loro possibilità di dotazione in capitali propri, precisamente nell'ottica dell'onere tributario sui profitti dell'impresa. Aumentano notevolmente le necessità innovative per quanto riguarda le nuove tecnologie [ad esempio Laser, CAD, CIM (produzione integrata assistita da calcolatore) e sistemi di garanzia della qualità] ed aumenta quindi la corrispondente necessità di finanziamenti. Il Comitato chiede pertanto alla Commissione di valutare quali strumenti fiscali e finanziari specifici possano essere sviluppati per permettere alle PMI e alle imprese artigianali di far fronte a tali compiti.

##### 4.9. Accesso agli appalti pubblici

4.9.1. L'accesso ai nuovi mercati viene migliorato dalla prassi dell'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici o di fornitura su scala comunitaria. Ciò viene inoltre appoggiato mediante direttive che prevedono sanzioni nel caso di non osservanza del diritto comunitario. Sono altresì previste disposizioni comunitarie per l'aggiudicazione di appalti pubblici nel settore dei servizi.

4.9.2. Il Comitato osserva tuttavia con preoccupazione che le modalità delle gare d'appalto e dell'aggiudicazione attualmente utilizzate limitano notevolmente l'accesso delle PMI e delle imprese artigianali a tali appalti. Si potrebbe conseguire un miglioramento del loro accesso agli appalti pubblici intracomunitari tramite, ad esempio, una suddivisione per settore della banca dati TED, obiettivo dell'attuale progetto pilota tedesco Point (Public Orders Information Network). Rivestono in particolare grande importanza, per la selezione delle

<sup>(1)</sup> Principi direttivi per la fondazione di un'impresa e per le attività artigiane nella Comunità europea. ISBN 92-826-0185-4. Klinge, Gabriele: «*Niederlassungs- und Dienstleistungsrecht für Handwerker und andere Gewerbetreibende in der EG*» (Diritto di installazione e di prestazione di servizi per gli artigiani e gli altri imprenditori nella Comunità), Nomos, Baden-Baden 1990; Schwappach, Jürgen: «*EG-Rechtshandbuch für die Wirtschaft*» (Manuale giuridico comunitario per l'economia), Beck, München 1991.

<sup>(2)</sup> GU n. C 169 del 6. 7. 1992.

<sup>(3)</sup> Doc. SEC(92) 621 def. del 27. 3. 1992.

piccole gare d'appalto locali, i centri Euro-Info nelle zone di frontiera<sup>(1)</sup>.

4.9.3. La costituzione di associazioni o di associazioni di consorzi transfrontalieri di PMI ed imprese artigianali per ottenere appalti pubblici di più ampie dimensioni contribuirà ad un'ulteriore apertura dei mercati ed andrebbe sostenuta tramite misure pilota nell'ambito di BC-Net. Il Comitato ricorda anche la necessità di appoggiare le regioni periferiche della Comunità nell'apertura del sistema di appalti pubblici tramite iniziative comunitarie quali Prisma.

#### 4.10. Cooperazione transfrontaliera delle imprese

4.10.1. La cooperazione tra imprese rappresenta per le PMI e per l'artigianato un ulteriore importante strumento per affermarsi nel mercato interno. In tale contesto sono determinanti aspetti quali il livello dei costi, la vicinanza ai mercati ed ai clienti ed inoltre, non per ultimo, il flusso di *know-how* desiderato. La cooperazione genera altresì effetti di sinergia che contribuiscono a rafforzare il potenziale di ricerca e di sviluppo.

4.10.2. Pur avendo la CEE già previsto determinati strumenti per facilitare la cooperazione transfrontaliera, ad esempio il Gruppo europeo d'interesse economico (GEIE), è necessario constatare che nel settore dell'artigianato tale forma giuridica non è praticamente utilizzata.

4.10.2.1. Il Comitato esprime pertanto soddisfazione per l'indagine avviata dalla Commissione sul GEIE, ma ritiene in particolare che i tentativi modello per realizzare partenariati europei artigianali transfrontalieri (regioni artigianali europee, concentrazioni commerciali sovranazionali, reti di centri artigianali europei) siano un passo giusto per migliorare la promozione commerciale sui nuovi mercati. Le corrispondenti misure di sostegno dovrebbero venir ampliate ad esempio agli aiuti per la commercializzazione di prodotti artigianali o allo sviluppo d'infrastrutture che consentano di concedere marchi di qualità e certificati di protezione dell'ambiente.

#### 4.11. Formazione professionale

4.11.1. La qualificazione degli imprenditori, dei dirigenti e dei collaboratori è non solo necessaria per soddisfare le accresciute esigenze dei clienti circa una maggiore individualità e qualità dei prodotti e dei servizi, ma costituisce anche il fattore chiave per la concorrenza sui mercati. In questo importante settore della formazione e della riqualificazione professionale è essenziale la collaborazione delle parti sociali.

4.11.2. In futuro il successo dell'impresa sarà determinato, più ancora che nel passato, dalla qualità dei collaboratori. Gli investimenti in «capitale umano» sono perlomeno necessari quanto gli investimenti in beni materiali. Il progresso tecnico, sociale e quello organizzativo ad essi connesso richiede nuove forme di cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori. Le massicce modifiche a livello di gestione, di mercato e di tecnologia provocano una necessità elevata e crescente in termini di formazione permanente, capace di tener conto della dimensione europea.

4.11.3. Anche la Commissione dà nel frattempo la precedenza alla promozione della formazione professionale. Nel memorandum sulla politica di formazione professionale per gli anni '90<sup>(2)</sup> la Commissione ha già enunciato alla fine del 1991 i propri obiettivi in termini di politica di formazione nell'ambito dei risultati di Maastricht (Competenza in materia di regolamentazione conformemente all'articolo 127 del TUE): maggiori investimenti nella formazione, miglioramento della qualità delle misure di formazione, garanzia della trasparenza, particolare presa in considerazione dei bisogni delle PMI.

4.11.4. Il Comitato ritiene che la politica comunitaria di formazione professionale dovrebbe tener conto più ancora che in passato delle particolarità delle PMI e dell'artigianato. Da un lato, è necessario migliorare l'accesso effettivo di tali imprese ai programmi comunitari nei settori della ricerca e della formazione professionale iniziale e permanente, programmi che sono ancora eccessivamente modellati sui bisogni della grande industria e dell'insegnamento superiore. D'altro lato, è necessario adattare i programmi di formazione professionale alle necessità particolari delle PMI dell'artigianato, ad esempio nei settori delle nuove tecnologie, dei materiali, della protezione ambientale, della produzione e del marketing.

4.11.5. Il Comitato appoggia l'intenzione della Commissione di rafforzare lo scambio d'opinioni e d'informazioni sulla formazione professionale. Secondo il Comitato è necessario far sì che il dialogo tra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione, il Cedefop, le organizzazioni professionali e le organizzazioni dei lavoratori risulti più intenso e puntuale, e che sia coordinato in modo più efficace.

4.11.6. La politica di formazione professionale della Comunità ha sinora tenuto conto solo in maniera insufficiente dei vantaggi che comporta il sistema duale, proprio per la formazione professionale iniziale e permanente nel settore delle PMI e delle imprese artigianali. Il Comitato si compiace del progetto della Commissione di rivedere la propria posizione in materia, e propone uno scambio di esperienze e l'avvio di progetti pilota per corsi di formazione duali. In tale contesto il Comitato accoglie favorevolmente le azioni pilota, ad esempio quella per la formazione artigianale dei giovani delle regioni periferiche della Comunità che seguano

<sup>(1)</sup> Doc. SEC(92) 722 def. del 1. 7. 1992.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(91) 307 def. del 12. 12. 1991.

corsi di tirocinio secondo il sistema duale. Tale sistema deve essere integrato, nelle PMI e nell'artigianato, da una formazione se si vuole garantire un tipo di formazione globale e qualitativamente valida.

4.11.7. Il Comitato richiama inoltre l'attenzione sul fatto di dar maggior peso all'insegnamento, correlato alla professione, di lingue straniere. I programmi d'insegnamento di lingue straniere della Comunità (ad esempio Lingua) sono per lo più organizzati a livello d'insegnamento superiore o d'insegnamento linguistico generale. È tuttavia necessario che l'insegnamento delle lingue straniere si integri con la formazione professionale iniziale e con quella permanente.

4.11.8. Il Comitato ritiene che la liberalizzazione del mercato del lavoro nella Comunità possa essere ulteriormente migliorata stabilendo un coordinamento fra le qualifiche di formazione professionale<sup>(1)</sup>. Visto che l'attuale sistema di coordinamento non ha trovato grande eco nell'artigianato, il Comitato propone di migliorare la trasparenza delle corrispondenze stabilite dal Cedefop, per le attività artigianali. È inoltre opportuno coinvolgere maggiormente gli esperti dell'artigianato negli ampi lavori necessari per stabilire il sistema delle corrispondenze.

4.11.9. Il Comitato propone inoltre che il Cedefop collabori più attivamente con la Commissione nel settore della formazione dei dirigenti aziendali. Ciò significa ad esempio che venga continuato, valutato ed attuato nell'artigianato europeo il progetto della « Cooperazione regionale transfrontaliera nel settore della formazione dei dirigenti delle PMI e dell'artigianato ». I proprietari delle imprese artigianali ed i loro collaboratori debbono essere ulteriormente qualificati, per aumentare le prestazioni di tali imprese e promuoverne le capacità concorrenziali. I programmi della Comunità debbono inoltre essere estesi alle consorti dei dirigenti che prestino la propria opera nell'artigianato ed alle collaboratrici. I profili professionali offerti dalle PMI e dall'artigianato devono essere resi oltremodo attraenti mediante l'introduzione, tra l'altro, di opportunità di formazione permanente per i singoli lavoratori nonché di esperienze professionali oltre confine.

4.11.10. Con la qualificazione professionale da artigiani a mastri artigiani e promuovendo a livello europeo il concetto di artigiano nell'ambito di progetti pilota tedesco-franco-irlandesi, la Commissione ha fornito un importante contributo al livello della qualificazione: tali progetti pilota e altri dello stesso tipo dovrebbero venire estesi anche ai lavoratori delle PMI e dell'artigianato.

4.11.11. Si dovrebbe incoraggiare nella Comunità la mobilità dei lavoratori specializzati e degli artigiani introducendo un certificato di formazione professionale nel quale le autorità competenti annotino le misure di formazione professionale iniziale e permanente.

4.11.12. L'esame per divenire mastro artigiano e gli esami equiparati al certificato superiore di attitudine rappresentano una prova della qualifica ad alto livello che va mantenuta ed assicurata grazie alla formazione permanente. Essi sono la condizione dell'autonomia e del diritto alla formazione nell'artigianato e garantiscono in tal modo la qualità delle prestazioni e degli insegnamenti artigianali. Gli sforzi condotti in altri Stati membri per introdurre esami di tipo comparabile, faciliterebbero il reciproco riconoscimento delle qualifiche nazionali e meritano il pieno appoggio della Commissione.

#### 4.12. *Accesso alle nuove tecnologie e programmi comunitari di RST*

4.12.1. Le PMI e l'artigianato svolgono nella ricerca e sviluppo e nell'applicazione e utilizzazione di tecnologie innovative un ruolo importante d'intermediari tra industria e mercato (consumatori), di vettori d'innovazione ed inoltre, nell'ambito della formazione professionale tecnica, nello sviluppo delle qualificazioni necessarie alla rapida utilizzazione delle innovazioni.

4.12.2. Le PMI e l'artigianato potranno conseguire l'importanza economica e sociale che spetta loro solamente se sarà possibile impiegare ed utilizzare le nuove tecnologie nel modo loro più appropriato. Si trovano quindi di fronte a molteplici sfide d'ordine organizzativo e tecnologico, come ad esempio:

- sviluppo delle tecnologie e dei metodi di programmazione e di produzione che poggiano sull'elaborazione dati e che sono adeguati alle particolari necessità e condizioni di lavoro delle PMI e delle imprese artigianali,
- sviluppo di nuove strutture di produzione e commercializzazione, nel contesto del ruolo di subfornitura per l'industria,
- utilizzazione ed ulteriore sviluppo delle tecnologie di riciclo, ad esempio nel settore automobilistico ed in quello edilizio,
- concezione di nuovi sistemi di riscaldamento e di sistemi di fornitura e di smaltimento compatibili con l'ambiente,
- capacità consultiva per l'impiego e l'utilizzazione compatibile con l'ambiente di diversi materiali (alternativi) in numerose attività.

4.12.3. Dai fatti sopra descritti si evince che sul breve e sul medio periodo possono essere interessanti per l'artigianato tanto numerosi progetti di ricerca e sviluppo come molti dei progetti pilota e dei progetti dimo-

<sup>(1)</sup> GU n. L 141 del 2. 6. 1990, pag. 55.

strativi appoggiati dalla Commissione. Ci limitiamo a ricordare qui di seguito come particolarmente interessanti, tra gli altri, programmi quali Joule o Thermie, Sprint, Stride o Brite/Euram, Craft, Esprit, Delta, Force, Life, Stride o Flair.

4.12.4. Il Comitato ricorda che sussiste la necessità di coinvolgere maggiormente le PMI e le imprese artigianali nei programmi di ricerca della Comunità esistenti nonché di semplificare le procedure di aiuto. Si tratta di migliorare l'informazione circa le iniziative comunitarie che possono interessare le PMI e l'artigianato e di perfezionare lo scambio d'esperienze tra imprese sui progetti di trasferimento delle innovazioni, e di favorire la messa a disposizione di premi per lo scambio di tecnologie e di premi per gli studi di fattibilità.

4.12.5. Non si è ancora risolto il problema delle procedure di offerta, assai onerose in termini di tempi e di costo. Qui potrebbe aiutare l'introduzione generalizzata d'una procedura di offerta in due fasi, come si è tentato di fare nella fase pilota di Craft.

4.12.6. Secondo il Comitato merita d'essere valutata la possibilità di facilitare la partecipazione ai programmi di RST istituendo un centro consultivo per le PMI, compreso l'artigianato, e la diffusione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca creando un organismo *ad hoc*. Anche il programma Comett potrebbe svolgere un ruolo significativo al riguardo.

4.12.7. Il Comitato fa notare in tale contesto che le PMI e le imprese artigianali, ed anche i lavoratori ed i loro sindacati, debbono essere coinvolti attivamente nella politica di RST della Comunità, e che debbono essere sospesi i doppiopioni sia a livello nazionale sia tramite fondi comunitari per evitare distorsioni di concorrenza.

#### 4.13. *Subfornitura, norme, procedure di controllo e di certificazione.*

4.13.1. Dato che l'industria si orienta sempre più verso la produzione di prodotti semifiniti, il settore della subfornitura si estenderà ulteriormente. Tale possibilità di mercato dev'essere spiegata alle imprese artigianali. In tale contesto i seguenti aspetti sono essenziali: maggior trasparenza nei servizi di subfornitura per l'acquirente industriale, un'offerta quanto più completa possibile di prodotti semifiniti ed una maggior creatività da parte artigianale nel senso d'offerta diversificata di prestazioni unita ad una maggior garanzia di qualità e rispetto dei tempi. Le imprese industriali acquistano oramai su scala mondiale. Dato che il mercato interno sarà un mercato aperto al mondo, i fornitori artigianali debbono tener presente anche la possibilità che concorrenti di paesi terzi adeguino il proprio programma produttivo alle norme europee e si presentino come nuovi offerenti sul mercato interno.

4.13.2. Il Comitato accoglie favorevolmente i progetti di attività della Commissione nel settore della subfor-

nitura definiti nella Comunicazione della Commissione sulla subfornitura<sup>(1)</sup>. In particolare appoggia lo studio sui costi della pluricertificazione, che la Commissione sta facendo realizzare, e ritiene inoltre necessari lo sviluppo delle banche dati e la connessione di quelle che già esistono come « catalogo dei subfornitori » come pure la gestione e l'ulteriore sviluppo di terminologie plurilingui per il settore della subfornitura.

4.13.3. Se le PMI e l'artigianato vogliono sopravvivere debbono collaborare per quanto riguarda norme, regole tecniche e procedure di controllo e di certificazione<sup>(2)</sup>. Si tratta non soltanto di accettare norme tecniche armonizzate a livello comunitario, ma anche di informarsi delle disposizioni vigenti nei singoli Stati membri a seguito del riconoscimento reciproco, nonché di proteggere maggiormente gli interessi dell'artigianato in materia di normalizzazione nell'ambito degli organismi europei di normalizzazione.

4.13.4. Il Comitato chiede alla Commissione di appoggiare la collaborazione d'esperti delle PMI e delle imprese artigianali nei comitati tecnici degli organismi europei di normalizzazione tramite facilitazioni finanziarie ed aiuti che permettono di superare i problemi linguistici. Il Comitato appoggia l'iniziativa della Commissione volta a chiarire questioni di fondo della normalizzazione e della certificazione tramite simposi *ad hoc* per il settore edilizio e quello dell'alimentazione.

4.13.5. È inoltre necessario sviluppare sistemi di garanzia della qualità adattati all'artigianato, con una corrispondente suddivisione che vari da settore a settore. Qui sussiste la necessità d'una ricerca finalizzata all'applicazione, dato che i sistemi standardizzati a livello mondiale per la garanzia della qualità, come le norme della serie ISO 9000 e segg., trasposte nelle norme europee EN 29 000 e segg., non si possono trasporre senza modifiche alle imprese artigianali.

## 5. Conclusioni

5.1. Il ruolo centrale delle PMI come fattore sociale ed economico nella Comunità si evince non solo dalla loro notevole quota di produzione e di occupazione, ma anche dal loro apporto considerevole, nella creazione e nel mantenimento dei posti lavoro, nella trasposizione delle innovazioni e nella flessibilità dell'adeguamento alla dinamica dei mercati. Le PMI sono d'importanza fondamentale anche per lo sviluppo regionale; esse sono la condizione necessaria per un'economia dinamica.

<sup>(1)</sup> Doc. SEC(91) 1286 def. del 17. 1. 1992.

<sup>(2)</sup> Cfr. COM(90) 456 def. del 8. 10. 1990, GU n. C 96/2 del 15. 4. 1992 e GU n. C 173/1 del 9. 7. 1992.

Degli 11,6 milioni di imprese della CE, tra i 3,9 e i 5 milioni fanno parte dell'artigianato.

5.1.1. La creazione di condizioni-quadro favorevoli per rafforzare la capacità concorrenziale delle piccole e medie imprese dev'essere uno degli obiettivi politici principali della Comunità nella prospettiva del prossimo completamento del mercato interno e dell'approfondimento dell'integrazione europea.

5.2. Per rispondere alle sfide che le PMI e le imprese artigianali dovranno affrontare nel mercato interno europeo, è necessario avviare per tempo un ulteriore sviluppo qualitativo del programma d'azione per le PMI, tenendo conto in modo particolare delle necessità dell'artigianato e di altri settori specifici, nonché dei lavoratori occupati in questo settore economico.

5.3. Il Comitato ribadisce che la futura politica europea a favore delle imprese deve divenire parte integrante delle politiche comunitarie e chiede in tale prospettiva i seguenti adeguamenti strutturali:

- a) la DG XXIII, in qualità di garante degli interessi delle PMI tra i servizi della Commissione, dovrebbe venir consultata sistematicamente in merito a tutte le politiche comunitarie che interessano le PMI ed ottenere il personale occorrente a tale scopo;
- b) è necessaria una più intensa concertazione con le autorità competenti degli Stati membri in materia di politica comunitaria delle imprese;
- c) va garantita la partecipazione delle organizzazioni europee rappresentative delle PMI e dell'artigianato nonché delle organizzazioni dei lavoratori in tutti gli organismi europei di consultazione che riguardino le PMI;
- d) la partecipazione al dialogo sociale e alle consultazioni sociali dell'artigianato europeo in qualità d'interlocutore con pari diritti riveste inoltre carattere di necessità prioritaria, visto il rafforzamento delle competenze della Commissione in materia di regolamentazione della politica sociale ed i migliorati diritti di partecipazione degli interlocutori sociali europei;
- e) è opportuno istituire nella DG XXIII una divisione « Artigianato », con le necessarie dotazioni di mezzi finanziari e di personale. Ciò corrisponde alle richieste della conferenza d'Avignone ed alle decisioni del Consiglio del giugno 1991, ed al tempo stesso consentirebbe di ampliare ed approfondire qualitativamente il programma d'azione per le piccole imprese e l'artigianato, nonché di preparare la conferenza che nel 1993 farà seguito a quella d'Avignone.

5.4. Il Comitato chiede alla Commissione, al Parlamento europeo ed al Consiglio di riprendere le proposte di strutturazione della futura politica europea delle

imprese, formulate nel presente parere, per tradurle in condizioni quadro comunitarie e strumenti di sostegno comunitari adatti alle PMI. Ciò deve avvenire rispettando i principi di sussidiarietà e di proporzionalità in accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

5.4.1. Secondo il Comitato è necessario agire soprattutto nei seguenti settori:

- a) migliorare le possibilità concorrenziali delle PMI e dell'artigianato creando condizioni quadro comunitarie appropriate alle PMI. Hanno carattere di priorità la continuazione coerente delle misure volte a smantellare la burocrazia ed incrementare la flessibilità, la facilitazione dell'attività imprenditoriale transfrontaliera e l'eliminazione degli ostacoli burocratici all'attività imprenditoriale transfrontaliera ancora esistenti negli Stati membri. La limitazione degli oneri amministrativi delle PMI e dell'artigianato non deve tuttavia rimettere in causa il livello di protezione sociale dei lavoratori;
- b) tramite l'impiego coordinato dei diversi strumenti comunitari di informazione, cooperazione e finanziamento permettere una politica di sostegno alle PMI e all'artigianato diversificata e finalizzata nei seguenti settori:
  - miglioramento delle conoscenze sulle PMI, artigianato incluso;
  - facilitazione dell'accesso alle informazioni ed ai nuovi mercati; istituzione ed ulteriore sviluppo — anche nel settore artigianale — dei centri Euro-Info; organizzazione di seminari di gestione aziendale finalizzati specificamente al mercato interno; sostegno alla partecipazione delle imprese alle fiere specialistiche; istituzione di centri pilota per facilitare l'attività imprenditoriale transfrontaliera; maggiore trasparenza ed accesso più agevole agli appalti pubblici;
  - miglioramento dell'accesso ai mercati finanziari: sviluppo e sostegno degli enti di mutua garanzia; eliminazione delle barriere nei pagamenti transfrontalieri; studio sullo sviluppo di strumenti finanziari adeguati alle PMI e all'artigianato;
  - sostegno della cooperazione imprenditoriale transfrontaliera: Ampliamento ed incremento della partecipazione dell'artigianato a Bc-Net ed ad Europartenariat ed Interprise; realizzazione di europartenariati artigianali transfrontalieri (marchio di qualità, sistema di garanzia della qualità, « piccolo » brevetto); strutturazione del diritto della concorrenza in modo che sia favorevole alla cooperazione;
  - migliore accesso e maggior trasparenza per quanto riguarda norme, regolamentazioni tecni-

- che, procedure di controllo e di certificazione, sostegno finanziario alla partecipazione degli esperti ai comitati tecnici degli organismi europei di normalizzazione;
- sviluppare il dialogo sulle possibilità di mercato nel settore delle subforniture; sviluppo ed interconnessione delle banche dati esistenti; cura ed ulteriore sviluppo di terminologie plurilingui sulla subfornitura;
  - ulteriori sforzi volti a permettere la partecipazione ai programmi comunitari di RST ed a semplificare le pratiche di aggiudicazione, rendendole più trasparenti; ideazione di programmi pilota; estensione ad altri grandi programmi di RST dei premi di fattibilità del programma Brite/Euram; istituzione d'un centro consultivo per programmi di RST e d'un organismo speciale per la diffusione e la valutazione dei risultati della ricerca.
- c) eliminazione degli ostacoli alla formazione, delle barriere linguistiche e dei pregiudizi promuovendo la formazione professionale iniziale e permanente in tutti gli Stati europei. I seguenti punti hanno carattere particolarmente prioritario:
- aggiornamento dei programmi comunitari di formazione professionale finalizzandoli meglio alle necessità delle PMI e dell'artigianato, ad esempio nel settore delle nuove tecnologie, dei materiali, della protezione ambientale, ecc.;
  - maggior coordinamento della politica di formazione professionale tra le autorità competenti degli Stati membri, della Comunità, della Commissione, del Cedefop e le competenti organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;
  - sviluppo di progetti pilota transnazionali nella formazione professionale duale concordati tra le parti sociali e la Comunità, tenendo particolarmente conto dei giovani delle regioni periferiche della Comunità;
  - miglioramento dell'accesso effettivo delle PMI e dell'artigianato ai programmi comunitari nel settore del tirocinio, della formazione professionale iniziale e permanente;
  - aiuto alla formazione professionale iniziale tramite programmi di scambio nel settore della formazione professionale e della qualificazione professionale e maggior trasparenza dei cicli formativi;
  - maggior sostegno alle possibilità di formazione e d'incontro dei giovani nella formazione professionale;
  - diffusione rafforzata — tramite Lingua — di conoscenze in lingue straniere connesse alla professione; sostegno ai soggiorni all'estero ed ai tirocini gestionali;
  - aggiornamento, valutazione ed attuazione del progetto di cooperazione transfrontaliera nel settore della formazione di dirigente d'azienda per le PMI e l'artigianato; inserimento nei programmi comunitari di aiuto delle mogli e delle collaboratrici che operano nelle imprese;
  - promozione della qualificazione professionale degli artigiani e dei mastri artigiani tramite progetti quali la corporazione europea di artigiani.
- d) migliorare le basi decisionali per un'efficace politica europea delle imprese, dando nel contempo cornice istituzionale alla collaborazione europea nel settore del trasferimento delle conoscenze scientifiche e dei risultati della ricerca, aumentando la qualificazione degli imprenditori, dei dirigenti e dei collaboratori istituendo un'accademia europea dell'artigianato e delle PMI. La realizzazione di tale richiesta, già presentata ad Avignone, snellirebbe e contemporaneamente completerebbe il lavoro dell'osservatorio comunitario. Negli organi amministrativi si dovrebbero tener conto in modo adeguato delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.
- 5.5. Il Comitato chiede alla Commissione, al Parlamento europeo ed al Consiglio di esprimere — predisponendo mezzi finanziari sufficienti — la propria immutata volontà di compiere progressi efficaci e sostanziali nel settore della politica a favore delle PMI e dell'artigianato.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati<sup>(1)</sup>**

(92/C 332/14)

Il Consiglio, in data 20 maggio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della Relatrice Dame Jocelyn Barrow, in data 30 settembre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 22 ottobre 1992, nel corso della 300ª sessione plenaria, con 100 voti favorevoli, 29 contrari e 11 astensioni, il seguente parere.

## 1. Introduzione

Il Comitato approva il piano d'azione fatte salve le osservazioni che seguono:

1.1. Il Consiglio delle Comunità europee ha adottato l'11 maggio 1992 una direttiva concernente la «adozione di norme relative alla diffusione televisiva via satellite».

1.2. Con tale decisione l'Europa desidera trarre vantaggio dal suo progresso tecnologico in materia di televisione ad alta definizione, onde garantire la propria indipendenza economica e culturale ed affrontare la concorrenza internazionale.

1.3. Il piano d'azione sottoposto al parere del Comitato rientra nella prospettiva d'applicazione della direttiva, dato che stabilisce misure d'accompagnamento, rese necessarie dall'interdipendenza degli elementi che concorrono a realizzare la televisione ad alta definizione.

1.4. Il piano d'azione riflette uno spostamento d'accento dall'approccio tecnologico all'introduzione di servizi su schermo panoramico in formato 16:9. Tale evoluzione non solo è necessaria, ma rappresenta altresì un elemento positivo. La nozione di «servizio» ha il merito di raggruppare in un unico termine tutte le tappe necessarie alla realizzazione della televisione ad alta definizione, dalla produzione alla ricezione d'un programma, tenendo conto delle varie poste in gioco, tecnologiche, economiche e culturali.

1.5. Il lancio della televisione ad alta definizione potrà riuscire solamente se quanti concorrono alla sua realizzazione — autorità politiche e normative, imprese, produttori, emittenti e telespettatori — si consulteranno e si mobileranno nello sforzo in tal senso.

## 2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Sembra tanto urgente quanto necessario adottare il prima possibile il piano d'azione e sbloccare al più presto i 33 milioni di ECU stanziati per l'anno 1992.

2.2. La Commissione presenta un quadro per l'assegnazione degli stanziamenti comunitari destinati al sostegno ed alla promozione della HDTV, scaglionato nel periodo 1992-1996 e basato sul principio della doppia diminuzione progressiva:

- i progetti sovvenzionati adottati per primi beneficeranno degli stanziamenti più rilevanti,
- le risorse destinate a ciascun progetto saranno ridotte progressivamente ogni anno.

2.3. Per non penalizzare i paesi che si trovano nell'impossibilità di sottoscrivere sin dall'inizio a impegni in materia di televisione ad alta definizione (Spagna, Grecia, Irlanda) è inoltre opportuno prevedere meccanismi d'aiuto agli operatori dei paesi ad area linguistica e geografica limitata, e deroghe al principio della doppia diminuzione progressiva enunciato nel piano d'azione.

2.4. Il paragrafo 5 della proposta di piano d'azione prevede poi l'adozione d'un modo di finanziamento dei progetti che comporta la fornitura d'un «servizio completo». I progetti dovranno coprire tutti gli elementi della catena di servizi, dalla trasmissione via satellite alla ricezione tramite apparecchio televisivo.

2.5. L'assegnazione di stanziamenti ai soli progetti capaci di fornire un servizio completo avvantaggia i grandi operatori e danneggia i produttori indipendenti. Si richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di sostenere in particolare quest'ultima categoria d'operatori.

2.6. Sembrerebbe comunque auspicabile modificare l'equilibrio degli aiuti comunitari a favore del settore della produzione. La Commissione ha stabilito a titolo

<sup>(1)</sup> GU n. C 139 del 2. 6. 1992, pag. 4.

indicativo la seguente suddivisione degli stanziamenti: 65 % per le emittenti, 25 % per i produttori e 10 % per gli operatori via cavo.

### 3. Osservazioni di carattere particolare

È opportuno ricordare, di fronte alla concorrenza internazionale, la stretta interdipendenza che esiste tra produzione dei programmi e realizzazione della televisione

europea ad alta definizione. È per questo che i 27 paesi membri del progetto audiovisivo Eureka hanno ritenuto il 12 giugno scorso, ad Helsinki, che il settore produzione del piano d'azione andasse rafforzato. La quota del 35 % permetterebbe d'assegnare un aiuto significativo alla produzione di programmi, in quanto la parte dedicata alla trasmissione dev'essere ridotta al 55 % e quella assegnata alla distribuzione via cavo dovrebbe restare al 10 %.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

---

## ALLEGATO I

### al parere del Comitato economico e sociale

I seguenti emendamenti, che hanno ricevuto almeno un quarto dei voti validamente espressi o hanno dato origine ad un controparere, sono stati respinti nel corso del dibattito:

#### Controparere

Sostituire il testo del progetto di parere della Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» con quanto segue:

#### « 1. Introduzione

1.1. Il Consiglio, in data 20 maggio 1992, ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla « Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati » [doc. COM(92) 154 def.] (Proposta « Piano d'azione ») <sup>(1)</sup>

1.2. La proposta di piano d'azione rientra nel contesto della direttiva del Consiglio 92/38/CEE, dell'11 maggio 1992, sull'adozione di norme relative alla diffusione televisiva via satellite (« direttiva HDTV ») <sup>(2)</sup>. La relazione della proposta di piano d'azione fa riferimento alla riunione del Consiglio dei ministri delle telecomunicazioni, che ha adottato nel suo ambito la posizione comune in merito alla direttiva ed ha espresso il convincimento che il successo dei servizi televisivi europei avanzati potrà essere garantito solo da una strategia globale, corredata di misure di accompagnamento e di strumenti finanziari adeguati.

1.3. Il Consiglio prendeva atto dell'intenzione della Commissione di sottoporre al Consiglio stesso ed al Parlamento europeo per conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 8 della direttiva (HDTV)... un insieme di misure finanziarie e di altro genere opportunamente basate su di un articolo del Trattato.

1.4. Il Comitato continua ad appoggiare la politica globale della Commissione per quanto riguarda lo sviluppo di servizi HDTV in Europa, a condizione di un accordo con gli agenti economici principali su talune questioni di fondo elencate nel seguito del parere.

<sup>(1)</sup> GU n. C 139 del 2. 6. 1992, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 137 del 20. 5. 1992, pag. 17.

## 2. La proposta relativa ad un piano d'azione

2.1. La proposta prevede che il piano d'azione per garantire lo sviluppo accelerato del mercato dei servizi televisivi avanzati via satellite e via cavo conformi alla norma D2-MAC, soprattutto nel formato 16:9, e alla norma HD-MAC, venga adottato per il periodo a partire dalla data d'adozione della presente decisione, fino al 31 dicembre 1996.

2.2. A tal scopo vengono aumentati gli obiettivi del piano d'azione per i servizi via satellite, le reti televisive via cavo e la programmazione che si avvalgono delle norme sopra citate. I fondi comunitari verranno utilizzati per conseguire questi obiettivi tramite « incentivi » che coprono parte dei costi supplementari che le emittenti, i produttori di programmi e gli operatori di reti televisive via cavo debbono sopportare per offrire tali servizi televisivi avanzati.

2.3. La Commissione ha la responsabilità dell'attuazione del piano d'azione ed in tale contesto articolo 2 della proposta stabilisce che: la Commissione opererà in stretta collaborazione con i meccanismi attivati in applicazione dell'articolo 8 della direttiva (HDTV) ....

2.4. A questo proposito la Commissione si è detta d'accordo di tener conto delle preoccupazioni dei principali agenti economici. Nel testo del Protocollo d'Intesa (MOU), la Commissione asserisce di voler dare grande importanza a livello di misure di realizzazione e di criteri concisi per l'assegnazione dei fondi, all'accordo dei firmatari del MOU.

2.5. La Commissione deve elaborare una giustificazione economica globale per giustificare la spesa di fondi pubblici, che dovrebbero necessariamente tener conto d'altri criteri di finanziamento.

2.6. La proposta di piano d'azione andrebbe riveduta per chiarire la durata del finanziamento previsto dal piano d'azione nonché la suddivisione in fasi e gli strumenti di valutazione dell'assegnazione di fondi prevista dal piano d'azione. Si richiama l'attenzione sull'articolo 2.2 della direttiva HDTV, che prevede, per qualsiasi trasmissione non completamente digitale di servizi di televisione via satellite su 625 linee, ricevibili da telespettatori che utilizzino apparecchiature domestiche di ricezione di emissioni via satellite, che per quanto riguarda qualsiasi servizio avviato dopo il 1° gennaio 1995, può essere utilizzato lo standard D2-MAC a seconda della disponibilità di stanziamenti comunitari. La proposta di piano d'azione dovrebbe altresì indicare gli obiettivi specifici per quanto riguarda l'offerta di servizi, la programmazione ed altre questioni di rilievo. La proposta dovrebbe, motivandone la necessità, definire il livello degli incentivi nonché l'identità dei beneficiari di tali incentivi per conseguire gli obiettivi specifici summenzionati.

2.7. La proposta di piano d'azione presenta una politica di doppia diminuzione progressiva. Il Comitato esprime la preoccupazione che ciò possa svantaggiare alcuni dei possibili partecipanti alla HDTV, in particolare quanti non saranno in grado d'avviare immediatamente i propri progetti, ciò offrirà infatti un doppio vantaggio a quanti stanno già trasmettendo in D2-MAC, tuttavia proprio costoro potrebbero necessitare incentivi minori rispetto a chi la Commissione spera di persuadere, tramite incentivi finanziari, ad entrare nel mercato HDTV.

2.8. Il Comitato teme inoltre possa crearsi un conflitto d'interessi nel consorzio creato dal MOU e ritiene pertanto necessario separare le funzioni di quanti decidono l'assegnazione dei fondi previsti dal piano d'azione e di quanti dovranno ricevere tali fondi.

## 3. Finanziamento

3.1. I finanziamenti non dovrebbero essere limitati nel tempo né essere effettuati « a pioggia ». Il rischio di una simile azione è che il mercato resti bloccato nel suo sviluppo. Ciò potrebbe voler dire che al posto degli 850 MECU impiegati per stabilire il mercato la Commissione potrebbe dovere far ricorso a maggiori stanziamenti per sostenere un mercato rivelatosi carente.

3.1.2. C'è ancor maggior motivo di preoccupazione per quanto riguarda l'eventuale spesa di 33 MECU nel 1992, dato che la Commissione non indica quali siano gli obiettivi da conseguire, né le modalità di tale spesa nel contesto della direttiva HDTV.

3.2. Va notato che la proposta di piano d'azione non tratta le conseguenze sociali della strategia che la Commissione farà propria, quali gli effetti sull'occupazione, sui programmi di formazione e di lingue minoritarie e sui consumatori. Certamente ciascuno dei settori sarà in concorrenza con gli altri nelle richieste di assegnazione dei fondi della Commissione. Alcuni di questi gruppi d'interesse non risultano essere agenti economici principali.

3.2.1. Alcuni programmatori hanno chiesto 220 MECU ed alcuni produttori hanno chiesto fondi per programmi dedicati alle lingue minoritarie, lingue quali il basco, il catalano, il corso ed il gaelico, spesso parlate in regioni montagnose nelle quali la televisione via satellite riveste carattere di particolare importanza.

#### 4. La proposta di piano d'azione e la sua relazione con la direttiva HDTV ed il MOU

4.1. La proposta di piano d'azione ed il Protocollo d'intesa ad essa correlato debbono essere conformi all'articolo 8 della direttiva HDTV per essere giuridicamente validi. L'articolo 8 della direttiva HDTV prevede quanto segue: «Le norme stabilite dalla presente direttiva sono corredate di misure commerciali in seguito alla firma, ad opera delle parti interessate, di un protocollo d'intesa che coordina le azioni dei diversi firmatari e, se del caso, di misure simultanee intese a sostenere la creazione di un mercato europeo per gli standard D2-MAC, 16:9 e HD-MAC» (grassetto aggiunto).

4.2. Nel preambolo della direttiva HDTV il Consiglio asserisce la necessità d'ottenere un ambiente adeguato per la regolamentazione e definisce essenziale un «accordo completo» tra emittenti, operatori di satelliti, produttori ed operatori cavo. La direttiva HDTV recita altresì: «Tale accordo può essere raggiunto tramite un protocollo d'intesa .... (il quale) definirà gli obblighi delle rispettive parti per lo sviluppo e la promozione dei servizi a rapporto 16:9 D2-MAC in Europa, conformemente ai termini ed alle condizioni della (direttiva HDTV) e rappresenterà una parte integrale della strategia globale per la produzione di HDTV ...» (grassetto aggiunto).

4.3. C'è inoltre stato uno spostamento d'accento nel MOU, rispetto all'impostazione tecnologica cui si fa riferimento nel piano d'azione. L'attuale progetto di MOU ad esempio non fa più riferimento allo sviluppo dell'HDMAC. Questo significativo mutamento nella politica della Commissione impone una modifica del piano d'azione per renderlo coerente rispetto all'attuale posizione della Commissione.

4.4. Se le proposte di finanziamento vere e proprie dovessero venir valutate caso per caso nella formulazione degli accordi bilaterali, ma senza l'accordo generale, le proposte presentate ora dalla Commissione potrebbero, nella loro attuale formulazione, tradursi in un finanziamento «a pioggia». Ciò rischia di facilitare effetti negativi sul mercato; la proposta relativa ad un piano d'azione andrebbe quindi rivista per offrire obiettivi e aiuti specifici, basati su di una giustificazione economica definita sulla base di impegni concordati tra tutti gli attori economici interessati, ed in piena consultazione con loro.

#### 5. Osservazioni conclusive

I principali agenti economici debbono essere consultati in maniera approfondita, come prevede la direttiva HDTV, per concordare il testo finale del piano d'azione ed i criteri per la sua realizzazione. Senza l'accordo dei principali agenti economici non può esservi accordo sul piano d'azione né finanziamento di sorta conformemente a tale piano.»

#### Voti

Favorevoli: 31, contrari: 106, astensioni: 7.

#### Nuovo punto 2.3.1

Aggiungere il seguente nuovo punto 2.3.1

«Lo stesso vale in questa proposta per il problema particolare delle lingue minoritarie quali basco, catalano, corso, sardo e gaelico, molte delle quali son parlate in aree montagnose nelle quali la ricezione via satellite riveste pertanto carattere di particolare importanza.

Per questo e per altri obiettivi il finanziamento andrebbe messo altresì a disposizione per produrre programmi, particolarmente su film a 35 mm, che ha il vantaggio di poter venir utilizzato tanto nelle trasmissioni in formato 4:3 che in quelle in formato 16:9, e permetterà quindi alle lingue minoritarie di costituire passo passo un archivio di programmi.»

#### Motivazione

La televisione è un mezzo di comunicazione di massa particolarmente potente per salvaguardare e promuovere le lingue minoritarie. Gli interessi di tali lingue non sono tenuti adeguatamente in conto dalla proposta in esame né dall'organizzazione SCALE, che si occupa degli interessi dei piccoli Stati, non delle lingue minoritarie negli Stati più grandi.

*Voti*

Favorevoli: 34, contrari: 74, astensioni: 13.

---

*ALLEGATO II***al parere del Comitato economico e sociale**

I seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati, hanno votato a favore:

ABEJON RESA, AMATO, ARENA, ASPINALL, ATTLEY, BAGLIANO, BELTRAMI, BENTO GONÇALVES, BOTTAZZI, BREDIMA-SAVOPOULOU, BRIESCH, CASSINA, CEBALLO HERRERO, CEYRAC, CHEVALIER, CHRISTIE, COLOMBO, CUNHA, VAN DAM, DECAILLON, VON DER DECKEN, DELOROZOY, DIAPOULIS, VAN DIJK, DONCK, DRAIJER, DRILLEAUD, D'ELIA, ENGELEN KEFER, ETTY, EULEN, FLUM, FORGAS I CABRERA, FRERICHS, GAFFRON, GAFO FERNÁNDEZ, GERMOZZI, GEUENICH, GHIGONIS, JANSSEN, JENKINS, KAZAZIS, DE KNEGT, KORFIATIS, LACA MARTIN, LAPPAS, LAUR, LIVERANI, LUSTENHOUWER, MADDOCKS, MARGALEF MASIA, MASUCCI, MAYAYO BELLO, MCGARRY, MERCE JUSTE, MERCIER, MEYER-HORN, MOLINA VALLEJO, MORALES, MORIZE, MOURGUES, MÜLLER, MUÑIZ GUARDADO, NIERHAUS, NOORDWAL, OVIDE ETIENNE, PANERO FLOREZ, PARDON, PE, PELLARINI, PELLETIER R., PERRIN-PELLETIER, PRICOLO, PROUMENS, QUEVEDO ROJO, REBUFFEL, RODRIGUEZ DE AZERO Y DEL HOYO, RODRIGUEZ GARCIA-CARO, SÁ BORGES, SALA, SALMON, SANTILLAN CABEZA, SANTOS, SAUWENS, SCHMIDT, SCHMITZ, SCHNIEDERS, VON SCHWERIN, SILVA, SMITH, SOLARI, STECHER NAVARRA, TESORO OLIVER, THEONAS, THYS, TIXIER, TUKKER, WAGENMANS, WICK, ZUFIAUR NARVAIZA.

I seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati, hanno votato contro:

BARROW, BERNS, BLESER, BOISSEREE, CARROLL, CONNELLAN, ELSTNER, GARDNER, GIACOMELLI, GREDAL, GREEN, GROBEN, GUILLAUME, HAGEN, HILKENS, HOVGAARD JAKOBSEN, KAARIS, KAFKA, LITTLE, MOBBS, MORELAND, MULLER, PASQUALI, PEARSON, RAMAEKERS, RANGONI MACHIAVELLI, SCHADE-POULSEN, STRAUSS, WHITWORTH.

I seguenti Consiglieri, presenti o rappresentanti, si sono astenuti:

BEALE, BELL, DUNKEL, FREEMAN, GIATRAS, GIESECKE, LÖW, NIELSEN B., NIELSEN P., PETERSEN, VANDERMEEREN.

---

**Parere sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di audit ambientale<sup>(1)</sup>**

(92/C 332/15)

Il Consiglio, in data 26 marzo 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Boisseree, in data 29 settembre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 22 ottobre 1992, nel corso della 300<sup>a</sup> sessione plenaria, a larga maggioranza e 8 astensioni, il seguente parere.

### 1. Tenore della proposta di regolamento

1.1. La proposta di regolamento in esame, che si basa sull'articolo 130 S del Trattato CEE, e che è annunciata nel 5° Programma comunitario di azione a favore dell'ambiente<sup>(2)</sup>, è destinata a migliorare il comportamento delle imprese industriali in relazione all'ambiente. La proposta di preparare disposizioni in materia è venuta da grandi imprese e organizzazioni industriali, in un *primo* tempo dell'area anglosassone, le quali avevano proposto una « procedura di audit ambientale » sul modello della procedura per la garanzia della qualità dei prodotti già largamente applicata nei settori economici, nel quadro di un codice di comportamento ambientale. La relazione della proposta di regolamento rispecchia in maniera sistematica la proposta della Camera di commercio internazionale (CCI), ma la proposta va al di là di questa iniziativa soprattutto per quanto concerne la proposta informazione del pubblico e il coinvolgimento degli « organismi designati » dagli Stati membri.

1.2. Al sistema di audit ambientale previsto nella proposta di regolamento in esame e che comprende l'audit vero e proprio, ossia la valutazione, devono essenzialmente poter partecipare, a titolo volontario, tutte le imprese industriali. Così facendo le imprese interessate s'impegnano a istituire in un determinato stabilimento produttivo un dispositivo di protezione dell'ambiente (che equivale ad un sistema di controllo ambientale al livello dell'impresa) e a procedere in maniera regolare e sistematica alla valutazione delle prestazioni ambientali dell'azienda in parola. Nel dispositivo di protezione dell'ambiente rientra una politica ambientale (strategia) interna scritta, completata da un programma di misure che ingloba tutte le attività dello stabilimento interessato al pari di un sistema di gestione ambientale il quale contempla sia le misure organizzative e i processi lavorativi, sia le strutture indispensabili all'attuazione della politica ambientale e del programma ambientale dell'impresa. Il dispositivo aziendale di protezione dell'ambiente deve essere valutato periodicamente (ad intervalli compresi da uno a tre anni) per iniziativa dell'impresa mediante un « audit ». Per l'audit, il quale riguarda anche, ma non esclusivamente, le conclusioni della verifica preliminare di tolleranza ambientale, l'osservanza delle disposizioni di legge in

materia ambientale al pari delle disposizioni dei pubblici poteri, il regolamento addita condizioni quadro che dovranno essere completate da norme definite dagli organismi europei di normalizzazione.

1.3. La credibilità dell'impresa, per quanto concerne il dispositivo di protezione dell'ambiente e l'audit, dovrà essere garantita dalla dichiarazione ambientale stilata in base all'audit, la quale è rivolta agli organismi designati dallo Stato membro e, in forma succinta e non tecnica, anche al pubblico. Questa dichiarazione ambientale deve illustrare ciò che l'impresa ha realizzato e ciò che intende intraprendere per la politica ambientale. Essa dovrà avere la convalida formale (certificazione) di un « verificatore ambientale » indipendente autorizzato. Come contropartita le imprese che soddisfano le condizioni relative al sistema di audit ambientale dovranno avere la possibilità di beneficiare di questo loro impegno anche per migliorare la loro reputazione presso il pubblico grazie all'impiego del logo dell'ECO-audit. Ogni confusione con il marchio di qualità ecologica dei prodotti<sup>(3)</sup> sarà evitata in quanto il logo dell'ECO-audit non viene utilizzato sui prodotti o in relazione ad essi.

### 2. Osservazioni di carattere generale

2.1. *Circa l'obiettivo del quadro comunitario previsto per il sistema di audit ambientale:*

2.1.1. La proposta di regolamento persegue un duplice obiettivo:

- migliorare la protezione dell'ambiente al livello dell'impresa e
- assicurare la trasparenza delle prestazioni e degli intenti delle imprese nei confronti del pubblico.

Questi due obiettivi non sono affatto in contraddizione, anzi, come risulta dalla proposta della Commissione, possono agevolmente coesistere.

2.1.2. Il Comitato conviene sul fatto che il sistema di audit ambientale non è inteso come sistema parallelo per assicurare il rispetto delle legislazioni comunitaria

<sup>(1)</sup> GU n. C 76 del 27. 3. 1992, pag. 2.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(92) 23.

<sup>(3)</sup> GU n. C 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

e nazionali sulla tutela dell'ambiente. Né questo sistema di audit è inteso come surrogato

- di una più ampia verifica di compatibilità ambientale (proposta dalla Commissione nel suo Programma d'azione [vedere nota 2 a piè, pagina 44]),
- dell'emanazione di disposizioni tecniche relative ad una tutela ambientale integrata nel processo produttivo (pure proposte nel 5° Programma comunitario d'azione),
- di disposizioni su un «catasto» delle emissioni delle imprese.

2.1.3. Inoltre, pur ritenendo che nel quadro del sistema di audit ambientale le norme per la tutela dell'ambiente debbano costituire delle esigenze minime, il Comitato è convinto che sostanzialmente tale sistema consista nel valutare i provvedimenti adottati a livello d'impresa per applicare le disposizioni di tutela dell'ambiente previste dalle autorità, come pure le iniziative e i risultati (prestazioni ambientali) che vanno al di là di tali disposizioni, oltre a promuovere la comprensione da parte del pubblico.

2.1.4. Il Comitato giudica positivamente il «sistema» previsto per migliorare la tutela ambientale soprattutto perché gli obiettivi ambientali dovranno essere conseguiti con mezzi organizzativi a livello delle imprese, con lo stimolo ad una maggiore cura e con una migliore informazione. È così che il sistema di audit ambientale diventa uno «strumento economico della politica ambientale».

2.2. Malgrado la valutazione essenzialmente positiva del documento della Commissione il Comitato desidera richiamare l'attenzione su alcuni punti poco chiari:

2.2.1. L'audit ambientale serve soprattutto a valutare il programma dell'impresa per la tutela dell'ambiente e il sistema di gestione ambientale da essa adottato. Qualora manchino disposizioni di legge o norme (standard) per la tutela ambientale, o nel caso in cui il programma e il sistema di gestione vadano al di là delle disposizioni vigenti, la proposta di regolamento non addita alcun indirizzo per la valutazione. Le norme europee (norme ISO) citate nella proposta di regolamento riguardano la garanzia di qualità dei prodotti (e indirettamente anche la valutazione di problemi attinenti alla produzione e alla gestione) e non possono essere integralmente utilizzate per gli obiettivi ambientali. Il regolamento invita i competenti organismi europei di normalizzazione a predisporre nuove norme specifiche (articolo 4). Il Comitato fa notare che per uniformare l'audit ambientale all'interno della Comunità e avere dei criteri per la dichiarazione ambientale destinata al pubblico occorrerà definire le norme corrispondenti prima dell'entrata in vigore del regolamento (a partire dal 1° luglio 1994).

2.2.2. Il Comitato interpreta la proposta di regolamento nel senso che il sistema di ECO-audit prospettato dalla Commissione è indipendente dalle autorità responsabili dell'applicazione della tutela dell'ambiente

a livello comunitario e, soprattutto, a livello nazionale. Il Comitato ritiene di conseguenza che:

- l'ECO-audit non coincide con la verifica dell'impatto ambientale di competenza delle autorità; esso non si esaurisce con l'ottemperanza delle disposizioni previste dalle autorità,
- circa gli «organismi competenti» degli Stati membri che devono ricevere la «dichiarazione ambientale» predisposta a norma del regolamento proposto e designare i verificatori ambientali, il Comitato ritiene che essi non coincidano con le autorità statali di vigilanza, altrimenti il sistema di audit verrebbe ad essere parallelo alla procedura amministrativa per l'applicazione della politica ambientale, costituendo in tal modo un doppione e perdendo il suo valore,
- il sistema di audit, essendo uno strumento complementare e volontario di protezione dell'ambiente, non dovrebbe sostituirsi, in tutto o in parte, al controllo statale in materia di protezione dell'ambiente (vedere anche punto 3.8.2).

2.3. Il Comitato concorda sull'idea di disciplinare la materia in esame mediante un regolamento a norma dell'articolo 130 S del Trattato CEE.

2.3.1. Tenuto conto del carattere volontario del sistema di audit, il Comitato ha esaminato se, anziché disciplinare la materia mediante disposizioni giuridiche, l'obiettivo voluto non possa essere realizzato in misura almeno equivalente con opportune disposizioni in un codice di comportamento dell'industria o norme europee (norme ISO) da definire.

2.3.2. A parte il fatto che per ora nessuna norma europea (norma ISO) è stata ancora adottata, il Comitato, al pari della Commissione, ritiene che una disciplina giuridica come quella prevista di recente con il regolamento sul marchio di qualità ecologica dei prodotti<sup>(1)</sup> sia opportuna e necessaria per conseguire i seguenti obiettivi:

- uso dell'audit ambientale in una «dichiarazione ambientale» che dovrà essere verificata da esperti indipendenti e servire per l'informazione degli organismi competenti e del pubblico,
- apposizione di un «logo dell'ECO-audit» per le imprese che hanno concluso la procedura di audit con esito positivo,
- coinvolgimento dei lavoratori e delle loro organizzazioni nel sistema di audit a livello d'impresa e partecipazione di queste organizzazioni e delle associazioni ambientaliste alla procedura prevista all'articolo 7 per la designazione di verificatori ambientali (esperti per la convalida della dichiarazione ambientale),
- armonizzazione sul piano comunitario della valutazione della protezione ambientale al livello delle imprese.

2.4. Nonostante la materia sia disciplinata mediante la forma giuridica del regolamento, la proposta della Commissione dispone che le imprese hanno la facoltà di aderire liberamente al sistema di audit ambientale. Il Comitato giudica positivamente la soluzione adottata.

(<sup>1</sup>) GU n. C 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

2.4.1. Il fatto che la materia venga disciplinata mediante regolamento non esclude il carattere volontario, cosa che è peraltro avvenuta anche con il regolamento sul marchio di qualità ecologica.

2.4.2. Il carattere volontario si presta, a giudizio del Comitato, per i seguenti motivi:

- l'indipendenza da procedure amministrative (ufficiali) di tutela ambientale,
- l'intento perseguito dal sistema di audit di fornire prestazioni ambientali che vanno al di là del minimo richiesto dalla legge,
- il conseguimento di una concorrenza fruttuosa tra le imprese grazie alla pubblicazione del sistema di audit,
- la possibilità di avvalersi di questo nuovo strumento per trarre insegnamenti dall'esperienza pratica sulla base dei quali valutare l'opportunità di introdurre un sistema obbligatorio di applicazione generale, nel quadro del riesame previsto all'articolo 13.

2.4.3. Il Comitato ritiene in ogni caso che occorra esaminare sin d'ora se un sistema di audit debba essere reso obbligatorio nel quadro di disposizioni specifiche relative a imprese la cui produzione presenta gravi rischi per l'ambiente, tanto più che la Commissione sta approntando proposte sull'argomento contestualmente alla modifica della cosiddetta <sup>(1)</sup> « direttiva Seveso ».

### 3. Osservazioni particolari sulle disposizioni della proposta di regolamento

#### 3.1. *La sfera di applicazione del regolamento [articolo 1 in relazione all'articolo 2, lettera j)]*

3.1.1. Le industrie interessate coprono la quasi totalità della produzione industriale e anche le tecnologie per lo smaltimento di rifiuti. Per trovare norme e criteri comunitari ai fini della realizzazione dell'audit e della dichiarazione ambientale, questa sfera d'applicazione dovrebbe essere molto ampia. Il regolamento potrebbe essere ad esempio introdotto successivamente nei singoli settori in funzione dell'esistenza di criteri generalmente riconosciuti per la valutazione delle prestazioni ambientali dell'impresa.

3.1.2. È lecito presumere che per vario tempo i mandati previsti nella proposta in esame per la definizione di norme applicabili ai sistemi di gestione ambientale (articolo 4) non saranno conferiti per l'intero campo d'applicazione, per cui all'inizio il funzionamento del sistema audit dovrebbe poggiare su basi molto provvisorie. Non è certo che ciò produrrà gli effetti sperati per guadagnare la fiducia del pubblico. Si potrebbe pertanto prevedere un'entrata in vigore scaglionata del

regolamento per i singoli settori in modo da introdurre quanto prima l'audit per quelle attività per le quali esistono delle norme.

#### 3.2. *Articolo 3*

3.2.1. Stando alla proposta della Commissione la messa a punto del dispositivo di protezione dell'ambiente deve essere preceduta da una « analisi ambientale iniziale »: al riguardo il Comitato si chiede quali criteri debbano essere applicati a una tale analisi.

3.2.2. Il Comitato ritiene che la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni costituisca un elemento particolarmente importante del « sistema di ECO-audit ». Nutre pertanto riserve circa l'idea di limitare la partecipazione come previsto all'articolo 3, paragrafo 1 (partecipazione « adeguata »).

3.2.3. Il Comitato giudica necessario definire con maggiore precisione l'obiettivo di una « dichiarazione ambientale » destinata agli « organismi competenti » designati dagli Stati membri. Esso presume che non ci si proponga alcun collegamento del sistema di audit con la vigilanza ufficiale ai fini della protezione ambientale.

#### 3.3. *Articolo 4*

Nell'articolo in esame la Commissione invita i competenti organismi europei di normalizzazione a definire criteri per un sistema di gestione ambientale avanzato. Per questo articolo valgono le osservazioni contenute al punto 3.1.2.

#### 3.4. *Articolo 5*

La dichiarazione ambientale, destinata al pubblico, dovrà essere redatta « in forma succinta e non tecnica ». Il Comitato teme che ciò consenta un livello d'informazione del pubblico inferiore a quanto è previsto nella direttiva sulla libertà di accesso all'informazione in materia ambientale <sup>(2)</sup>. Il Comitato ritiene che anche per l'ECO-audit sia necessaria una pubblicazione analoga a quella prevista per la situazione economica di talune imprese. Ad ogni modo i risultati dell'ECO-audit devono essere resi noti agli azionisti.

#### 3.5. *Articolo 6*

3.5.1. La proposta non specifica se l'ECO-audit venga effettuato da revisori interni all'impresa o da verificatori esterni. Il Comitato ritiene che un audit effettuato da verificatori esterni sia sostanzialmente migliore di quello compiuto da collaboratori dell'impresa.

3.5.2. Occorre in ogni caso assicurare che i revisori responsabili dell'audit non coincidano con le persone

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio, del 24. 7. 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (82/501/CEE), GU n. L 230/1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 158/56 del 23. 6. 1990.

cui compete la convalida (certificazione) dell'audit in veste di « verificatori ambientali ».

3.5.3. In merito all'articolo 6, paragrafo 3, vale quanto osservato in precedenza riguardo all'articolo 4.

### 3.6. *Articolo 7*

La proposta di regolamento non contiene disposizioni riguardanti la qualifica dei verificatori ambientali. Il Comitato propone di stabilire che possono svolgere attività di verificatori ambientali solo quelle persone che, per la loro formazione specifica e la loro esperienza professionale, possono garantire che i risultati del loro lavoro saranno riconosciuti sia dagli organismi competenti sia dal pubblico. Il Comitato parte dal presupposto che i verificatori devono essere esperti nei settori (branche) nei quali la loro verifica viene effettuata. La disciplina relativa all'autorizzazione dei verificatori ambientali è inoltre concepita in modo molto burocratico nell'articolo in esame, e in particolare nel paragrafo 2. È lecito chiedersi se questo sistema sia compatibile con il principio della sussidiarietà: si creerebbe infatti un sistema di « applicazione mista » a livello europeo e nazionale.

### 3.7. *Articolo 11*

Non è chiaro se le autorità statali siano responsabili della vigilanza circa l'utilizzazione del logo dell'ECO-audit. Il problema si pone perché la sua apposizione andrà vietata qualora non vengano rispettate le disposizioni nazionali in materia di tutela dell'ambiente. Il controllo sulla legittimità dell'apposizione del logo potrebbe essere lasciato al diritto di concorrenza degli Stati membri senza che siano necessari interventi delle autorità.

### 3.8. *Articolo 12*

Questo articolo suscita vari interrogativi:

3.8.1. La promozione o pubblicità del sistema dell'ECO-audit nelle piccole e medie imprese, prevista nell'articolo in esame, non dovrebbe essere affidata principalmente alle autorità statali, ma dovrebbe piuttosto essere affidata alle associazioni competenti del settore economico, tanto più che si tratta di uno strumento volontario. Le autorità statali potrebbero invece far sì che i relativi settori creino organizzazioni e istituzioni in grado di aiutare le piccole e medie imprese nella preparazione e nell'attuazione dell'audit. Bisognerebbe inoltre garantire che le particolari condizioni delle PMI venissero prese in considerazione al momento della preparazione e realizzazione dell'audit.

3.8.2. Problemi sono sollevati dalla facoltà accordata agli Stati membri nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di esonerare dal controllo statale o di semplificare tale controllo nel caso di singole imprese che aderiscono al sistema di audit ambientale. Ciò presupporrebbe un'interconnessione tra il sistema dell'audit, le legislazioni nazionali sull'ambiente e l'applicazione delle nor-

native ambientali, cosa che non è prevista nella proposta e che è pure contraria ai suoi intenti.

3.8.3. La Commissione prevede infine la possibilità di proposte intese a rafforzare la partecipazione al sistema dell'ECO-audit e a provvedere all'informazione «dopo aver consultato le parti sociali». In proposito andrebbero menzionate anche le associazioni ambientaliste. Sarebbe inoltre necessario precisare il ruolo del Comitato nel quadro del rafforzamento previsto.

### 3.9. *Articolo 13*

Ovviamente, al termine del « periodo di prova » deve essere possibile apportare qualsiasi modifica al regolamento, ed eventualmente anche introdurre l'obbligo generale o parziale dell'audit, come osserva la stessa Commissione nella relazione della proposta di regolamento. Il Comitato approva espressamente la proposta della Commissione di ricorrere in questo caso all'articolo 130 S, secondo paragrafo, del Trattato CEE (decisione del Consiglio a maggioranza qualificata).

### 3.10. *Allegato I A*

Le norme della serie EN 29000 qui menzionate riguardano esclusivamente procedure di controllo della qualità e dunque non forniscono osservazioni specifiche in merito ai dispositivi di protezione ambientale.

Le norme relative ai dispositivi di protezione ambientale devono tener conto delle diverse dimensioni delle imprese e, in particolare, delle caratteristiche delle piccole e medie imprese (PMI) (vedi punto 3.8.1).

### 3.11. *Allegato I B*

Aggiungere nel terzo trattino: « bilanci dei materiali ».

### 3.12. *Allegato I C*

3.12.1. Il Comitato si compiace dell'accento alle migliori tecnologie disponibili (best available technologies). Per quanto concerne le disposizioni da rispettare nel quadro del « dispositivo di protezione dell'ambiente » e dell'ECO-audit va tenuto conto però non solo delle disposizioni comunitarie in materia di ambiente bensì anche delle normative nazionali.

3.12.2. Il Comitato nutre forti riserve anche riguardo al punto 11 della lettera C: ritiene in effetti che l'informazione del pubblico non serva unicamente a consentire a quest'ultimo di « comprendere » i potenziali effetti sull'ambiente. Per tener conto delle preoccupazioni del pubblico occorre concentrare l'informazione sulle misure preventive adottate dall'impresa allo scopo d'impedire potenziali ripercussioni negative sull'ambiente.

3.12.3. A norma del punto 13 della lettera C dell'allegato I la direzione si accerta che gli appaltatori che lavorano per conto dell'impresa applichino « norme ambientali equivalenti alle proprie ». Il Comitato pre-

suppone che le norme ambientali qui citate siano non già disposizioni generiche in materia di ambiente quanto piuttosto regole ben precise di comportamento e in materia di procedure. In questo caso sarà impossibile estendere ai fornitori o ai clienti il medesimo complesso di norme applicabili ad un determinato tipo di produzione. Si potrebbe pertanto concretizzare la disposizione in tal senso prevedendo che gli « appaltatori » che lavorano per conto dell'impresa soddisfino tutte le norme ambientali valide per loro.

### 3.13. *Allegato I E*

3.13.1. Il Comitato dubita che la norma ISO 10011,

relativa alla garanzia della qualità, sia sufficiente ad assicurare l'attuazione del regolamento.

3.13.2. In merito al contenuto dell'audit il Comitato osserva quanto segue:

- ogniqualvolta possibile l'audit dovrebbe presentare proposte anche alternative sul fronte della produzione e della procedura valutandole rispetto alla procedura prescelta,
- nell'audit dovrebbe rientrare anche il controllo dei sistemi d'informazione interni dell'azienda, e in particolare di quelli diretti ai lavoratori impegnati nel processo produttivo.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

---

## ALLEGATO

### al parere del Comitato economico e sociale

#### Emendamenti respinti

Nel corso del dibattito sono stati esaminati e respinti i seguenti emendamenti, che hanno ricevuto più del 25 % dei voti.

#### Punto 2.3.2

Sostituire il terzo trattino con quanto segue:

« — partecipazione adeguata delle rappresentanze dei lavoratori alle decisioni che riguardano le misure di protezione ambientale nelle imprese. »

#### *Motivazione*

Evidente.

#### *Esito della votazione*

Favorevoli: 19, contrari: 42, astensioni: 4.

#### Punto 2.4.3

Sopprimere.

#### *Motivazione*

Il Comitato apprezza il carattere volontario del sistema ECO audit e al punto 2.4.2 ne fornisce varie ragioni. Tra queste la consapevolezza che un sistema volontario motiva le imprese a fornire buone prestazioni ambientali che vanno al di là del minimo richiesto dalla legge. Sarebbe dunque controproducente rendere il sistema obbligatorio per le imprese la cui produzione comporta rischi ambientali particolarmente elevati, specie quelle che traggono vantaggio da un sistema volontario. Sarebbe comunque molto difficile definire e individuare le imprese la cui produzione comporta rischi ambientali particolarmente elevati (non c'è collegamento con la « direttiva Seveso »).

*Esito della votazione*

Favorevoli: 30, contrari: 53, astensioni: 1.

**Punto 3.5.1**

Sostituire l'ultima frase con quanto segue:

« Il Comitato riconosce i vantaggi di un gruppo di verificatori ambientali interno all'impresa (conoscenza delle procedure sottoposte a revisione, stimolo ad accettare i miglioramenti, processo didattico) purché l'impresa detenga le risorse necessarie; tuttavia almeno un componente di tale gruppo dovrebbe essere indipendente dall'unità sottoposta a revisione. Qualora le risorse necessarie siano insufficienti (come potrebbe essere il caso di alcune PMI) è necessario ricorrere ad un revisore esterno. Il Comitato comunque riconosce che una verifica esterna garantisce l'adeguatezza e la credibilità dell'audit. »

*Motivazione*

L'esperienza insegna che un audit interno comporta numerosi vantaggi e contribuisce, come indicato più sopra, ad una migliore tutela ambientale. Per evitare fenomeni di « cecità dovuta a familiarità », almeno un componente del gruppo di verificatori dovrebbe essere indipendente dall'unità sottoposta a revisione.

Naturalmente, se le risorse della società interessata non sono sufficienti per effettuare un audit adeguato, è opportuno ricorrere a revisori (consulenti) esterni. Infine, la verifica esterna introdotta dal regolamento all'esame contribuirà a rendere ingiustificabile il senso di sfiducia che normalmente accompagna il concetto di audit effettuato dalla stessa impresa.

*Esito della votazione*

Favorevoli: 32, contrari: 55, astensioni: 8.

**Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi<sup>(1)</sup>**

(92/C 332/16)

Il Consiglio, in data 7 aprile 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Colombo, in data 29 settembre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 22 ottobre 1992, nel corso della 300<sup>a</sup> sessione plenaria, a grande maggioranza e 5 astensioni, il seguente parere.

**1. Considerazioni generali**

1.1. Premesso che compito degli inceneritori di rifiuti pericolosi è di minimizzare i rischi di inquinamento da parte di tali sostanze, il Comitato concorda con l'obiettivo della proposta in esame, finalizzata in primo

luogo alla prevenzione con conseguente riduzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del terreno, delle acque di superficie e freatiche, provocato dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Esso auspica che le previste disposizioni severe di protezione dell'ambiente contribuiscano a rendere più accettabile da parte del pubblico questa opzione di smaltimento, nelle localizzazioni adeguate.

<sup>(1)</sup> GU n. C 130 del 21. 5. 1992, pag. 1.

1.2. Esso prende atto della base giuridica proposta e rammenta le osservazioni espresse in precedenti pareri circa l'alternativa tra articolo 100 A e 130 S come base per disposizioni legislative in materia di rifiuti.

1.3. Il Comitato constata che la proposta fa seguito alla Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990 sulla politica dei rifiuti<sup>(1)</sup>, che traccia gli orientamenti di una strategia comunitaria globale di gestione dei rifiuti che mette l'accento sulla prevenzione alla fonte.

1.4. È a questo approccio globale e preventivo che il Comitato si è sempre richiamato nei pareri sui rifiuti<sup>(2)</sup>, e reputa opportuno ribadirlo in quanto la proposta all'esame non appare tenerne sufficientemente conto nella sua formulazione, finalizzata com'è a regolamentare l'incidenza finale dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente.

1.5. È evidente che il Comitato è d'accordo con l'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti degli impianti di incenerimento, ma coglie l'occasione per riaffermare più in generale il concetto di intervento sull'intero arco del processo di produzione, distribuzione e consumo, «dalla culla alla tomba del prodotto», tanto più nel caso dei rifiuti pericolosi.

1.6. Non può infatti non preoccupare la scarsa attenzione tuttora accordata dalla politica comunitaria al supporto concreto (tecnico, informativo, finanziario) alla riduzione all'origine dei rifiuti pericolosi (tecnologie più pulite). Si corre il rischio di concentrare l'attenzione sulle tecnologie di smaltimento finale, mentre occorre privilegiare le tecnologie di prevenzione dei rifiuti all'interno dei processi produttivi, stimolando l'iniziativa dei produttori e migliorando l'informazione/formazione del personale.

1.7. Questo è del resto l'approccio del nuovo programma comunitario di politica e azione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile<sup>(3)</sup>, che costituirà il quadro di riferimento delle singole misure di protezione ambientale.

1.8. Il Comitato è consapevole che le esigenze generali di gestione pianificata dei rifiuti, ed in particolare di quelli pericolosi, non possono essere soddisfatte dalle disposizioni di questa singola direttiva. Sottolinea però che la sua applicazione deve andare strettamente congiunta alle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE che prevedono l'elaborazione da parte delle autorità competenti di piani di gestione dei rifiuti, da rendere pubblici, nonché una loro valutazione compara-

tiva da parte della Commissione per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di ricupero.

1.9. Possono concorrere ad un migliore approccio preventivo rispetto all'incenerimento anche l'adozione della proposta sull'Audit ambientale<sup>(4)</sup>, che dovrebbe stimolare le imprese ad un migliore «rendimento ambientale», la proposta sulla responsabilità civile in materia di danni causati da rifiuti<sup>(5)</sup>, nonché altre preannunciate proposte in materia di gestione dei rifiuti<sup>(6)</sup>.

1.10. Il Comitato sottolinea inoltre l'urgenza di procedere quanto prima alla armonizzazione della nomenclatura dei rifiuti così come alla costituzione di un affidabile sistema informativo circa quantità e qualità dei rifiuti prodotti. È in effetti preoccupante che la attuale disomogeneità in materia porti gli Stati membri a dichiarare, come ricordato nella «motivazione» della proposta, che i rifiuti pericolosi rappresentano tra il 2 e il 20% del totale dei rifiuti prodotti negli Stati membri: un intervallo così ampio rende poco credibile ogni azione di pianificazione. Inoltre, è opinione diffusa che i rifiuti pericolosi rappresentino usualmente una percentuale rilevante dei rifiuti industriali.

1.10.1. Il Comitato sollecita dunque la Commissione a stabilire quanto prima l'elenco dei rifiuti previsto all'articolo 1, comma 4, della direttiva 91/689/CEE<sup>(7)</sup> relativa ai rifiuti pericolosi, tenendo conto dell'origine, della composizione e dei valori limite di concentrazione dei rifiuti.

1.10.2. In base a tale elenco andrebbero elaborati criteri per lo smaltimento ottimale dei diversi tipi di rifiuti considerando l'incenerimento come una delle opzioni possibili, compatibilmente con la protezione dell'ambiente.

1.11. Sul piano tecnologico, l'evoluzione in atto a livello internazionale tende alla specializzazione dei processi di trattamento in funzione delle diverse caratteristiche dei rifiuti pericolosi.

1.11.1. Concorrono alla formazione dell'universo «rifiuti pericolosi» numerosissimi composti, spesso combinati in miscele straordinariamente complesse, che possono, in varie condizioni operative di trattamento, generare reazioni difficilmente prevedibili. È vero altresì che è possibile prevedere che la miscela di taluni determinati rifiuti può generare reazioni indesiderate, così come altri tipi di miscele possono avere effetti benefici (es.: neutralizzazione).

1.11.2. Di qui l'importanza, nell'ambito di una politica di gestione dei rifiuti, di prevedere a livello aziendale misure appropriate di collettamento selettivo dei principali flussi di rifiuti, di un loro stoccaggio differen-

<sup>(1)</sup> GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.

<sup>(2)</sup> Rispettivamente in GU n. C 56 del 6. 3. 1989, GU n. C 318 del 12. 12. 1988, GU n. C 112 del 7. 5. 1990 e GU n. C 40 del 17. 2. 1992.

<sup>(3)</sup> Doc. COM(92) 23 def.

<sup>(4)</sup> GU n. C 76 del 27. 3. 1992.

<sup>(5)</sup> GU n. C 251 del 4. 10. 1989 e GU n. C 192 del 23. 7. 1991; parere del CES: GU n. C 112 del 7. 5. 1990.

<sup>(6)</sup> Doc. COM(92) 278.

<sup>(7)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1991.

ziato, di un loro conferimento in contenitori « ad hoc » adeguatamente etichettati alle stazioni di trattamento, previo il ricorso a opportune forme di pretrattamento che consentano riduzioni dei volumi (e quindi dei costi di trasporto) e, possibilmente, una parziale detossificazione (così riducendo pericolosità e costi del trattamento finale).

1.12. Il Comitato prende atto dell'approccio della proposta, che consente di termodistruggere rifiuti pericolosi presso impianti non specializzati qualora rispettino i criteri di protezione ambientale previsti. Non tutti i criteri saranno applicabili ad impianti nei quali i rifiuti pericolosi contribuiscano per il 10-40 % al carico termico dell'impianto.

1.12.1. La termodistruzione di rifiuti pericolosi presso impianti non specializzati è una misura che può contribuire a superare l'attuale dispersione incontrollata nell'ambiente di enormi quantità di rifiuti pericolosi.

1.12.2. Se è vero che le preoccupazioni relative a miscele pericolose possono essere ovviate dalle disposizioni dell'articolo 2 della direttiva 91/689/CEE, apparirebbe comunque opportuno che almeno si citassero i processi industriali nell'ambito dei quali reperire « facilities » utilizzabili a scopo di smaltimento (es. forni rotanti per cementifici, forni per siderurgia, ecc., che offrono garanzie tecniche e opportunità di recupero di energia), per meglio delimitare il campo di questa opzione, tenuto conto della attuale scarsità dei controlli, nonché della intrinseca difficoltà dell'esercizio del controllo delle emissioni per quanto concerne il rispetto dei limiti indicati all'Allegato II.

1.13. Il Comitato accoglie con favore l'orientamento, nel caso dell'incenerimento di rifiuti pericolosi, di reputare inadeguata la nozione di *Batneec* (*Best Available Technologies Not Entailing Excessive Costs* — Migliore tecnologia disponibile senza costi eccessivi), e di sostituirla con quella di *BAT* (*Best Available Techniques*), intese come tecnologie industrialmente fattibili, dal punto di vista tecnico ed economico, e ragionevolmente accessibili all'operatore.

1.14. Tale nozione si inserisce nel quadro di quell'approccio integrato alla prevenzione dell'inquinamento che corrisponde alla filosofia del già citato programma di politica e azione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile.

1.15. Il Comitato sottolinea l'importanza della piena applicazione delle misure di informazione del pubblico, previste sia ai sensi della legislazione sulla valutazione di impatto (85/337/CEE) sia ai sensi di quella sui rischi di incidenti rilevanti (88/610/CEE). Solo la piena trasparenza può rispondere alle preoccupazioni del pubblico rispetto all'incenerimento dei rifiuti pericolosi e rendere accettabile quest'opzione laddove risulti la più adeguata.

1.16. Questo dovrebbe facilitare altresì la localizzazione ottimale degli impianti di incenerimento, sia in termini di distanza dai centri di produzione, raccolta e smistamento (riducendo al minimo gli spostamenti di rifiuti pericolosi), sia in termini di impatto ambientale.

1.17. Il Comitato invita infine a verificare se le disposizioni delle direttive 80/1107/CEE e 89/391/CEE<sup>(1)</sup> siano adeguate, allo stato attuale di evoluzione delle conoscenze e della tecnica, a garantire la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento e a considerare l'opportunità di una direttiva specificamente volta a tutelare i lavoratori degli impianti di trattamento dei rifiuti.

## 2. Osservazioni specifiche

### 2.1. Articolo 1, comma 1

Aggiungere alla terza riga, dopo « rifiuti pericolosi » la dizione « non evitabili e non riciclabili ».

### 2.2. Articolo 3, comma 3

2.2.1. Sarebbe bene che l'autorizzazione contenesse, per tipologia di rifiuto, il riferimento alla quantità ammissibile al trattamento (articolo 7 della direttiva 91/156/CEE), stanti caratteristiche tecniche e capacità totale dell'inceneritore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi in materia di piani di smaltimento.

### 2.3. Articolo 3, comma 5

2.3.1. Un periodo di sei mesi per la decadenza dell'autorizzazione dopo negative verifiche sulle emissioni in atmosfera potrebbe significare avere smaltito decine di migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi in modo ambientalmente incompatibile. Appare più opportuno indicare un periodo di tre mesi, estensibili a sei dietro autorizzazione delle autorità competenti alla luce di specifiche esigenze tecniche.

### 2.4. Articolo 5, comma 3

2.4.1. La dizione « se necessario e per quanto possibile » rischia di essere interpretata in senso esteso e non riferita esclusivamente ai casi di impossibilità di prelievo « prima dello scarico ». L'obbligo di prelevare campioni deve sussistere, salvo l'esistenza di disposizioni che lo proibiscano per ragioni di sicurezza, come nel caso dei rifiuti clinici. L'obbligo di conservazione dei campioni va esteso a 30 giorni, stante la complessità di alcune metodiche analitiche da attivare nel caso di controllo da parte delle autorità competenti.

<sup>(1)</sup> GU n. L 327 del 3. 12. 1980 e GU n. L 183 del 29. 6. 1989.

### 2.5. *Articolo 6*

2.5.1. Il Comitato raccomanda il rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato II alla direttiva, poiché lo stoccaggio è una fase critica del ciclo dei rifiuti.

### 2.6. *Articolo 7, comma 2*

2.6.1. L'«utilizzazione di adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti» non va indicata come una eventualità («ciò può implicare»), ma incentivata nell'ambito della politica di gestione dei rifiuti, particolarmente per quanto concerne sia i pretrattamenti di detossificazione dei rifiuti pericolosi sia le procedure di pretrattamento finalizzate alla ottimizzazione del processo di combustione.

### 2.7. *Articolo 7, comma 3*

2.7.1. Il Comitato apprezza l'indicazione del ricorso a bruciatori ausiliari, esplicitando però che ciò implica l'adozione di un'adeguata sezione di postcombustione degli effluenti gassosi della combustione in camera primaria.

### 2.8. *Articolo 7, comma 8*

2.8.1. Sarebbe utile specificare l'altezza della ciminiera (almeno 40 metri), in funzione delle condizioni meteorologiche del sito.

### 2.9. *Articolo 8*

2.9.1. Il Comitato segnala la complessità dei calcoli proposti dalla Commissione, tale da rendere difficile il compito dell'autorità di controllo, nonché degli operatori.

### 2.10. *Articolo 9, comma 3*

2.10.1. Il Comitato concorda con il contenuto dell'articolo 9, comma 3, ma chiede che il testo renda esplicita la connessione del comma 3 con quanto previsto all'articolo 14.

### 2.11. *Articolo 10, commi 1 e 2*

2.11.1. Sarebbe opportuno predisporre un manuale di manutenzione dei filtri e degli apparati di abbattimento dei fumi in senso lato.

### 2.12. *Articolo 13, comma 1*

2.12.1. La dizione «il più presto possibile» è vaga: si propone la dizione «senza indugio».

### 2.13. *Articolo 14, comma 2*

2.13.1. Il periodo massimo di 5 anni è eccessivo.

### 2.14. *Articolo 17*

2.14.1. Il Comitato previsto dovrebbe completare l'informazione sul progresso tecnico nel settore, prevista all'articolo 15, sotto forma di effettive linee guida da aggiornare annualmente.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Susanne TIEMANN

**Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Soppressione di talune deroghe previste dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE e dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 89/465/CEE<sup>(1)</sup>**

(92/C 332/17)

Il Consiglio, in data 10 agosto 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

Il Comitato ha incaricato la Sezione « Affari economici, finanziari e monetari » di preparare i lavori in materia. Nel corso dei lavori il Comitato economico e sociale ha nominato Giacomelli relatore generale.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 22 ottobre 1992, nel corso della 300<sup>a</sup> sessione plenaria, a maggioranza e con 2 astensioni, il seguente parere.

## 1. Introduzione

1.1. In linea con il contenuto del parere del 31 gennaio 1974<sup>(2)</sup> sulla proposta di VI direttiva IVA, il Comitato riconosce la necessità dell'armonizzazione della base imponibile dell'IVA.

1.2. L'attuale proposta di direttiva che è intesa a conseguire lo stesso obiettivo che la VI direttiva non è stata in grado di raggiungere completamente, per motivi forse validi, consente, senza rinnegare il principio generale dell'armonizzazione, di porre la questione dell'opportunità e della motivazione delle misure previste. La distorsione della concorrenza generalmente invocata non è spesso evidente o, perlomeno, non si rivela significativa.

## 2. Chiarimenti e osservazioni generali

2.1. La proposta di direttiva in esame fa seguito alla Relazione del 2 luglio 1992 della Commissione al Consiglio, sulle disposizioni transitorie derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, della VI direttiva 77/388/CEE e dall'articolo 1, paragrafo 1, della XVIII direttiva 89/465/CEE. L'ultimo considerando della XVIII direttiva stabiliva che tale relazione fosse presentata dalla Commissione e analizzata dal Consiglio entro il 1° gennaio 1991, in quanto il Consiglio doveva riesaminare la situazione relativa alle deroghe previste dalla VI direttiva, articolo 28, paragrafo 3, alla luce della XVIII direttiva, compresa la deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo capoverso, di questa stessa XVIII direttiva, e decidere, su proposta della Commissione, in merito alla soppressione di tali deroghe « tenendo conto delle distorsioni di concorrenza che sono risultate dalla loro applicazione o che potrebbero prodursi nella prospettiva del completamento del mercato interno ». È chiaro che l'insieme delle soppressioni o modifiche proposte riguardanti le deroghe della VI e della XVIII direttiva avranno effetto a partire dal 1° gennaio 1993, data in cui entra in vigore il grande mercato interno.

2.2. La relazione del 2 luglio 1992 ricorda ancora che le deroghe sono state create per permettere agli Stati membri e ai settori economici che ne beneficiano di disporre di un rinvio per procedere agli adeguamenti necessari, rinviando così implicitamente al XVII e al XIX considerando della VI direttiva.

2.3. La relazione constata infine che la soppressione di talune, o di tutte le deroghe esistenti, deve essere perseguita:

- allo scopo di assicurare un miglior funzionamento del sistema dell'IVA,
- al fine di ottenere una « completa » armonizzazione dell'IVA sul piano comunitario,
- per evitare le distorsioni di concorrenza tra Stati membri,
- per ridurre le conseguenze non trascurabili delle deroghe per il sistema di calcolo delle risorse proprie e per facilitare il loro controllo,
- per assicurare la parità di trattamento fiscale tra gli Stati membri conformemente ai principi del Trattato CEE.

2.4. Il complesso delle misure che compongono la proposta di direttiva in esame ha l'obiettivo, in senso generale, di completare, nella misura in cui non si era già provveduto con la soppressione di talune deroghe derivanti dalla XVIII direttiva, la base imponibile uniforme che deve, in linea di principio, costituire la base del sistema comune dell'IVA a livello comunitario.

2.5. Nella sua analisi, la relazione della Commissione del 2 luglio 1992 distingue le deroghe ancora in vigore che devono essere oggetto di proposte di direttiva distinte [articolo 28, paragrafo 3, lettere a) e b) — VI direttiva]:

- le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio — viaggi effettuati fuori della CEE [articolo 28, paragrafo 3, lettera g)],
- le operazioni effettuate dagli istituti ospedalieri (cliniche private),

<sup>(1)</sup> GU n. C 205 del 13. 8. 1992, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. C 139 del 12. 11. 1974, pag. 15.

- i trasporti di persone e i trasporti di beni connessi con i trasporti di persone,
- le operazioni relative all'oro diverso dall'oro per uso industriale (allegato F 26 — VI direttiva),
- le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio (viaggi all'interno della CEE), ossia la deroga dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), della VI direttiva, con possibilità di esentare le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio senza diritto a detrazione delle imposte pagate a monte.

2.6. Inoltre, attenendosi alla relazione della Commissione del 2 luglio 1992, la proposta di direttiva in esame prevede:

- la soppressione della maggior parte delle deroghe dell'articolo 28, paragrafo 3, della VI direttiva, al di fuori di quelle di cui al punto 2.5 sopra,
- la soppressione della deroga derivante dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della XVIII direttiva,
- la facoltà, data con il completamento dell'articolo 13 C, della VI direttiva, di optare per l'esenzione:
  - \* dei diritti d'ingresso alle manifestazioni sportive o soltanto a talune di tali manifestazioni,
  - \* delle prestazioni di servizi delle imprese di pompe funebri e di cremazione e la cessione di beni ad esse accessori,
  - \* delle operazioni effettuate dai ciechi o dai laboratori per ciechi a condizione che non ne risultino distorsioni di concorrenza,
  - \* la cessione di beni e le prestazioni fornite agli organismi che si occupano di costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, di sepolture e di monumenti alle vittime della guerra,
- la soppressione dell'esenzione delle attività degli enti pubblici di radiotelevisione diverse da quelle aventi un carattere commerciale, malgrado una disposizione complementare all'articolo 28 permetta agli Stati membri che esentano attualmente le operazioni non commerciali degli enti pubblici di radiotelevisione di mantenere tale esenzione.

2.7. Sarebbe troppo lungo analizzare in questa sede le motivazioni e le implicazioni delle misure previste.

2.7.1. Dalla relazione della Commissione del 2 luglio 1992 si evince che con la XVIII direttiva si sono ridotte da 13 a 4 le deroghe dell'allegato E e da 27 a 14 quelle dell'allegato F della VI direttiva IVA (articolo 28, paragrafo 3).

2.7.2. Per quanto riguarda le deroghe vigenti (articolo 28, paragrafo 3 — VI direttiva e articolo 1, paragrafo 1, secondo comma), le une hanno l'effetto di

mantenere l'imposizione di operazioni che devono essere esentate in regime definitivo [articolo 28, paragrafo 3, lettera a), e allegato E della VI direttiva], e le altre mantengono l'esenzione di operazioni normalmente imponibili [articolo 28, paragrafo 3, lettera b), allegato F della VI direttiva]. La soppressione delle deroghe in vigore, considerate in linea di principio come transitorie, dovrebbe comportare una perdita di gettito fiscale nel *primo* caso e un aumento nel secondo caso, a beneficio di ciascuno Stato membro interessato dalla loro sparizione.

2.8. Visto il loro carattere transitorio, le deroghe devono in linea di principio sparire per contribuire all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti le imposte sulla cifra d'affari. Tuttavia su invito del Consiglio e secondo l'articolo 28, paragrafo 4, della VI direttiva, la Commissione afferma di voler sopprimere solo le deroghe il cui mantenimento avrebbe per effetto di inficiare la parità di trattamento fiscale tra gli Stati membri.

2.9. Infine la Commissione afferma a titolo di regola pratica e per attenuare eventuali incidenze sul bilancio o probabili effetti inflazionistici, che gli Stati membri potrebbero beneficiare di un diritto d'opzione al posto di talune delle deroghe la cui soppressione continua ad essere raccomandata, nonostante la loro applicazione non comporti il rischio di reali distorsioni di concorrenza. Tale variante avrebbe il vantaggio di permettere a tutti gli Stati membri, e specialmente a quelli che non beneficiano attualmente ancora di alcuna deroga, di adattare la loro legislazione, purché non ne risultino minacciati i principi fondamentali della VI direttiva o non ne seguano nuove distorsioni di concorrenza.

2.9.1. In tale contesto si sottolinea che la soppressione di una deroga, compensata o no da un diritto d'opzione offerto a tutti gli Stati membri, dovrebbe applicarsi al più tardi il 1° gennaio 1993, quando entrerà in vigore il regime transitorio dell'IVA in base alla direttiva 91/690/CEE del 16 dicembre 1991.

2.10. È inoltre interessante citare un passaggio della relazione della Commissione che fa osservare che « in alcuni casi, le distorsioni di concorrenza che potrebbero derivare esclusivamente dal mantenimento di questa o quella deroga sono necessariamente limitate. Alcune deroghe vengono infatti applicate da pochi Stati membri e vi sono inoltre, vari fattori quali la distanza, la comodità, il servizio, che influenzano direttamente la scelta dell'acquirente e rendono talvolta la distorsione puramente teorica. »

2.11. Si è constatato al punto 1.2 che la proposta di direttiva in esame, che si iscrive nell'ambito dell'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, mira soltanto a completare l'uniformazione della base imponibile del sistema

comune dell'IVA. L'opera di armonizzazione non può essere concepita, però, senza un ravvicinamento graduale tendente verso l'uniformazione delle aliquote applicabili all'interno della Comunità. È il differenziale delle aliquote tra gli Stati membri che può provocare la maggioranza delle distorsioni, almeno a partire dal momento, non ancora formalmente determinato, in cui il regime, detto transitorio, dell'imposizione nel paese di destinazione sarà sostituito dal regime, detto definitivo, dell'imposizione nel paese d'origine. L'argomento della distorsione di concorrenza per sopprimere la maggior parte delle deroghe e creare la base imponibile uniforme del sistema comune dell'IVA è quindi dipendente dai futuri sviluppi in materia di aliquote e di regime.

2.12. È vero che l'armonizzazione della base imponibile deve precedere logicamente quella delle aliquote, la cui armonizzazione già nel 1974 venne considerata come un problema di difficile soluzione. Ciò non toglie che la proposta di direttiva in esame riguardante la base imponibile dell'IVA, comporti misure, non necessarie in questa fase, relative a deroghe tutto sommato secondarie non tanto a livello di singoli Stati membri, ma sul piano comunitario ed il cui mantenimento non intralcerà punto il funzionamento del mercato interno dal 1° gennaio 1993.

### 3. Osservazioni particolari

#### 3.1. Terzo considerando

3.1.1. La proposta in esame giustifica le misure che essa comporta con il fatto che gran parte delle deroghe previste dall'articolo 28, paragrafo 3, della VI direttiva IVA e mantenute, nonostante le numerose soppressioni comportate dalla XVIII direttiva, creano, nel quadro del sistema delle risorse proprie della Comunità, delle difficoltà per il calcolo delle compensazioni previste dal regolamento CEE EURATOM n. 1553/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 riguardante il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'IVA, mentre per un miglior funzionamento di tale sistema è opportuno sopprimere le deroghe esistenti.

3.1.2. Si tratta di un argomento un po' specioso, poiché il numero delle deroghe in vigore è stato sostanzialmente diminuito con una forte compressione degli allegati E e F che forniscono il dettaglio delle deroghe di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della VI direttiva. Occorre chiedersi se l'impatto delle deroghe vigenti sul sistema in questione sia tanto forte come si afferma. Inoltre, giacché l'argomento è essenzialmente d'ordine tecnico, andrebbe subordinato alle considerazioni d'ordine economico che fanno sostenere il mantenimento delle deroghe.

#### 3.2. Quarto considerando

3.2.1. Se le deroghe, che, tuttavia, sono parzialmente mantenute, possono non adattarsi perfettamente all'obiettivo della creazione di una base imponibile comune, allo stadio attuale dei tentativi di ravvicinamento delle aliquote, sembra prematuro dedurre possibilità di distorsioni di concorrenza significative. Rischi di distorsione derivano meno dal non adeguamento di alcuni elementi della base imponibile che dall'esistenza di un differenziale di aliquote, nonostante l'effetto di quest'ultimo sembri in gran parte neutralizzato dal mantenimento dell'imposizione nel paese di destinazione nel quadro del regime transitorio dell'IVA.

3.2.2. Quanto all'imposizione dei servizi che è già effettuata, in certi casi (VI direttiva, articolo 9, paragrafo 1), nel paese di stabilimento del prestatore, i servizi considerati dalla direttiva non paiono essere di natura tale da influenzare sensibilmente la concorrenza nell'ambito del mercato unico.

#### 3.3. Articolo 1, paragrafo 1

3.3.1. Si può approvare la soppressione delle deroghe all'esenzione previste a favore di talune attività di interesse generale riprese nell'articolo 13 della VI direttiva [voci 2 e 11 dell'allegato E alla VI Direttiva, paragrafo 3, sub. a)], benché dalle deroghe E 2 ed E 11 non sembrino essere derivate distorsioni di concorrenza.

3.3.2. Per quanto riguarda la deroga E 7 (riguardante l'esenzione delle attività degli enti pubblici radiotelevisivi diverse da quelle aventi un carattere commerciale), la sua soppressione va di pari passo con l'eliminazione della voce corrispondente dell'articolo 13 A, paragrafo 9: elenco delle esenzioni all'interno del paese a favore di talune attività d'interesse generale, eliminazione risultante dall'articolo 4 della proposta. Parallelamente l'articolo 5 modifica il punto 13 dell'allegato D alla VI direttiva inserendovi «le attività degli enti radiotelevisivi» senza distinzione alcuna. Si opera così una parità di trattamento fiscale tra tutti gli enti pubblici e privati di radiotelevisione le cui operazioni divengono tutte imponibili.

3.3.3. Se va accolta favorevolmente l'eliminazione della discriminazione fiscale degli enti privati, non ci si può tuttavia dichiarare d'accordo sul mantenimento dell'esenzione delle operazioni non commerciali degli enti pubblici radiotelevisivi da parte di quegli Stati membri che esentano attualmente tali operazioni. Si chiede di conseguenza di eliminare l'articolo 6 che propone di completare in questo senso l'articolo 28 della VI direttiva, visto che le operazioni analoghe (trasmissioni socioculturali non a scopo di lucro) degli enti privati

non possono beneficiare dello stesso trattamento di favore, mentre esse sono soggette alle regole del mercato senza alcun aiuto di denaro pubblico.

#### 3.4. Articolo 1, paragrafo 2

3.4.1. L'articolo 1, paragrafo 2, al contrario del paragrafo 1, comporta la soppressione delle esenzioni che gli Stati membri potevano continuare a praticare in base all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), della VI direttiva sulle operazioni di cui ai punti 1, 5, 6, 7, 8, 12, 23 e 25 dell'allegato F alla VI direttiva.

3.4.2. Per quanto riguarda i punti F 1, 6, 7 e 8 (manifestazioni sportive, pompe funebri e imprese di cremazione, attività di ciechi e di laboratori per ciechi, organismi di costruzione, di sistemazione e manutenzione di cimiteri, sepolture e monumenti alle vittime della guerra), il cui assoggettamento integrale e definitivo all'imposta avrebbe stupito se non indisposto alcuni, è positivo che l'articolo 3 preveda la facoltà per gli Stati membri, attraverso un completamento dell'articolo 13 C della VI direttiva, d'optare per l'esenzione delle suddette operazioni.

3.4.3. La soppressione della facoltà di esenzione per le operazioni F 23 (operazioni effettuate su aeromobili utilizzati dalle istituzioni dello Stato) e F 25 (operazioni diverse aventi per destinazione navi da guerra) non solleva obiezioni *a priori*.

3.4.4. L'abolizione della deroga comportante l'esenzione delle prestazioni di servizi degli avvocati e altri membri delle libere professioni, ad eccezione delle professioni mediche e paramediche, prestazioni che figurano sotto il punto F 2 dell'allegato alla VI direttiva, dovrebbe anch'essa essere compensata dalla facoltà d'opzione per tutti gli Stati membri. Non si individua infatti in questo settore alcun rischio notevole di distorsione significativa di concorrenza, mentre d'altronde sei Stati membri applicano la deroga.

3.4.5. Infine i punti F 5 (prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dai servizi pubblici e postali nel settore delle telecomunicazioni) e F 12 (forniture d'acqua da parte di un organismo di diritto pubblico) il cui assoggettamento all'imposta resta senza effetti per gli operatori economici che beneficiano della deducibilità delle imposte a monte, avrebbero potuto, a motivo di una probabilità poco concreta di distorsione di concorrenza, continuare benissimo a figurare all'allegato F o, perlomeno, essere oggetto di una facoltà di opzione. Si tratta infatti di prestazioni di grande consumo anche per i privati, il cui costo incide molto nel bilancio delle famiglie di reddito modesto, mentre il loro rincaro per mezzo di un'imposizione non mancherà di sollevare la questione di una compensazione attraverso la scala mobile dei salari o nel quadro della contrattazione collettiva. Nei due casi, sarebbe l'economia a sopportarne in ultima istanza l'onere.

#### 3.5. Articolo 1, paragrafo 3

3.5.1. Tale disposizione prevede la soppressione delle deroghe previste all'articolo 28, paragrafo 3, lettere c), e), f), della VI direttiva.

3.5.2. La lettera c) permette, durante un periodo transitorio (inizialmente fissato a 5 anni a partire dall'1 gennaio 1978) di concedere ai soggetti d'imposta la facoltà di optare per l'imposizione, con diritto a detrarre le imposte a monte, delle operazioni esentate alle condizioni riprese all'allegato G della VI direttiva. Si tratta delle deroghe degli allegati E e F (prestazioni delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 26 (elenco E), prestazioni degli autori, artisti, interpreti artistici, professioni mediche e paramediche) — l'abolizione della deroga per gli avvocati e le altre libere professioni è stata trattata al punto 3.4.4 — operazioni degli istituti ospedalieri che escono dal quadro dell'articolo 13 A, paragrafo 1, lettera b), le cessioni di terreni e edifici di cui all'articolo 4 paragrafo 3, i trasporti di persone e le prestazioni connesse, le operazioni relative all'oro diverso dall'oro ad uso industriale, le prestazioni delle agenzie di viaggio (elenco F).

3.5.2.1. Poiché le proposte specifiche annunciate dalla Commissione a pagina 4 della « relazione » riguardano le agenzie di viaggio, le operazioni di istituti ospedalieri, i trasporti di persone e le operazioni relative all'oro, ovvero operazioni riprese negli allegati E ed F e disciplinate dall'articolo 28, paragrafo 3, lettera c), bisognerebbe poter valutare la loro portata prima di pronunciarsi *ex-ante* sulla soppressione pura e semplice delle deroghe previste all'articolo 28, paragrafo 3, lettera c). Inoltre, la soppressione appare, a questo stadio, prematura.

3.5.3. La lettera e) tratta del diritto degli Stati membri di continuare ad applicare le disposizioni in deroga agli articoli 5, paragrafo 4, lettera c) e 6, paragrafo 4, della VI direttiva che permettono di considerare l'intermediario che agisce a nome proprio come un semplice prestatore di servizi e non come un soggetto d'imposta che realizza operazioni di compravendita in virtù di un contratto di commissione.

3.5.3.1. La proposta in esame raccomanda la soppressione di tale disposizione per il fatto che il suo mantenimento potrebbe provocare distorsioni di concorrenza nel regime definitivo dell'IVA. Data l'instaurazione dal 1° gennaio 1993 del regime transitorio in base alla direttiva 91/680/CEE, regime che in linea di principio è limitato al 31 dicembre 1996, ma che sarà automaticamente prolungato fino a quando il Consiglio non abbia preso decisioni sull'introduzione del regime definitivo, conoscendo fin d'ora le difficoltà di ottenere l'unanimità nel Consiglio in materia fiscale, si propone

di soprassedere alla soppressione proposta in attesa che la data dell'entrata in vigore del regime definitivo sia stata formalmente adottata.

3.5.4. La lettera e) dell'articolo 28, paragrafo 3, della VI direttiva ammette anche un deroga all'articolo 11A, paragrafo 3, lettera c). Avuto riguardo alle spiegazioni fornite dalla relazione della proposta in esame, la soppressione di tale deroga che permette di includere nella base imponibile dell'IVA le spese elencate da un soggetto d'imposta a nome e per conto del suo compratore o del suo destinatario, può essere approvata.

3.5.5. La deroga derivante dalla lettera f) permette di prevedere per le cessioni di edifici e di terreni da costruzione comprati, allo scopo di rivenderli, da un soggetto d'imposta che non ha avuto diritto a detrazione al momento dell'acquisizione, che la base imponibile corrisponda alla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo d'acquisto.

3.5.5.1. Se, come affermato dalla «relazione», la maggior parte degli Stati membri non applica tale deroga e, nella misura in cui il prezzo d'acquisto di tali beni costituisce un elemento del costo di produzione per le imprese che li acquistano, è vero che le imprese degli Stati membri che non applicano la deroga sopportano un onere più elevato rispetto ai loro concorrenti negli altri Stati membri.

3.5.5.2. Ne segue che la soppressione della deroga avrebbe l'effetto di generalizzare tale onere più elevato. Ora nell'interesse di un alleggerimento del costo di produzione, è preferibile mantenere tale deroga e inserirla come disposizione derogatoria definitiva che si applica in tutti gli Stati membri. Si eliminerebbe così nello stesso tempo in modo positivo la fonte di distorsione di concorrenza citata per giustificare la soppressione.

### 3.6. Articolo 2

3.6.1. L'articolo 2 della proposta in esame riguarda l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della diciottesima direttiva IVA e comporta la soppressione della deroga che permette al Regno Unito di continuare l'imposizione di talune operazioni normalmente presentate come attività d'interesse generale. Si tratta, nella fattispecie, di talune prestazioni strettamente collegate alla pratica dello sport e dell'educazione fisica, fornite da organismi senza scopo di lucro alle persone che praticano le predette attività, nonché di certe prestazioni di servizi culturali e di cessione di beni strettamente collegati a tali servizi, quando tali prestazioni e cessioni sono effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato.

3.6.2. La soppressione di tale deroga non solleva *a priori* obiezioni, data la natura delle operazioni in questione.

### 3.7. Articolo 3

Cfr. osservazioni punto 3.4.2 in fine.

### 3.8. Articoli 4 e 5

Cfr. punto 3.3.2 supra.

### 3.9. Articolo 6

Articolo da sopprimere (cfr. il punto 3.3.3 supra).

### 3.10. Articolo 7, paragrafo 1

3.10.1. Gli Stati membri hanno tempo fino al 31 dicembre 1992 per conformarsi a partire dal 1° gennaio 1993 alle disposizioni della direttiva che attualmente è solo allo stato di proposta. Occorrerà dunque che durante il breve intervallo che resta, il Parlamento europeo e il Comitato emettano i rispettivi pareri, che si abbia a livello del Consiglio la decisione d'adozione, che richiede l'unanimità, che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del testo definitivo, supponendo che non vi sia alcuna modifica, avvenga in tempi brevissimi, che infine gli Stati membri riescano a concludere la procedura per recepire la direttiva, cosa che renderà necessario l'avvio della procedura legislativa nazionale.

3.10.2. È lecito quindi chiedersi se la data limite fissata agli Stati membri non sia troppo ravvicinata e se, dato che l'obiettivo di completamento della base imponibile comune non è urgentissimo, e tanto più che continuano ad esistere deroghe ed opzioni, non sia opportuno rinviare di sei mesi almeno la data di entrata in vigore. Si deve credere che dovendo diventare operativa entro il 1° gennaio 1993 la parte essenziale del dispositivo (regime transitorio, ravvicinamento delle aliquote IVA e delle accise, applicazione del sistema Intrastat), il funzionamento del mercato unico non sarà messo in questione dal rinvio della data di applicazione delle disposizioni contenute nella proposta di direttiva in esame.

## 4. Conclusioni

4.1. Il Comitato sostiene ancora il principio di una base imponibile uniforme dell'IVA applicabile, quando verrà il momento, a livello comunitario.

4.2. Esso desidera tuttavia rinviare alle osservazioni generali contenute alla fine del capitolo 2 del presente parere. L'armonizzazione della base imponibile dell'IVA continuerà ad avere effetti limitati per tutto il tempo in cui esisterà il regime transitorio e vi saranno aliquote divergenti.

4.3. Il Comitato infine raccomanda, nell'interesse delle imprese come dei lavoratori e dei consumatori, di rivedere la proposta in esame per quanto riguarda la

pertinenza dell'argomento della distorsione di concorrenza, utilizzato per giustificare la soppressione dell'una o dell'altra deroga. Questo esercizio s'impone soprattutto nel caso in cui la soppressione proposta determini, attraverso un'imposizione prima inesistente, il rincaro di un prodotto, di un bene o di un servizio, a scapito del potere d'acquisto dei consumatori e della competitività

dell'economia in generale. È più opportuno in questo caso generalizzare un'esenzione o perlomeno creare una facoltà d'opzione per gli Stati membri che permetta di mantenere o sopprimere, in base al loro contesto sociale o alle loro specifiche esigenze di bilancio, tale deroga mediante imposizione d'operazioni esentate o tal'altra deroga mediante esenzione di operazioni imponibili.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

---

## Parere in merito alla situazione economica della Comunità — primo semestre 1992

(92/C 332/18)

Il Comitato economico e sociale, in data 28 aprile 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 20, terzo comma, del regolamento interno, di elaborare un parere d'iniziativa in merito alla situazione economica della Comunità — primo semestre 1992.

La Sezione «Affari economici, finanziari e monetari», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Abejón Resa, in data 8 ottobre.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 22 ottobre 1992, nel corso della 300ª sessione plenaria, il seguente parere.

### 0. Obiettivi del parere

0.1. L'elaborazione del presente parere d'iniziativa coincide con una fase molto importante per il futuro sviluppo della Comunità. Pertanto, secondo il Comitato, esso deve prefiggersi tre obiettivi.

0.2. In primo luogo, è necessaria una breve analisi della situazione economica, sia interna che esterna alla Comunità, la quale possa costituire una base di riflessione sul momento economico attuale e sulle sue prospettive.

0.3. In secondo luogo, appare evidente che sul parere debbano influire sensibilmente i risultati del vertice europeo di Maastricht e, concretamente, i criteri fissati per l'Unione economica e monetaria. Obiettivo del parere diventa pertanto anche valutare la situazione attuale in rapporto alla convergenza nominale, ma anche alla luce di altri indicatori di convergenza economica.

0.4. In terzo luogo, il Comitato ha considerato opportuno introdurre quest'anno un assunto specifico di analisi che preoccupa tutti in modo particolare, vale a dire la situazione dell'occupazione nella Comunità.

### 1. Situazione e prospettive del contesto economico

1.0.1. L'economia internazionale attraversa un momento di grande incertezza. Sebbene le previsioni indicassero per il 1992 un leggero miglioramento rispetto al 1991 esso non si è verificato e le ultime tendenze mostrano che non si produrrà probabilmente neanche nel 1993.

1.0.2. Conseguentemente, i dati e le riflessioni presentati qui di seguito sono basati su previsioni della Commissione che, malgrado non siano state modificate ufficialmente, dovranno essere riviste verso il basso, secondo la maggioranza degli specialisti e la stessa Commissione. Per tale motivo, la situazione che verrà descritta è più negativa di quella che si rispecchia nei dati ufficiali utilizzati per elaborare il presente parere.

1.0.3. Il Comitato reputa di non poter evitare di commentare brevemente nel parere i gravi problemi monetari che affliggono in questo periodo la Comunità. Tali turbolenze e distorsioni hanno compromesso temporaneamente il Sistema monetario europeo.

1.0.4. È auspicato dal Comitato che le monete costrette ad abbandonare il sistema possano reintegrarsi quanto prima, pur nella consapevolezza che le ragioni che hanno causato tale situazione debbano essere risolte.

1.0.5. Nonostante ciò, il Comitato prende atto che il persistere delle attuali divergenze tra le politiche monetarie dei principali paesi europei e quella condotta dagli Stati Uniti d'America può continuare a provocare tensioni all'interno del Sistema monetario europeo. Oltre a ciò, il fatto che continuano ad esistere notevoli divergenze nominali e reali tra le economie dei paesi facenti parte dello SME costituisce un fattore di destabilizzazione che mette in crisi il corretto funzionamento del sistema.

1.0.6. A questo proposito, il Comitato pensa che si debba mettere a punto quanto prima un'impostazione che permetta di analizzare le cause ultime degli scompaginamenti, nonché studiare le misure necessarie per rafforzare il normale funzionamento del Sistema monetario europeo e procedere verso l'Unione economica e monetaria nel quadro del progetto di ricostituzione di una Comunità europea caratterizzata da coesione e armonia tra i suoi membri.

### 1.1. *Contesto economico esterno*

1.1.1. Ci si attende una lenta crescita della produzione mondiale nel 1992 con un aumento di circa l'1%, vale a dire un miglioramento rispetto al risultato dello 0,3% nel 1991. Tuttavia, tale crescita è molto lontana dai livelli del 1988-1989, anni in cui la crescita si collocò al 4,5% e al 3,3% rispettivamente. Addirittura tale crescita è considerevolmente lontana dalla precedente previsione della Commissione che stabiliva un aumento della produzione mondiale del 2% nel 1992.

1.1.2. Per il commercio mondiale (con esclusione della CEE), misurato dal volume d'importazioni, si era previsto un incremento del 4,7% e del 5,8% rispettivamente nel 1992 e nel 1993, molto superiore al 2,2% registrato nel 1991. In definitiva, la Commissione sperava che il clima economico internazionale diventasse progressivamente più favorevole nel corso del 1992 e ciò facilitasse la ripresa dell'economia della Comunità, aspettative oggi soggette a grande incertezza.

1.1.3. Per gli Stati Uniti la Commissione prevede, dopo la diminuzione dello 0,7% registratasi nel 1991, una crescita reale del PIL inferiore al 2% nel 1992 e di poco superiore a tale cifra nel 1993. Tale eventuale ripresa si basa fondamentalmente su un forte aumento degli investimenti, che potrebbero passare da un -6,5%

del 1991 a saggi positivi nel 1992, e su un maggior aumento delle esportazioni.

1.1.4. Comunque, non tutti i segnali sulla salute economica degli Stati Uniti sono positivi. Un elevato indice di disoccupazione, combinato ad un basso livello di fiducia dei consumatori sono elementi che possono fare di tale ripresa la più debole dalla seconda guerra mondiale in poi. Va sottolineato che il modestissimo indice di crescita per il 1992 è molto inferiore alla media del 5,5% registrata durante il primo anno delle precedenti fasi di ripresa; ciò solleva seri dubbi sul fatto che la fase di ripresa prosegua nel tempo. Inoltre, con un'economia che marcia a rilento, una nuova ondata di licenziamenti potrebbe far ripiombare gli Stati Uniti nella recessione.

1.1.5. Nonostante ciò, l'economia registra alcuni dati che potrebbero rafforzare la ripresa, come, per esempio, tassi di interesse più bassi e un'inflazione sotto controllo, con un deflatore dei consumi privati pari circa al 3% nel 1992.

1.1.6. In ultima analisi, è giocoforza sospendere il giudizio per vedere se gli incerti sintomi di riattivazione dell'economia degli Stati Uniti si confermano.

1.1.7. Per il Giappone la Commissione prevede che prosegua la fase di decelerazione cominciata nel secondo trimestre del 1991. Concretamente, le previsioni di crescita per il 1992 e il 1993 sono state riviste verso il basso e si situano intorno all'1,7% e al 2,6% rispettivamente, molto al di sotto del 4,4% del 1991.

1.1.8. Tuttavia, l'economia giapponese presenta una serie di fattori positivi. Ci si attende che l'occupazione continui ad aumentare nel 1992, fatto che consentirà di mantenere il modesto tasso di disoccupazione giapponese intorno al 2%. D'altro canto, l'inflazione potrebbe attestarsi all'1,8% nel 1992 e la bilancia commerciale far registrare un avanzo pari al 3,5% del PIL nel 1992 e 1993.

1.1.9. Malgrado il basso livello della disoccupazione e la buona salute generale dell'economia giapponese, la preoccupazione in quel paese per il rallentamento della crescita economica è tanto forte che il governo ha allo studio la realizzazione di un programma di espansione della spesa pubblica di dimensioni considerevoli, con l'appoggio esplicito dell'industria giapponese.

1.1.10. L'iniziativa va accolta con favore, non solo perché può essere la premessa per ridare vivacità all'economia giapponese, ma anche perché l'aumento della domanda interna di tale paese può ovviare parzialmente al rallentamento della crescita economica in altre aree che sottostanno in questo momento a programmi d'aggiustamento che di solito deprimono in una certa misura l'economia.

1.1.11. La Commissione prevede che nei paesi dell'Europa centro-orientale continuerà ancora la flessione della produzione. Concretamente si prevede per il 1992 una caduta notevole della produzione. Tuttavia, la

Commissione ritiene che le riforme avviate possano cominciare a dare dei risultati, riuscendo a stabilizzare gradualmente la produzione.

1.1.12. D'altro canto, i ritardi successivi registrati per il raggiungimento di un accordo nell'ambito del GATT, nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round, costituiscono un freno relativo per lo sviluppo del commercio mondiale, facendo persistere un panorama d'incertezza riguardo all'esito finale dei negoziati stessi.

## 1.2. *L'economia della Comunità*

1.2.1. È evidente che la situazione economica della Comunità è influenzata dall'incertezza che pesa sull'economia internazionale.

1.2.2. La Commissione ritiene che nel 1992 la Comunità continuerà, per il secondo anno consecutivo, a far registrare una debole attività economica, con una crescita reale del PIL di poco superiore all'1%. Va fatto osservare che tale nuova previsione della Commissione suppone una revisione verso il basso di quella effettuata qualche mese fa, che prevedeva per il 1992 una crescita del 2,25% in tutta la Comunità.

1.2.3. La Commissione subordinava le aspettative di ripresa ad un aumento moderato dei consumi privati e degli investimenti specie nel settore edilizio.

1.2.4. Un elemento importante da sottolineare è che le divergenze nella crescita degli Stati membri tendono, sembra, ad attenuarsi; si osserva inoltre una certa sincronizzazione del ciclo economico, dovuta in modo particolare alla minore influenza di fattori eccezionali, come l'unificazione tedesca, e alla minore intensità della recessione nel Regno Unito, sebbene tale sincronizzazione si realizzi ad un livello di bassi tassi di crescita.

1.2.5. Ad ogni modo, il Comitato considera che la crescita attesa nella Comunità sia assolutamente insufficiente per soddisfare il suo fabbisogno di posti di lavoro. Di fatto, per quest'anno si prevede una flessione dell'occupazione e un lieve incremento per il 1993. Dato che le aspettative attuali presuppongono un incremento della popolazione attiva dello 0,5% nel 1992 e dello 0,9% nel 1993, la disoccupazione aumenterà in Europa dall'8,9% della popolazione attiva nel 1991 al 9,5% nel 1992 e al 10% circa nel 1993. Occorre altresì sottolineare che la Commissione ritiene che nell'industria manifatturiera nel 1992 i posti di lavoro diminuiranno in misura pari a qualcosa di più di un punto percentuale.

1.2.6. Per quanto riguarda l'inflazione (misurata dal deflatore dei consumi privati), la Commissione prevede una flessione dal 5,2% dell'anno scorso al 4,6% nel 1992 e al 4% nel 1993.

1.2.7. Va sottolineata la previsione della Commissione di incrementi della produttività per il 1992 e per il 1993, superiori all'1,2% registrato nel 1991. Inoltre, la Commissione prevede una notevole contrazione della

crescita della retribuzione per occupato, che passerebbe dal 7,1% nel 1991 al 5,6% nel 1992 e al 5,2% nel 1993, senza dubbio grazie alla conferma delle aspettative di riduzione dell'inflazione. L'effetto combinato di questi due fattori presupporrà una diminuzione di più di due punti percentuali nell'incremento dei costi unitari del lavoro nell'intera economia, che passerebbero dal 5,8% nel 1991 al 3,7% nel 1992 e al 3,2% del 1993.

1.2.8. Tali stime, insieme con le previsioni riguardanti l'inflazione, implicano costi reali del lavoro per unità di prodotto negativi per il 1992 e il 1993.

1.2.9. In relazione al disavanzo pubblico, la Commissione prevede che esso aumenti dal -4,3% del PIL nel 1991 al -4,8% quest'anno e al -4,7% il prossimo anno. Si presume che il deficit della bilancia delle partite correnti sia contenuto in un modesto 0,75% del PIL nei prossimi anni.

## 2. Il processo di convergenza della Comunità

2.0.1. La convergenza delle economie dei paesi che fanno parte della Comunità è, secondo il Comitato, un processo che va osservato nel contesto economico generale in cui si muove la Comunità.

2.0.2. Ciò deriva dal fatto che il processo sarà tanto più facile o incontrerà difficoltà tanto maggiori a seconda che il contesto economico generale all'interno ed all'esterno della Comunità sia favorevole o se invece persista la tendenza ad un progressivo indebolimento.

2.0.3. D'altro lato, il processo di convergenza viene evidentemente determinato dai diversi punti di partenza di ciascuno Stato membro, e di tutti insieme, in rapporto sia ai parametri di convergenza fissati, sia ad altri aspetti macroeconomici di indubbia importanza, dato che determinano il margine di manovra riservato alla politica economica nazionale.

2.0.4. In ultima analisi, in questo momento lo studio della situazione economica della Comunità acquisisce una doppia importanza perché determina non solo il carattere dei risultati economici ottenibili, ma anche il grado di difficoltà del processo di convergenza.

2.0.5. D'altro canto, l'elevata uniformità che si potrà osservare negli obiettivi delle politiche di convergenza sta subendo alterazioni dovute alla situazione creatasi dopo le ultime vicende monetarie di settembre, dalla temporanea uscita dello SME di alcune monete e dalla modifica degli obiettivi a breve della politica economica britannica.

### 2.1. *Situazione economica attuale e prospettive della convergenza nominale: gli indicatori di Maastricht*

2.1.1. I parametri impiegati come indicatori di convergenza sembrano aver registrato un lieve deteriora-

mento nel corso del 1991 e nei primi mesi del 1992, se si osserva l'insieme della Comunità; tuttavia per la maggior parte di tali indicatori si è manifestato un maggior avvicinamento tra i vari paesi, fatto che presuppone un maggior grado di convergenza, benché attorno a valori un po' più elevati degli squilibri esistenti.

2.1.2. Secondo i dati della Commissione, il disavanzo pubblico è salito di circa mezzo punto nel corso del 1991, sebbene il numero dei paesi rimasti entro il limite del 3% del PIL sia aumentato da 5 a 6.

2.1.3. Le previsioni della Commissione per il 1992 indicano una nuova crescita dell'indebitamento pubblico dello stesso ordine di grandezza dell'anno precedente, contemporaneamente ad una riduzione del numero di paesi che rispetteranno l'obiettivo fissato. Tuttavia, per tutti i paesi che registrano i maggiori disavanzi pubblici si prevedono flessioni non trascurabili.

2.1.4. Va sottolineato che l'elevato indebitamento pubblico di alcuni paesi costituisce tuttora un grave problema, in quanto compromette viepiù il margine di manovra della spesa pubblica, assorbendone una parte crescente destinata a onorare il servizio del debito a scapito di capitoli di spesa socialmente prioritari.

2.1.5. A tale proposito, è essenziale che le misure di controllo dei disavanzi pubblici e di riduzione degli indebitamenti raccolgano il consenso sociale, in linea con quanto stabilito dagli interlocutori sociali nell'accordo sul dialogo sociale dello scorso mese di luglio.

2.1.6. L'inflazione sembra confermare la tendenza ad una lieve diminuzione nella Comunità nel suo complesso, attestandosi al 4,5% a metà anno per i dodici Stati membri e praticamente al 2,5% per i tre paesi più stabili. Rimane fermo a sette il numero dei paesi che soddisfano il requisito fissato a Maastricht, benché vi siano possibilità che passi a nove forse entro l'anno; contemporaneamente i paesi con i tassi d'inflazione più elevati li hanno nettamente ridotti negli ultimi mesi. Malgrado ciò, le svalutazioni effettuate nelle ultime settimane possono indurre un dannoso incremento dell'inflazione in quei paesi che sono stati costretti a prendere tali misure.

2.1.7. Le prospettive per l'inflazione, d'altra parte, sono buone se guardiamo alla rapida decelerazione nella crescita dei salari nominali che si sta verificando in pratica in tutti i paesi. Tale moderazione, logicamente maggiore in termini di costi unitari del lavoro, appare come uno dei principali fattori di riduzione dell'inflazione nel 1992.

2.1.8. In generale sembra dunque che il processo di convergenza migliori per quanto riguarda i tassi d'inflazione, visto che le differenze tra i paesi tendono a moderarsi e diminuire. Rispetto ai disavanzi pubblici, l'evoluzione è meno favorevole, sebbene si osservi una maggiore correzione da parte dei paesi che presentavano squilibri più elevati.

2.1.9. I tassi d'interesse per il momento rimangono elevati sebbene abbiano registrato negli ultimi 12 mesi piccole riduzioni nella maggior parte degli Stati membri.

Tuttavia, appare evidente che una diminuzione più consistente dipende da un eventuale allentamento della politica monetaria tedesca.

2.1.10. Nonostante la tendenza ad un miglioramento dell'inflazione e malgrado la riduzione delle relative divergenze tra i paesi in termini di disavanzo pubblico, la situazione economica comunitaria presenta, secondo il Comitato, aspetti molto preoccupanti. Il progressivo indebolimento della crescita sta portando ad una situazione prossima alla stagnazione. Gli investimenti, soprattutto quelli in beni strumentali, mostrano una notevole fiacchezza e le prospettive di ripresa non sembrano consolidarsi.

2.1.11. In conseguenza di ciò, aumentano rapidamente le probabilità che durante il 1992 si abbassi il livello di occupazione in tutta la Comunità e il tasso di disoccupazione aumenti, corrispondentemente, di oltre mezzo punto.

## 2.2. Altri indicatori di convergenza economica

2.2.1. Oltre agli indicatori di convergenza fissati a Maastricht, vi è un altro gruppo di variabili che rispecchiano aspetti molto rilevanti per la conoscenza della situazione economica della Comunità e le sue prospettive di convergenza. Senza voler pretendere di esaurire l'argomento, può risultare un complemento adeguato a questa visione panoramica introdurre taluni aspetti relativi alla situazione del commercio con l'estero, dello sforzo e del livello tecnologico, della dotazione di capitale e delle infrastrutture comunitarie.

2.2.2. La situazione del commercio con l'estero è un valido indicatore *a posteriori* del livello di competitività reale dell'economia ed è importante tenerne conto nell'ottica della convergenza per conoscere le difficoltà del processo nell'ambito della realizzazione del mercato unico.

2.2.3. Dal punto di vista del commercio estero di beni industriali, a grandi linee si manifestano situazioni differenziate all'interno della Comunità. Alcuni paesi presentano disavanzi con l'estero di carattere strutturale o ricorrente. Altri Stati membri sembrano aver risolto o aver avviato chiaramente un processo di soluzione del problema. Da ultimo, un piccolo gruppo di paesi registra una buona competitività esterna ed un andamento commerciale stabile o favorevole nel corso del tempo.

2.2.4. Per la Comunità nel suo complesso, la situazione sembra deteriorarsi progressivamente, sebbene il disavanzo esterno non presenti ancora ordini di grandezza, in percentuale del PIL comunitario, tanto elevati da costituire un ostacolo a breve termine per la crescita economica, perlomeno fin quando questi valori si mantengono all'incirca ai livelli attualmente previsti.

2.2.5. Tuttavia, non si osserva una tendenza alla riduzione delle differenze tra i vari paesi, anzi i disavanzi esterni nazionali mostrano andamenti assai divergenti nel tempo. Questo aspetto può costituire in alcuni casi una difficoltà di rilievo per il rilancio ed il mantenimento della crescita economica. I disavanzi evidenziano, al

contempo, le difficoltà incontrate nel conseguire una reale convergenza delle economie dei Dodici proiettata su livelli crescenti di competitività.

2.2.6. Un altro aspetto significativo è rappresentato dai livelli tecnologici dei paesi e dalla loro incontestabile proiezione sulla competitività e sulle prospettive di sviluppo economico. Come giustamente segnala la Commissione, la spesa per ricerca e sviluppo è tanto maggiore quanto più sviluppato è il settore industriale e maggiore la concorrenza tra le imprese, le necessità d'innovazione, il miglioramento della qualità dei prodotti, ecc.

2.2.7. Le divergenze tra i paesi in questo campo sono enormi e rispecchiano, in effetti, una netta disparità tra i livelli di competitività, specie della competitività industriale, nella Comunità.

2.2.8. Agli aspetti summenzionati, vanno aggiunte le differenze che si registrano nei livelli relativi di capitalizzazione produttiva e di patrimonio infrastrutturale tra i paesi comunitari.

### 2.3. *Le politiche imposte dalla convergenza nominale*

2.3.1. Conseguire un elevato grado di convergenza nominale delle economie dei dodici Stati membri costituisce la condizione necessaria e accettata per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria (UEM). Tuttavia, come la stessa Commissione riconosce e il Comitato ribadisce, l'attuale panorama di debolezza economica e di aumento della disoccupazione rende più difficile il conseguimento della convergenza nominale di modo che le politiche di aggiustamento diventano più costose sotto il profilo sociale ed economico.

2.3.2. Per tutti questi motivi, il ritorno alla crescita economica è fondamentale per rinvigorire l'economia e per correggere gli squilibri nominali dei vari paesi, in un contesto di miglioramento della produzione, degli investimenti e dell'occupazione.

2.3.3. L'esperienza degli ultimi due decenni, come viene chiaramente segnalato dalla Commissione, indica che due dei principali fattori che determinano gli investimenti sono il livello della domanda e la redditività del capitale. Quest'ultima ha recuperato molte posizioni nel corso degli anni '80, raggiungendo quasi il livello anteriore alla prima crisi petrolifera. La leggera flessione degli ultimi due anni, può considerarsi passeggera e superata se teniamo conto dell'andamento favorevole, previsto dalla Commissione nel 1992 e nel 1993, per i costi unitari reali del lavoro.

2.3.4. Il livello raggiunto dalla redditività del capitale può essere sufficiente per sostenere tassi d'investimento positivi e, se il miglioramento si conferma, altrettanto elevati di quelli fatti registrare nel periodo '86-'89, specie se tale andamento è accompagnato dalla moderata dinamica dei costi unitari del lavoro precedentemente segnalata.

2.3.5. Tuttavia, l'altro elemento determinante gli investimenti, ossia il livello della domanda, rimane troppo basso dal 1991. L'esperienza degli ultimi 20 anni sembra indicare che tassi di crescita della domanda non superiori al 2,3% non sono in grado di sostenere un'attività d'investimento positiva e, inoltre, che con tassi di crescita inferiori al 2% i tassi d'investimento nella Comunità diventano negativi.

2.3.6. Il mantenimento del livello sufficiente di domanda in tutta la Comunità, per far sì che gli investimenti registrino tassi positivi, si scontra con la presenza in una serie di paesi di squilibri ancora significativi che impongono politiche di aggiustamento che non favoriscono la crescita e generano aspettative di debolezza economica che condizionano gli investimenti.

2.3.7. In effetti, l'esistenza stessa degli squilibri cui si è fatto cenno nei punti precedenti (indebitamento pubblico eccessivo o disavanzi pubblici elevati, alti tassi d'inflazione o squilibri delle bilance commerciali) costringe numerosi Stati membri ad attuare politiche economiche di aggiustamento, che comportano un accresciuto rigore economico, minore crescita e minore occupazione, e talvolta un aumento della disoccupazione. A breve termine, l'influenza di tali scenari sulle prospettive di produzione, i progetti d'inserimento e le decisioni di incrementare i posti di lavoro sono necessariamente negative.

2.3.8. Per tale motivo, la maggior parte dei paesi sta applicando politiche di contenimento della spesa nelle rispettive economie, sia per cercare di ridurre gli squilibri e conseguire un maggior grado di convergenza nominale, sia per avere costantemente sotto controllo tali variabili. Di fatto, ciò comporta un'applicazione simultanea di politiche più o meno restrittive nella Comunità, fatto che implica un maggior rallentamento dell'attività economica.

2.3.9. In tal modo, si realizza nella pratica un coordinamento delle politiche economiche con l'obiettivo espresso di raggiungere un elevato grado di convergenza nella correzione degli squilibri nominali delle economie degli Stati membri. Il tentativo di mettere sotto controllo, in questo modo, l'inflazione e ridurre i disavanzi di bilancio intende creare un clima stabile che permetta uno sviluppo più adeguato dell'attività economica e degli investimenti produttivi.

2.3.10. Un clima di fiducia nella stabilizzazione delle economie degli Stati membri può essere la condizione necessaria per favorire una crescita economica sostenuta e duratura, ma non vi è certezza sul fatto che sia anche una condizione sufficiente. Tale incertezza può essere anche un fattore ritardante la stessa ripresa economica. Anche se gli agenti economici e i mercati sono

convinti della volontà di correggere gli squilibri monetari, certe questioni, spesso sollevate, relative a chi darà impulso alla ripresa economica e attraverso quali processi e meccanismi, possono restare senza risposta.

2.3.11. Sotto tale aspetto, gli interlocutori sociali, imprenditori e sindacati, sono giunti a livello comunitario nello scorso mese di luglio ad una presa di posizione congiunta che affrontava «il problema cruciale della debole crescita nel 1992 e 1993». Essi hanno sottolineato che «quali che siano i limiti inerenti alle azioni meramente interne, un'azione di cooperazione a livello comunitario amplierebbe per tutti i margini di manovra». Tale strategia macroeconomica per rilanciare l'economia dovrebbe comportare i seguenti elementi: una rapida diminuzione dei tassi d'interesse ottenuta grazie a politiche economiche sane; trattative salariali responsabili legate a politiche economiche credibili e socialmente accettabili; compensare gli eventuali effetti negativi temporanei sulla domanda dovuti a tale politica macroeconomica per ridare fiducia alle imprese ed ai consumatori.

2.3.12. Secondo il Comitato, la Commissione ed il Consiglio dovrebbero includere al più presto le citate conclusioni degli interlocutori sociali, pubblicate nel documento del 3 luglio 1992, nelle loro discussioni economiche allo scopo di delineare rapidamente le linee di una strategia macroeconomica di cooperazione a livello comunitario che stabilisca un quadro di riferimento per assicurare la crescita e l'occupazione.

#### 2.4. *Convergenza nominale e reale*

2.4.1. La convergenza nominale è una condizione necessaria per procedere verso la UEM, però non è sufficiente se si considera la necessità di mantenere livelli equilibrati e convergenti di competitività nel mercato interno e ciò nel quadro dell'obiettivo generale di migliorare la competitività della Comunità a livello mondiale.

2.4.2. Le politiche di convergenza monetaria non devono essere contraddittorie rispetto all'obiettivo della convergenza reale. Teoricamente, livelli d'inflazione più bassi migliorerebbero la competitività, però questa dipende sempre meno dai prezzi; per l'evoluzione a lungo termine dei costi ha maggiore importanza la tecnologia impiegata e il grado di capitalizzazione della produzione, dal quale soprattutto dipendono i livelli di produttività del lavoro e dei salari reali.

2.4.3. D'altro canto, vi è una tendenza eccessiva a traslare sui costi del lavoro il miglioramento della competitività, quando in realtà la loro dinamica ha un'influenza soltanto relativa sull'andamento della competitività, attraverso i prezzi e a breve termine. Una strate-

gia di lungo periodo per migliorare la competitività non può basarsi esclusivamente sull'evoluzione dei costi del lavoro.

2.4.4. Di fatto, i costi del lavoro reali unitari hanno subito nella Comunità un'evoluzione, dagli inizi degli anni '80 sino ad oggi, molto simile a quella dell'economia giapponese e molto più favorevole di quella dell'economia americana. Depurati dall'inflazione, più elevata per i Dodici rispetto ai loro due principali concorrenti, i salari reali hanno ceduto nella Comunità quote analoghe o maggiori dell'incremento di produttività del fattore lavoro. Ciò avrebbe consentito una maggiore moderazione del processo inflazionistico rispetto a quello registrato e, ad ogni modo, ha determinato un incremento superiore dell'utile delle imprese. Pur non essendovi dubbi, pertanto, sull'andamento moderato dei salari reali negli ultimi dieci anni, la competitività non ha segnato una dinamica tanto favorevole.

2.4.5. In effetti, la produttività per occupato è molto più bassa nella Comunità che negli Stati Uniti ed il livello tecnologico è sensibilmente inferiore a quello del Giappone. La minore produttività è da attribuire al minor grado di capitalizzazione delle economie dell'insieme della Comunità ed evidentemente non ai lavoratori europei, mentre il più basso livello tecnologico si spiega con il minor impegno di spesa in ricerca e sviluppo realizzato anno dopo anno dalla Comunità rispetto agli Stati Uniti ed al Giappone.

2.4.6. Per tutte queste ragioni, è di vitale importanza che le politiche di convergenza monetaria non solo non siano in contraddizione con l'obiettivo della convergenza reale, ma che includano anche provvedimenti volti a migliorarla. Questo è possibile solo se si assicura l'incremento stabile e sostenuto degli investimenti e si incentiva con politiche adeguate la spesa in ricerca e sviluppo tecnologici in tutta la Comunità. Tutto ciò è ovviamente incompatibile con economie in fase recessiva e politiche puramente restrittive.

2.4.7. Il processo d'investimento è la garanzia di una maggiore produttività, di una maggiore occupazione e di più elevati salari reali. Il miglioramento tecnologico è il fattore che consente di impedire un calo di redditività del capitale e pertanto un declino degli investimenti man mano che aumenta la capitalizzazione dell'economia.

2.4.8. Dato che tutti e due questi elementi garantiscono la crescita sostenuta, l'aumento della produttività, l'incremento dei salari reali e dell'occupazione, essi sono in definitiva la condizione per la convergenza reale.

### 3. *Convergenza e occupazione*

3.0.1. La coesione economica e sociale è un obiettivo centrale della Comunità che va mantenuto e rafforzato.

È infatti importante che il processo d'integrazione non solo dia migliori risultati aggregati, ma contribuisca anche a ridurre le differenze di capacità produttiva e, quindi, di reddito reale e di opportunità di occupazione tra le diverse parti della Comunità e tra le diverse categorie sociali.

### 3.1. *Situazione dell'occupazione nella Comunità*

3.1.1. Tra il 1985 e 1990, l'occupazione è aumentata nella Comunità ad un tasso medio annuo dell'1,5%, dando luogo ad un aumento netto delle persone occupate pari ad oltre 9 milioni. Tuttavia, solo il 30% dei posti di lavoro creati è stato occupato da persone considerate precedentemente disoccupate, mentre il resto è stato occupato da giovani che si erano appena affacciati alla vita attiva o da persone che sono rientrate nella vita attiva dopo un periodo di inattività.

3.1.2. Altro aspetto importante del periodo 1985-1990 è stato l'elevato tasso di creazione di posti di lavoro in relazione al tasso di crescita economica, parallelamente ad una riduzione manifesta della crescita della produttività.

3.1.3. Ciò ha forse a che vedere con la natura dei posti di lavoro creati. Quasi tutti i posti di lavoro supplementari creati tra il 1985 e il 1990 riguardano il settore dei servizi. L'occupazione agricola ha continuato a calare e l'occupazione industriale è aumentata molto poco e solo nel settore edilizio.

3.1.4. D'altro lato, una parte molto significativa dei posti di lavoro creati erano a carattere temporaneo o a tempo parziale. Nonostante ciò, tale tendenza verso il lavoro temporaneo o a tempo parziale non è comune a tutti gli Stati membri e il livello generale di lavoro a tempo parziale e temporaneo differisce notevolmente; nel nord della Comunità è più comune il lavoro a tempo parziale mentre nel Sud è in netto aumento il lavoro temporaneo. Di fatto, in alcuni Stati il totale dei posti di lavoro creati è stato coperto con contratti temporanei; si è perfino assistito a un fenomeno di sostituzione dei lavoratori a contratto fisso con lavoratori a contratto temporaneo.

3.1.5. La natura dei posti di lavoro creati (nei servizi e nel settore edile, temporanei o a tempo parziale) ha trasformato l'occupazione in una variabile molto sensibile all'andamento della congiuntura. Ciò avrà gravi conseguenze sull'occupazione se l'economia mantiene la sua attuale debolezza e non riesce a conseguire livelli più alti di crescita economica.

3.1.6. Dall'inizio del 1990 la crescita economica nella Comunità è nettamente rallentata, ciò che ha posto fine al periodo di rapida creazione di occupazione. Nel 1991 l'occupazione è cresciuta unicamente dello 0,2% circa. Le prospettive future non sono migliori e si prevede una riduzione o uno scarso aumento dell'occupazione e una disoccupazione crescente. La stessa Commissione considera che, anche nel caso di un miglioramento della congiuntura e di una conferma delle previsioni di

crescita economica, il processo di riduzione del tasso di disoccupazione non potrà essere avviato prima del 1994. Nonostante ciò, sussiste il rischio che la situazione economica attuale, invece di essere un ostacolo transitorio al conseguimento di tassi accettabili di crescita economica, si trasformi in un altro periodo prolungato di crescita economica lenta o di stagnazione e forse di calo dell'occupazione nella Comunità.

### 3.2. *Il livello di occupazione nella Comunità*

3.2.1. Il tasso d'occupazione nella Comunità, vale a dire la relazione tra il numero di persone occupate e la popolazione in età di lavoro (da 15 a 64 anni), raggiungeva nel 1990 il 60%. Tale proporzione, nonostante continui ad aumentare nella Comunità dal 1984, è ancora molto inferiore al livello registrato in molti paesi occidentali, in cui la popolazione occupata rappresenta il 72-75% della popolazione in età attiva.

3.2.2. Ciò senza dubbio presuppone uno sfasamento strutturale considerevole nella Comunità, giacché la quantità di posti di lavoro che l'economia è stata in grado di porre a disposizione dei cittadini è relativamente ridotta.

3.2.3. Il tasso d'inattività relativamente elevato della Comunità può spiegare perché la disoccupazione continui ad essere alta, nonostante i sostenuti tassi di crescita dell'occupazione. L'espansione delle opportunità di lavoro riduce solo in parte le cifre della disoccupazione, dal momento che una grande proporzione dei nuovi posti di lavoro sono occupati da persone che precedentemente risultavano inattive. Tuttavia, tale fatto non può essere considerato negativo, visto che è la conseguenza di uno sviluppo normale dei modelli demografici e sociali, nella misura in cui si ammodernano le strutture economiche delle regioni e dei paesi meno sviluppati, specialmente del sud, e le donne si integrano maggiormente nella vita attiva.

### 3.3. *Il problema di una disoccupazione in ascesa*

3.3.1. Dopo cinque anni di quasi continuo declino, la disoccupazione ha cominciato ad aumentare nella Comunità verso la fine del 1990, come reazione ritardata alla decelerazione della crescita economica. Secondo le previsioni della Commissione, nell'insieme della Comunità il tasso di disoccupazione può passare dall'8,3% nel 1990 al 9,7% nel 1993. Ciò supporrebbe, se si mantengono gli attuali tassi di attività, 2 milioni di disoccupati in più in tre anni e un totale di 14 milioni circa di disoccupati il prossimo anno.

3.3.2. La Comunità è quindi confrontata ad un serio problema. Però, qualsiasi tentativo di giungere al cuore del problema della disoccupazione non deve limitarsi a seguire la fluttuazione delle cifre. Come segnalato in precedenza, la Comunità non solo ha un tasso di disoc-

cupazione elevato, ma anche un basso tasso d'occupazione. Meno del 50% di tale più debole livello di occupazione è imputabile alle differenze tra i tassi di disoccupazione. Le cause di tali differenze vanno piuttosto ricercate nelle discrepanze tra i tassi d'attività delle donne.

3.3.3. L'influenza di tale livello di inattività sul mercato del lavoro è indubbia: una proporzione notevole dell'aumento dell'occupazione netta non andrà a vantaggio dei disoccupati, ma di persone che precedentemente erano considerate inattive. Ciò implica la necessità di uno sforzo per creare posti di lavoro nella Comunità ancora maggiore di quello necessario per ridurre i tassi di disoccupazione.

### 3.4. *Disparità di occupazione e di disoccupazione*

3.4.1. Per quanto riguarda i livelli di disoccupazione e di occupazione, la situazione varia considerevolmente da uno Stato membro all'altro all'interno della Comunità. Analizzando i dati del 1991, i tassi di disoccupazione d'Irlanda e Spagna sono praticamente il doppio della media comunitaria. Altri tre paesi, Francia, Italia e Regno Unito, hanno tassi leggermente superiori alla media. Belgio, Danimarca e Grecia registrano tassi che si collocano intorno alla media comunitaria, mentre i Paesi Bassi si situano lievemente al disotto e Repubblica federale di Germania, Portogallo e Lussemburgo hanno tassi di disoccupazione relativamente meno elevati, se confrontati alla media comunitaria.

3.4.2. Le disparità tra paesi nascondono un fenomeno ugualmente importante da osservare, ossia le disparità tra regioni all'interno di ciascun paese. Di fatto, alcuni paesi con tassi di disoccupazione meno elevati presentano grandi disparità nei tassi di disoccupazione tra le loro regioni. Nella Repubblica federale di Germania, il tasso di disoccupazione più alto è quasi quattro volte superiore a quello della regione con minore disoccupazione. Nel Regno Unito la proporzione è di 3,5 volte. Invece, in un paese come la Spagna, con un tasso di disoccupazione molto elevato, il rapporto tra tassi di disoccupazione regionali è del 2,5.

3.4.3. Conseguentemente, il Comitato considera che ridurre le disparità sia tra Stati membri che all'interno di questi, debba essere un obiettivo prioritario per la Comunità. Ciò impone di dare impulso a politiche comunitarie e nazionali in funzione di tale obiettivo, cercando un maggiore coordinamento tra tutte e due, in modo che si raggiunga un maggiore livello di coesione in tutti gli Stati e in tutte le regioni della Comunità.

3.4.4. Per quanto riguarda l'occupazione, la percentuale della popolazione in età di lavoro che svolge un'attività è di solito maggiore nelle regioni più prospere e sviluppate del nord che in quelle meno sviluppate

del sud. Mentre il tasso d'occupazione raggiunge il 75% in Danimarca e nel sud-est dell'Inghilterra e il 70% nel sud della Repubblica federale di Germania, esso è inferiore al 50% in tutta la Spagna, in Irlanda e in gran parte del sud dell'Italia. Tuttavia, questo modello non è generale, dato che questa proporzione è inferiore al 55% in gran parte dei Paesi Bassi e del Belgio nonché nelle regioni centrali della Repubblica federale di Germania, mentre è superiore al 60% nel nord del Portogallo e superiore al 55% in Grecia.

3.4.5. Ad ogni modo, se le proiezioni della popolazione in età attiva vengono combinate con le stime dell'offerta di manodopera non dichiarata effettuate dalla Commissione e con i dati sulla disoccupazione, ne risulta un fabbisogno futuro sostanziale di posti di lavoro nelle zone meno sviluppate della Comunità. A titolo indicativo, la Commissione ritiene che, per ridurre i differenziali dei tassi d'occupazione tra le regioni meno sviluppate e il resto della Comunità, l'occupazione dovrebbe crescere in quelle regioni durante i prossimi 25 anni almeno ad un 1% annuo in più rispetto alle altre regioni.

3.4.6. La sfida per la Comunità è dunque chiara: sono necessarie politiche per creare maggiore occupazione e più ancora in quelle regioni che hanno bassi tassi d'occupazione e alti tassi di disoccupazione.

3.4.7. Tuttavia, a giudizio del Comitato, tale sfida richiede uno studio più approfondito sulla questione per poter sviluppare politiche valide per l'intera Comunità e collegate organicamente con politiche nazionali che a loro volta debbono porre l'accento sulle regioni con maggiore disoccupazione e minore occupazione.

### 3.5. *Convergenza nominale e aumento dei posti di lavoro*

3.5.1. Per il Comitato, la ricerca della convergenza nominale deve essere compatibile con la crescita economica e con l'aumento dei posti di lavoro. L'attuale situazione di debolezza economica rende difficile realizzare aggiustamenti ed aumentare la convergenza, rendendola più costosa economicamente e socialmente.

3.5.2. I processi di convergenza che implicano le politiche d'aggiustamento, presuppongono in troppi

casi maggiori dosi di rigore economico e tendono in generale a deprimere la crescita dell'economia. In un contesto di debolezza e di grandi incertezze internazionali ciò può avere gravi ripercussioni sull'occupazione.

3.5.3. Conseguentemente, il Comitato considera essenziale la ripresa della crescita economica per rendere possibile la diminuzione degli squilibri nominali dei paesi in un contesto di miglioramento economico e di aumento dell'occupazione.

3.5.4. D'altra parte, il Comitato ritiene che sarebbe difficile immaginare un processo di convergenza in cui i Dodici conseguissero tassi d'inflazione e disavanzi pubblici analoghi, mantenendo però tassi di disoccupazione tanto diversi come il 3% e il 17%.

### 3.6. Politiche di occupazione e competitività

3.6.1. Il Comitato ritiene che un livello adeguato di crescita economica sia la condizione essenziale per favorire la creazione di posti di lavoro. È difficile immaginare come si possa creare occupazione senza un aumento dell'attività economica, a meno che non si possano ripartire i posti di lavoro attuali.

3.6.2. Analogamente, un quadro stabile di politica monetaria è un elemento importante per generare fiducia e favorire gli investimenti creatori d'occupazione.

3.6.3. D'altra parte, l'industria e l'occupazione nell'industria sono un asse fondamentale di tutte le economie moderne. La competitività del settore industriale è cruciale non solo per garantire la forza dell'economia, ma anche per l'attività e l'occupazione che gli investimenti e la produzione generano nel resto dell'economia, specialmente nel settore dei servizi. Per questo motivo, un altro obiettivo fondamentale dev'essere quello di promuovere una politica industriale che favorisca l'efficienza dell'industria comunitaria e crei un ambiente che rafforzi la capacità delle imprese europee di competere con gli altri produttori mondiali, specialmente Stati Uniti e Giappone.

3.6.4. Migliorare la competitività della Comunità a livello mondiale è, senza dubbio, un altro elemento indispensabile per aumentare l'occupazione. In tal senso, la dinamica dei costi del lavoro riveste indubbia importanza ai fini della capacità di competere attraverso i prezzi e, quindi, le trattative salariali devono basarsi sul senso di responsabilità degli interlocutori sociali. A parte ciò, va sottolineato che esistono molti altri fattori, oltre a quelli salariali, che incidono sulla produttività.

3.6.5. Il livello dell'occupazione è un problema a lungo termine; i salari nella Comunità durante tutti gli anni '80 hanno avuto un'evoluzione favorevole e i costi reali del lavoro per unità di prodotto si sono addirittura ridotti nella Comunità di oltre 7 punti percentuali tra

il 1981 e il 1991, registrando un andamento analogo a quello del Giappone e molto più favorevole di quello degli Stati Uniti, dove addirittura essi sono aumentati leggermente in questo periodo.

3.6.6. I più importanti problemi di competitività dell'economia europea rispetto ai suoi concorrenti più rilevanti sono individuabili nel livello di capitalizzazione ed in quello tecnologico. Favorire l'aumento degli investimenti, aumentando le riserve di capitale e incrementando l'intensità tecnologica, permetterà di accrescere la produttività del lavoro, rendendo compatibile il miglioramento sostenuto della competitività con l'aumento dell'occupazione e dei salari.

3.6.7. Un elemento indispensabile per aumentare la produttività e migliorare la competitività è il costante miglioramento dell'istruzione e della formazione professionale. La qualificazione dei lavoratori sarà ancora più determinante che in passato per il successo delle imprese. È perciò essenziale rafforzare le misure di formazione e riqualificazione in modo che aumenti la capacità d'adattamento e si favorisca la creazione di posti di lavoro.

3.6.8. In tale ottica, un miglioramento delle infrastrutture comunitarie costituisce un altro elemento indispensabile per la Comunità, specie nelle regioni più arretrate e con maggiori problemi.

3.6.9. D'altra parte, benché la concorrenza si espliciti principalmente attraverso i prezzi, cresce l'importanza di elementi come la qualità del prodotto, l'adattamento ai gusti del consumatore, il design, la capacità d'innovazione, l'assistenza alla clientela, la distribuzione e la commercializzazione o la standardizzazione dei prodotti. Pertanto una strategia basata sul miglioramento di tali fattori è indispensabile per aumentare la competitività.

3.6.10. Analogamente, è importante continuare ad introdurre miglioramenti nelle tecniche di produzione, fatto che è in rapporto con il funzionamento competitivo delle imprese, con la tecnologia che esse utilizzano, con i loro metodi produttivi e con la capacità di gestire in modo efficiente le risorse produttive.

3.6.11. In definitiva, sono necessarie politiche che cerchino anche di migliorare le condizioni di vita e di lavoro. Una politica che peggiori tali condizioni difficilmente potrà mantenere vantaggi competitivi a medio termine ed è evidentemente indesiderabile.

3.6.12. Il Comitato ritiene che gli aspetti segnalati richiedano azioni i cui risultati cominceranno ad essere

visibili a medio e a lungo termine. Per questo è tanto importante avviare quanto prima le necessarie politiche.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Susanne TIEMANN

**Parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento ed al Comitato economico e sociale sulle Nuove prospettive per l'azione della Comunità nel settore culturale**

(92/C 332/19)

La Commissione, in data 7 maggio 1992, ha deciso, conformemente all'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla comunicazione della Commissione relativa alle nuove prospettive per l'azione della Comunità nel settore culturale.

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Burnel, in data 6 ottobre 1992.

Il Comitato economico e sociale, in data 22 ottobre 1992, nel corso della 300<sup>a</sup> sessione plenaria, ha adottato a larga maggioranza e 3 astensioni il seguente parere.

**1. Osservazioni generali**

1.1. Il Comitato dà una valutazione positiva della filosofia ispiratrice della Comunicazione della Commissione sulle « nuove prospettive per l'azione della Comunità nel settore culturale ».

1.1.1. Tale filosofia è perfettamente riassunta nei tre obiettivi dell'azione culturale proposti dalla Commissione:

- preservare la memoria dei popoli europei,
- favorire la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo della cultura in Europa,
- contribuire all'irradiamento dell'Europa a livello mondiale.

1.2. Il Comitato, nel congratularsi con il Parlamento europeo per il ruolo di promotore svolto dal 1974, lo incoraggia a continuare l'azione in questo senso.

1.2.1. Il Comitato rammenta di aver sottolineato in molti pareri la responsabilità delle istituzioni comunitarie in materia culturale e di aver avanzato suggerimenti.

1.3. Una volta di più e con ancora più forza oggi, tenendo conto delle ambizioni annunciate dal Trattato sull'Unione europea, il Comitato chiede che l'intenzione proclamata sia accompagnata da una forte volontà politica che si concretizzi con tutto lo spiegamento di mezzi che le sfide da raccogliere richiedono. Dietro la materialità delle « opere » da incoraggiare e proteggere, vi è necessariamente una filosofia ed una politica dell'uomo da promuovere, per chi tiene ai valori democratici ed umanistici sui quali sono fondati i nostri Stati, la Comunità e le nostre società.

1.3.1. Bisognerà quindi allargare progressivamente il progetto attuale della Commissione e stanziare per la sua realizzazione risorse finanziarie commisurate all'ambizione dichiarata ed alle azioni da portare avanti, che dovranno necessariamente essere oggetto di altri programmi.

1.4. In pareri precedenti il Comitato ha analizzato la cultura in quanto elemento di vita personale e valore universale. Non è quindi necessario riprendere qui questa riflessione sulla quale si è già raggiunto il consenso.

1.4.1. Mentre la «cittadinanza europea» si afferma come un elemento forte dell'«Unione europea», il Comitato ricorda che la dimensione culturale costituisce un fattore determinante della comprensione e dell'armonia interpersonali e della coesione tra i popoli e tra le categorie sociologiche e sociali e un elemento importantissimo della lotta contro la xenofobia ed il razzismo.

È un momento storico che bisogna assolutamente non lasciarsi sfuggire.

1.4.2. In effetti, al di là delle sue molteplici espressioni e dei suoi aspetti concreti, la cultura traduce una maniera di essere se stessi e di comportarsi nelle proprie relazioni con gli altri e con l'ambiente. Da qui l'indissociabile rapporto, già sottolineato dal Comitato, tra la civiltà, la cultura e società.

1.5. L'impostazione politica della cultura deve essere necessariamente globale.

1.6. Tale osservazione induce a raccomandare che l'approccio politico all'azione culturale sia una preoccupazione permanente compresa in tutte le riflessioni e decisioni politiche, economiche e sociali. La dimensione culturale deve essere rappresentata in tutti i dibattiti, andando oltre quelli specificamente culturali. A titolo di esempio, si ricorderà la necessità di stabilire nel settore audiovisivo una politica globale che integri gli obiettivi culturali, gli aspetti ed i vincoli economici, gli obblighi sociali e le tecnologie.

1.6.1. Un approccio teorico ed esclusivamente intellettuale dell'elemento culturale può dare soltanto una soddisfazione illusoria e, oltre tutto, limitata al solo piacere di colui che vi si compiace. Sarebbe senza effetti concreti.

1.6.2. La cultura è un dato che s'inserisce nella vita con un insieme di «segni». È così per i monumenti e le opere letterarie, musicali e plastiche, per fornire degli esempi ai quali si pensa spontaneamente. In realtà la dimensione culturale è molto ampia. È diversificata all'infinito in quanto comprende tutto ciò che contribuisce ad umanizzare l'essere umano, gli permette di esprimere la sua personalità, lo lega civicamente e moralmente ad un gruppo, ad un territorio, ad una religione, ad una filosofia e ad un'epoca, nei quali si riconosce e che lo riconoscono, e ad una maniera individuale, sociale e familiare di essere se stesso e di comportarsi nei confronti degli altri.

1.7. L'accesso alla cultura, per tutti gli uomini, le donne ed i bambini, è connesso al rispetto della loro dignità. In quanto tale, la cultura è un diritto essenziale

della persona umana riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 27). Si faranno progressi nella realizzazione di tale diritto universale avendo la volontà politica d'assumere tali scelte con l'aiuto di strumenti adeguati.

1.7.1. Cultura ed élite intellettuale e sociale sono state per troppo tempo assimilate l'una all'altra, mentre, trattandosi di un diritto fondamentale, l'accesso alla cultura deve essere effettivamente aperto a tutti. Tale obbligo di diritto comporta specificamente l'accesso all'istruzione ed alla formazione, l'accesso condiviso in modo solidale ai mezzi ed ai patrimoni comuni, materiali ed immateriali.

1.8. In quanto espressione del «vissuto» e del «vivente», una cultura viene influenzata dall'evoluzione del tempo (la storia, le mode), dai rapporti interpersonali e collettivi (incontri, confronti spontanei o organizzati delle conoscenze ed opinioni, migrazioni ...); dalle tecnologie (nuovi materiali e mezzi, processi di conservazione, sistemi di comunicazione ...). Essa è sensibile alle filosofie ed alle religioni e talvolta alle dominanti politiche. Le strutture sociali, le condizioni di vita (lavoro, habitat, risorse, tempi e ritmi ...) esercitano i loro effetti e vincoli sulla capacità di accedere a certi mezzi culturali. Tutte le persone devono poter avere accesso alla cultura nella pienezza delle loro capacità. È così, per esempio, per i più deboli sotto il profilo economico e sociale, per non parlare delle persone malate, dei disabili e delle persone anziane, cui vanno garantiti tutti i diritti collegati alla natura ed alla dignità della persona.

1.8.1. Sono numerosi gli esempi che attestano la reciprocità delle influenze interculturali e la complementarità dei modelli. Culture che si tende a definire «morte» sopravvivono sotto forme insospettite o mal percepite, quando non sono volutamente ignorate. Tale capacità di sopravvivenza va sottolineata in quanto esprime la storia dell'umanità come radice della nostra propria umanità.

1.8.2. Non ci sono culture, o espressioni culturali minori rispetto ad altre, con il pretesto che oggi esse sono più o meno diffuse o identificate in questa o in quella categoria sociologica, classe sociale o razza.

1.8.3. Ogni cultura interpreta ed esprime le vicende e l'attualità della storia dell'umanità con le sue differenze, le sue contraddizioni, le sue complementarità.

1.9. La ricchezza dei patrimoni europei è fonte legittima di fierezza. Essa non deve tramutarsi in vanità o sciovinismo. Occorre riconoscere la convinzione ed il talento di coloro che hanno creato tali patrimoni e

mostrarcene degni rimanendo fedeli alla loro memoria, preservandola ed arricchendola.

1.9.1. Taluni elementi del patrimonio culturale qualificano il genio umano nella sua dimensione universale. Questi devono essere riconosciuti, rispettati e trattati come tali, nel diritto e nei fatti.

1.10. Il concetto di cultura include necessariamente l'idea di comunicazione, di dialogo e di partecipazione, poiché la cultura è tutto il contrario del ripiegamento su se stessi e dell'appropriazione egoista del sapere e dei talenti: la cultura è l'anima di ogni comunità.

## 2. Osservazioni sulla Comunicazione della Commissione

2.1. Il Comitato ha sempre sottolineato la necessità di rispettare le specificità nazionali, regionali e locali. Pertanto fa interamente sua la raccomandazione della Commissione in tal senso. La negazione o l'ignoranza delle realtà non può che essere fonte di impoverimento, mentre l'aggiunta di valori diversi rappresenta un arricchimento. Un allineamento culturale su un modello uniforme dominante poiché imposto, sarebbe contrario al concetto di cultura, in quanto ignorerebbe o rifiuterebbe la libertà e non rispetterebbe la diversità delle identità ed il diritto alla differenza. Il fatto che nella Comunità le varie culture abbiano basi ampiamente comuni non vuol dire che bisognerebbe fonderle ed ignorare così la diversità dei modelli all'interno dell'Europa.

2.2. PER QUANTO RIGUARDA LO SVILUPPO DELLA CULTURA NEL GRANDE SPAZIO SENZA FRONTIERE, il Comitato concorda globalmente con le proposte della Commissione. Tuttavia, auspicherebbe che tali proposte fossero talvolta più vigorose.

2.2.1. Il Comitato nota con interesse la volontà espressa dalla Commissione di orientarsi verso politiche globali che integrino la dimensione culturale. Considera che tale presa di posizione della Commissione sia fondamentale e che debba essere incoraggiata.

2.2.1.1. Per essere efficace, questo metodo realistico vuole, da una parte, creare il riflesso culturale presso tutti coloro che prendono le decisioni e, dall'altra, facilitare una relazione costruttiva tra gli agenti culturali; si assiste invece, talvolta, al prevalere dell'individualismo, dell'ignoranza e di un clima di sterile concorrenza.

2.2.2. Per molto tempo l'insegnamento è rimasto preminentemente di tipo classico, imperniato soprattutto sul greco e sul latino. I programmi erano ampiamente improntati alle discipline letterarie. Progressivamente si è visto che le discipline scientifiche, sia per il fatto che stimolano il ragionamento logico, che per il loro

contenuto ed i loro obiettivi, dovevano partecipare all'iniziazione ed allo sviluppo culturali. Le stesse osservazioni valgono per gli insegnamenti tecnici e professionali.

Il Comitato auspica pertanto che il Consiglio dei Ministri dell'Istruzione porti avanti una riflessione per proporre gli strumenti ed i metodi atti a sviluppare le caratteristiche culturali di qualsiasi insegnamento, dalla prima età scolare. Analogamente per l'insegnamento delle lingue, che costituisce una necessità assoluta, devono essere approntati mezzi e metodi adeguati. L'apprendimento di una seconda lingua dovrebbe essere reso obbligatorio.

La scuola deve altresì insegnare a rispettare gli altri in tutte le loro differenze e specialmente nelle loro diversità culturali ed a preservare anche i patrimoni culturali e l'ambiente circostante.

Il Comitato sottolinea infine l'importanza degli scambi tra i giovani e gli insegnanti ed auspica che possano svilupparsi.

2.3. PER QUANTO RIGUARDA IL CONTRIBUTO ALLA VALORIZZAZIONE DEL RETAGGIO COMUNE MEDIANTE AZIONI DI INCENTIVAZIONE IN SETTORI CULTURALI SPECIFICI, la Commissione riconosce la modestia dei mezzi finanziari stanziati rispetto al volume dei problemi da trattare ed all'urgenza di talune misure da adottare. La cultura deve diventare una preoccupazione finanziaria adeguata alle ambizioni ed ai bisogni che ne derivano.

I patrimoni culturali si inseriscono nel tempo, che gioca spesso contro il mantenimento della loro qualità originale. L'eccesso, e talvolta la stupidità degli uomini, si aggiungono alle ingiurie degli anni ed ai danni provocati all'inquinamento di tutti i tipi per cui è importante istruire e uniformare.

2.3.1. La scelta dei programmi d'azione ed il rigore della loro gestione sono tanto più importanti e significativi quanto più limitate sono le risorse finanziarie, mentre l'urgenza è spesso grande.

2.3.1.1. La Commissione precisa che l'aiuto comunitario sarà sviluppato in una prospettiva d'incentivazione nei confronti degli Stati. Il Comitato auspica che gli elementi del patrimonio situati là dove le risorse finanziarie locali sono deboli siano oggetto di un'attenzione privilegiata.

2.3.1.2. Al di là delle opere di grande fama, non si dovranno ignorare gli elementi meno prestigiosi che sono anche essi testimonianze della civiltà e del talento degli uomini.

2.3.2. Il Comitato ha spesso sottolineato, al pari della Commissione, l'importanza della traduzione. Aderisce perciò alle proposte enunciate nella Comunicazione. Vi aggiunge la necessità di incitare fermamente gli Stati ad accentuare lo sforzo di apprendimento delle lingue e della storia degli Stati, dei popoli e dei costumi.

Senza progressi costanti in questi settori, la relazione tra i popoli incontrerà sulla sua strada molte difficoltà e registrerà incomprensioni e ritardi, con tutti gli eccessi condannabili che ineluttabilmente ne discendono.

2.3.2.1. Le lingue parlate dalle popolazioni meno numerose non devono essere trascurate.

2.3.3. Per quanto riguarda il settore audiovisivo, e specialmente la televisione, sul quale il Comitato si è espresso con lavori importanti, occorre insistere sulla necessità di stimolare coloro che lavorano nell'audiovisivo ad unire le competenze ed i mezzi, tanto più che i costi sono pesanti e la concorrenza mondiale feroce.

2.3.3.1. Non c'è forse il rischio, in materia di produzione ma anche in certi settori tecnologici legati alla diffusione ed alla ricezione, di assistere al verificarsi, per il gioco della concorrenza, di sostituzioni pregiudizievoli ai nostri modelli culturali. Tenuto conto dell'impatto sul pubblico e specialmente sui bambini ed i giovani, la televisione può influenzare in modo molto significativo il nostro modo di essere e di giudicare, riducendo progressivamente la nostra facoltà di discernimento senza accorgersene immediatamente. La lettura richiede uno sforzo. La televisione si impone a domicilio senza la stessa contropartita. Tali osservazioni non costituiscono un rifiuto — che sarebbe assurdo — della televisione ma vogliono essere un incoraggiamento rivolto ad i professionisti del settore ed al pubblico, perché la televisione è un mezzo molto potente di formazione, di scoperta e di distrazione che deve costituire in quanto tale un agente culturale potente.

2.3.3.2. Non bisogna dimenticare il ruolo della radio. Il suo tasso d'ascolto è elevato, ha una capacità di reazione rapida all'avvenimento ed il suo uso è molto diversificato.

2.4. PER QUANTO RIGUARDA IL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI COMPETENTI, IN PARTICOLARE CON IL CONSIGLIO D'EUROPA, il parere del Comitato è positivo.

2.4.1. Dato che le identità culturali sono talvolta molto forti e di grande valore, la cooperazione interculturale deve essere attivamente sviluppata. Ogni cultura, al di là delle radici proprie, è il risultato di confronti e di scambi molteplici; non ci può essere una cultura chiusa in se stessa, isolata.

2.4.2. È evidente che l'apporto del Consiglio d'Europa è importante. Il Comitato condivide l'analisi della Commissione sul ruolo necessariamente complementare e non concorrenziale delle istituzioni comunitarie e delle altre istituzioni internazionali, e soprattutto dell'UNESCO. L'elemento essenziale è quello di suddividere bene gli sforzi secondo le competenze.

Per completare le osservazioni appena svolte, il Comitato aggiunge i seguenti commenti:

1. Auspica vivamente che in base alla valutazione globale che fa dei problemi culturali e del loro trattamento, la Commissione stili quanto prima un bilancio delle azioni effettivamente intraprese e di quelle in corso indicando le spese impegnate. L'azione culturale della Comunità va molto al di là delle azioni specifiche. L'opinione politica europea deve essere informata della realtà per comprendere meglio la necessità dell'impegno richiestole ed il significato delle scelte politiche.
2. Al di là della protezione dei monumenti e degli edifici in quanto tali, occorre prestare attenzione all'ambiente immediatamente circostante. Talune costruzioni, certi arredi urbani e manifesti, per esempio, rischiano di sfigurare i luoghi causando loro un pregiudizio estetico grave. Da qui l'importanza evidente d'una disciplina adeguata, ma soprattutto di un'istruzione e di un'informazione idonee per evitare la necessità di ricorrere a un vincolo rigido.
3. In materia di televisione, le realizzazioni di una o più reti europee culturali dovrebbe essere incoraggiata effettivamente senza indugi. Tali reti dovranno fungere da vettore culturale e da potente strumento al servizio dell'istruzione e di una migliore conoscenza e comprensione tra i popoli. Per far ciò i programmi dovranno essere studiati attentamente al di fuori di ogni falso intellettualismo elitista.
4. Va incoraggiato il mecenatismo culturale europeo. Bisogna, perciò adoperarsi ad esempio per armonizzare l'imposizione in materia di sponsorizzazioni. Nondimeno, il mecenatismo non può sostituire l'impegno finanziario, dato che la cultura riveste un interesse generale.
5. In quanto espressione e rappresentanti dei cittadini nella loro funzione e responsabilità economica e sociale di consumatori e di utenti, e di genitori, i membri del Comitato agiranno nei rispettivi Stati presso i governi e tutti gli operatori culturali affinché la dimensione culturale europea impregni gli animi ed entri in effetti nella realtà.
6. L'istruzione esercita un ruolo importante nella formazione alla creazione culturale, al di là della produzione di opere maggiori. Ognuno di noi partecipa nel mantenere vivo il patrimonio culturale, poiché la cultura si identifica con la vita.

Il Comitato insiste perché nella scuola venga condotta un'azione che incoraggi la scoperta culturale, il rispetto e l'uso razionale del patrimonio e l'adozione di atteggiamenti di fruizione ragionevole dei

mezzi. Per esempio, l'uso della televisione deve entrare nei programmi scolastici allo stesso titolo della lettura e della scrittura.

7. Molti gruppi etnici minoritari con le loro famiglie sono cittadini di nostri Stati membri. Potremo

capirli meglio se impariamo a conoscere la loro storia, la loro cultura ed a riconoscere gli elementi che hanno in comune con noi, incoraggiando così il dialogo, lo scambio ed il reciproco arricchimento.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici<sup>(1)</sup>**

(92/C 332/20)

Il Consiglio, in data 19 agosto 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» è stata incaricata di preparare i lavori in materia. Il Comitato economico e sociale ha deciso di nominare Kaaris relatore generale.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 22 ottobre 1992, nel corso della 300ª sessione plenaria, il seguente parere.

**1. Introduzione**

1.1. In data 18 giugno 1992 il Consiglio ha adottato una posizione comune su un testo codificato di direttiva del Consiglio sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

1.2. La posizione comune, che non si è ancora tradotta nell'adozione finale di un testo codificato, risponde all'auspicio del Comitato, espresso nel parere CES 375/62<sup>(2)</sup>, secondo cui l'elenco degli organismi di diritto pubblico e soggetti alla direttiva dovrebbero essere sot-

toposti a costante revisione per garantire che rispecchino in ogni momento la situazione degli Stati membri.

1.3. L'articolo 35 della posizione comune specifica che le modifiche a tale elenco, Allegato 1, dovranno essere apportate dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo per gli appalti pubblici e, pertanto, possono essere effettuate senza bisogno di una decisione formale del Consiglio.

**2. Osservazioni generali**

La Commissione, con la proposta in esame, cerca di estendere la stessa procedura alle modifiche dell'Allegato II per integrare ulteriori cambiamenti della nomenclatura usata per classificare i lavori che ricadono nella sfera d'applicazione della direttiva.

<sup>(1)</sup> GU n. C 225 del 1. 9. 1992, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 11.

### 3. Osservazioni specifiche

3.1. Il Comitato approva tale obiettivo e auspica al pari della Commissione che esso venga ripreso nel testo finale della direttiva codificata sugli appalti di lavori pubblici.

3.2. Il Comitato confida nell'obiettività del Comitato consultivo riguardo alle decisioni concrete basate su un'applicazione uniforme di criteri per i lavori pubblici — Articolo 30) lettera b), punto 1, della direttiva 71/305/CEE.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

---

## Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

(92/C 332/21)

Il Consiglio, in data 29 settembre 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» è stata incaricata di preparare i lavori in materia. Il Comitato economico e sociale ha deciso di nominare Kaaris relatore generale.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 22 ottobre 1992, nel corso della 300ª sessione plenaria, il seguente parere.

### 1. Introduzione

1.1. Le norme che disciplinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici sono state modificate in diverse occasioni. Il primo obiettivo dell'attuale proposta è di codificarle in un unico testo.

1.2. Il corpus principale di tali norme è il risultato di un tentativo che risale a molto tempo addietro, di integrare il Libro bianco sul mercato interno in testi giuridici, mentre le direttive sui lavori pubblici, sui servizi e sui servizi di pubblica utilità sono state migliorate in certa misura in base all'esperienza acquisita sia nella formulazione che nell'applicazione del diritto comunitario.

1.3. Un'armonizzazione delle norme comuni alle direttive che coprono questi settori comporta perciò una serie di modifiche nel contenuto delle vecchie norme relative agli appalti di forniture.

### 2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato considera indispensabile la codificazione delle norme applicabili ai contratti di fornitura in un testo unico, se si vuole che i fornitori e gli acquirenti siano in grado un giorno di usarle come orientamenti per le loro transazioni.

2.2. Il Comitato accoglie con favore la codificazione, ma sottolinea la necessità di un cambiamento sostanziale negli atteggiamenti delle amministrazioni pubbliche, accompagnato da un lavoro d'informazione e formazione tanto delle imprese quanto delle amministrazioni.

2.3. Il Comitato osserva che tre Stati membri (Grecia, Spagna e Lussemburgo) non hanno ancora avviato l'iter di applicazione delle direttive sulle forniture ed altri tre (Grecia, Repubblica federale di Germania e Lussemburgo) non hanno ancora proceduto ad applicare la direttiva sui ricorsi. Esso sottolinea la necessità di un'applicazione simultanea e parallela delle direttive sugli appalti in tutti gli Stati membri.

### 3. Osservazioni particolari

3.1. Il Comitato non si oppone a nessuna delle modifiche materiali che la codificazione implica in considerazione del fatto che tutti i cambiamenti in questione sono stati effettuati in un modo o nell'altro in collegamento con l'adozione di diverse sezioni del programma legislativo per gli appalti pubblici nella Comunità, che è quasi completato.

3.2. Il Comitato considera specialmente gli articoli 7, 17 e 25 del testo codificato come miglioramenti ben accetti.

3.2.1. L'articolo 7 contribuisce ad un considerevole aumento della trasparenza e dell'obiettività che circondano le decisioni di acquisti pubblici, istituendo l'obbligo di fornire spiegazioni, su richiesta, sul motivo del

rifiuto di una candidatura o della rinuncia all'aggiudicazione di un appalto. Ciò è già previsto dalle direttive sui servizi e sui lavori.

3.2.2. L'articolo 17, sulla falsariga delle direttive sui servizi e sui lavori, autorizza l'amministrazione aggiudicatrice a chiedere all'offerente di comunicarle se ha intenzione di subappaltare. Potenzialmente è molto importante ottenere informazioni sulla dimensione e sulla natura del mercato dei subappalti di forniture al settore pubblico, cosa che potrebbe rivelarsi essenziale per il funzionamento del mercato interno.

3.2.3. L'articolo 25 limita le possibilità di escludere imprese estere dagli elenchi dei fornitori riconosciuti, largamente utilizzati da alcuni governi e tendenti a circoscrivere gli acquisti alle tradizionali fonti di approvvigionamento. Il Comitato è rassicurato dal fatto che le stesse regole si applicano agli elenchi di fornitori di servizi, di imprenditori e ai servizi pubblici.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

---

**Parere sulla proposta di direttiva del Consiglio che prevede misure atte a far fronte ad una situazione di difficoltà nell'approvvigionamento comunitario di petrolio greggio e prodotti petroliferi<sup>(1)</sup>**

(92/C 332/22)

Il Consiglio, in data 14 maggio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Beale, in data 14 ottobre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 ottobre 1992, nel corso della 300<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

## 1. Introduzione

1.1. Il Comitato dovette esaminare due proposte di direttiva nel maggio 1991, allorché venne consultato per la prima volta in materia dal Consiglio. La prima riguardava, analogamente a quella in esame, le proposte della Commissione per evitare o perlomeno mitigare le difficoltà d'approvvigionamento di petrolio. La direttiva era infatti volta ad aggiornare la precedente direttiva del Consiglio 73/238/CEE, la decisione del Consiglio 77/706/CEE, nonché la decisione 79/639/CEE della Commissione.

1.2. La seconda proposta di direttiva, che al momento non viene esaminata dal Comitato, avrebbe richiesto a tutti gli Stati membri di istituire enti per le scorte petrolifere. (Solo quattro Stati membri dispongono di tali enti, dato che gli altri, per soddisfare l'impegno assunto a livello internazionale di possedere scorte per 90 giorni, ritengono più conveniente fare affidamento sulle strutture d'immagazzinamento delle raffinerie e/o degli importatori di petrolio).

1.3. A seguito delle riunioni del Consiglio nel maggio e nell'ottobre 1991 è stato chiesto alla Commissione di presentare proposte rivedute. Sinora non è stata pubblicata una nuova versione della proposta sull'immagazzinamento delle scorte ed al Comitato viene pertanto chiesto di esprimere un parere unicamente sulla proposta di direttiva sulle misure di crisi [doc. COM(92) 145].

1.4. Il Comitato osserva che entrambe le precedenti proposte di direttiva, presentate dalla Commissione dopo l'invasione irachena del Kuwait nell'agosto 1990, ma anteriormente all'operazione «Desert Storm» dei primi mesi del 1991, avrebbero, se accettate dal Consiglio, aumentato in modo rilevante la facoltà della Commissione d'agire indipendentemente dal Consiglio nei campi d'attività in questione.

## 2. Osservazioni di carattere generale

2.1. È necessario tener conto della posizione della Comunità nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE, Allegati I e II). A partire da quello che viene di solito definito il primo «shock petrolifero», nel 1973, l'AIE è stata l'organismo nel quale i paesi industrializzati (al momento 23) cooperano nell'eventualità d'una nuova grave interruzione degli approvvigionamenti di greggio.

2.2. Il fatto che, tra gli altri, siano membri dell'AIE anche grandi importatori di greggio del calibro degli USA e del Giappone — come lo sono tutti e 12 gli Stati membri della Comunità, ora che è stata completata l'adesione della Francia, cui si aggiungono 5 dell'EFTA che sono membri dello Spazio economico europeo — è una garanzia importante di adeguata cooperazione internazionale nell'eventualità di una futura crisi del genere. L'obiettivo dell'AIE è, ovviamente, permettere ai suoi membri d'evitare che la loro normale attività economica subisca gravi danni in caso di crisi.

2.3. Il programma di realizzazione del mercato interno entra in vigore il 1° gennaio 1993. È pertanto evidente che, una volta divenuta realtà la libera circolazione delle merci, le misure d'emergenza adottate nei vari Stati dovrebbero essere reciprocamente compatibili e non dovrebbero interferire col commercio. Tali considerazioni varranno anche nell'ambito dello SEE, dove misure quali restrizioni quantitative delle importazioni sono proibite a norma del Trattato in questione. Dato che i paesi membri dello SEE fanno anche parte dell'AIE, ciò non dovrebbe causare problemi.

2.4. Sebbene le forze operanti sul mercato compenserebbero probabilmente gli effetti di tali diversità, un coordinamento delle misure d'emergenza potrebbe contribuire a salvaguardare la coesione sociale. Misure diverse tra Stati membri, volte ad esempio a limitare il consumo di petrolio, rischierebbero altresì — ovviamente — di venir eluse. Un esempio possibile sarebbe la chiusura delle stazioni di servizio in giorni diversi.

<sup>(1)</sup> GU n. C 127 del 19. 5. 1992, pag. 8.

2.5. Sino a poco tempo fa la Francia non era membro dell'AIE, sebbene la Commissione fosse presente alle riunioni dell'AIE in qualità d'osservatrice. L'eventualità che la Comunità in quanto tale faccia ora parte dell'AIE, e le relative modalità di adesione (rappresentanza, diritto di voto, ecc.) è una questione intergovernativa, in merito alla quale — come la Commissione ha lasciato intendere chiaramente — il Comitato non viene consultato. Il Comitato prende tuttavia atto della decisione del Consiglio secondo la quale gli Stati membri interverranno alle riunioni dell'AIE a favore della posizione della Comunità.

2.6. Tuttavia, ciò che deve interessare il Comitato è l'effetto pratico delle proposte della Commissione.

2.7. Ciò non è certo semplice, dato che dal 1974 non c'è stata alcuna crisi nell'approvvigionamento del greggio di gravità o durata tali da far scattare misure globali, nell'ambito della Comunità od in quello più ampio dell'AIE.

2.8. Data l'importanza del petrolio per l'economia della Comunità, è chiaramente essenziale che ci si prepari con ampio anticipo per ovviare agli effetti di una certa riduzione degli approvvigionamenti e per ridurne la portata. Una pianificazione delle misure d'emergenza in condizioni d'approvvigionamento normale dovrebbe permettere d'individuare in anticipo le misure che gli Stati membri potrebbero adottare, nel rispetto della legislazione comunitaria e degli elementi essenziali del mercato interno. Una tale pianificazione preventiva è di fatto già ora parte integrante dell'attività dell'AIE (cfr. Allegato II).

2.9. Va riconosciuto che esiste un numero relativamente ridotto di funzionari delle amministrazioni pubbliche e dell'industria del petrolio con il grado e l'esperienza necessari per partecipare a discussioni a livello nazionale ed assistere alle riunioni tanto dell'AIE che della Comunità in caso di crisi degli approvvigionamenti di petrolio. Sarà pertanto essenziale che le procedure da stabilirsi riducano il più possibile il carico di lavoro delle persone interessate e non mettano a repentaglio l'efficienza della prassi decisionale esistente. Fortunatamente la Commissione, consapevole del problema, ha elaborato la proposta di direttiva tenendone adeguatamente conto. La Commissione informa che i membri del comitato consultivo per l'approvvigionamento di petrolio (di cui al punto 3.4.2) dovrebbero essere i rappresentanti degli Stati membri al consiglio direttivo dell'AIE.

2.10. I dati sui quali continueranno a basarsi le necessarie decisioni debbono provenire in taluni casi dagli esperti delle varie società petrolifere che partecipano al comitato consultivo dell'industria dell'AIE (v. Allegato II), poiché tra i vari parametri figurano la posizione delle petroliere in mare aperto, le loro normali destinazioni e la quantità di greggio trasportato.

2.11. Seguendo le indicazioni del Consiglio, la Commissione riconosce ora che i singoli Stati membri sono la sede più idonea per individuare le misure che abbiano le maggiori probabilità d'essere efficaci a livello locale. In tale contesto è importante il principio della sussidiarietà. Come deciso dal Consiglio, la Commissione coordinerà le misure con l'obiettivo di conseguire una maggior efficienza e tenendo conto della compatibilità col Trattato, in base a procedure appropriate.

2.12. Nell'esame di altre due direttive, effettuato dal Comitato, è stato notato che vi sono riferimenti alle emergenze energetiche. Tali riferimenti si trovano all'articolo 25 della proposta di direttiva relativa a regole comuni per il mercato interno dell'elettricità e nell'articolo 23 della proposta di direttiva relativa a regole comuni per il mercato interno del gas naturale. Dato che una carenza<sup>(1)</sup> d'approvvigionamento di petrolio potrebbe provocare emergenze di tal fatta, il Comitato raccomanda che dette disposizioni vengano riviste alla luce della proposta in esame.

2.13. Inoltre l'articolo 3 d'un'altra proposta di direttiva — quella riguardante il rilascio ed esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, esplorazione ed estrazione d'idrocarburi<sup>(2)</sup> — permette agli Stati membri di mantenere la possibilità di proibire, tra l'altro, l'estrazione d'idrocarburi per motivi, ad esempio, di « sicurezza pubblica ». La disposizione potrebbe dar altresì luogo a interpretazioni divergenti sugli obblighi degli Stati membri a norma della suddetta direttiva e di quella in esame, a meno che anche in questo caso la Commissione non le riveda entrambe.

### 3. Osservazioni di carattere specifico

#### 3.1. Introduzione

3.1.1. Il Comitato appoggia in linea di principio la formulazione dell'introduzione, in quanto riconosce la necessità che le misure prese nell'eventualità d'una crisi nell'approvvigionamento del petrolio siano inizialmente decise nel quadro dell'AIE. Non è tuttavia del tutto chiaro in che cosa consistano le « circostanze molto eccezionali » che permetterebbero alla Comunità, secondo il paragrafo 6, di « decidere in modo autonomo sulle questioni relative alle misure di crisi », a meno che uno o più Stati membri fossero interessati mentre non lo fosse il resto dell'AIE. (Ma anche in tal caso l'AIE dovrebbe agire, conformemente a quanto le impone il Trattato).

#### 3.2. Articolo 1

3.2.1. È ovviamente essenziale che gli Stati membri informino la Commissione delle disposizioni e dei piani predisposti localmente in relazione alle misure di crisi.

(1) GU n. C 71 del 20. 3. 1992.

(2) GU n. C 139 del 2. 6. 1992.

### 3.3. *Articolo 2*

3.3.1. Le misure di crisi saranno determinate da decisioni prese nell'ambito dell'AIE e degli Stati membri della Comunità. Sembra pertanto che la posizione comunitaria non differirà da quella dell'AIE nel suo complesso, a meno che la maggioranza dei dodici governi degli Stati membri della Comunità non siano in contrasto con i partner dell'AIE.

3.3.2. Le varie procedure descritte nell'articolo sarebbero applicate alla pianificazione delle misure di crisi in periodi normali, cosa che il Comitato ritiene essenziale. In caso di crisi, sarebbe necessario evitare ritardi gravi e confusione mentre i governi degli Stati membri, i raffinatori e gli importatori di petrolio sarebbero impegnati — come avvenne nelle crisi precedenti — in un'intensa attività volta a ridurre le difficoltà d'approvvigionamento.

### 3.4. *Articolo 3*

3.4.1. Il Comitato appoggia la proposta d'istituire un comitato per l'approvvigionamento di petrolio che assista la Commissione. Tuttavia è chiaro che un ricorso al Consiglio ed un rinvio delle misure avverrebbero solo in circostanze eccezionali.

3.4.2. Il comitato per l'approvvigionamento di petrolio sarebbe composto di rappresentanti dei governi nazionali e di funzionari della Commissione. Non si parla d'alcun meccanismo tramite il quale gli interlocutori sociali — né del resto i raffinatori ed in particolare gli importatori di petrolio — verrebbero consultati.

### 3.5. *Articoli 4, 5, 6*

Nessuna osservazione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Susanne TIEMANN

---

**Parere sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma pluriennale per lo sviluppo delle statistiche comunitarie in materia di ricerca e sviluppo e innovazione<sup>(1)</sup>**

(92/C 332/23)

Il Consiglio, in data 11 maggio 1992, ha deciso, conformemente all'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Roseingrave, in data 14 ottobre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 ottobre 1992, nel corso della 300ª sessione plenaria.

## 1. Introduzione

1.1. La proposta della Commissione si prefigge l'obiettivo di creare un quadro di riferimento comunitario per le statistiche pubbliche e private sulla ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. Il programma dovrebbe promuovere la convergenza dei sistemi statistici nazionali e tradursi nella creazione di un sistema comunitario di informazioni statistiche, riservando un'attenzione particolare alla dimensione regionale. Il programma è concepito per venir incontro alle esigenze delle organizzazioni internazionali, delle autorità nazionali, regionali e locali, della comunità scientifica e delle altre parti interessate.

1.2. Il Comitato approva la proposta della Commissione di un programma quinquennale per promuovere e sostenere l'armonizzazione delle statistiche sulla ricerca, lo sviluppo e l'innovazione da parte degli Stati membri e per facilitare la divulgazione di informazioni comparabili.

1.3. Nel 1989 il CREST (Comitato della ricerca scientifica e tecnica) ha richiamato l'attenzione della Commissione su talune carenze delle statistiche riguardanti la ricerca e lo sviluppo della Comunità. Benché qualcosa sia stato fatto in seguito, ulteriori sviluppi si rendono tuttavia necessari per creare un sistema integrato di informazioni sulla ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, da utilizzare come strumenti per l'azione politica.

1.4. Il Comitato riconosce che fornire statistiche aggiornate, comparabili e di elevata qualità per agevolare la programmazione di lungo periodo costituisce un processo complesso. Esso dipende dallo sviluppo e dalla realizzazione di un quadro di riferimento efficiente e dalla raccolta e dall'elaborazione di dati da parte degli Stati membri in base a metodi che favoriscano la convergenza delle azioni statistiche.

## 2. Osservazioni generali sul programma di statistiche comunitarie

2.1. Il Comitato è del parere che per essere efficiente, un quadro di riferimento per le statistiche sulla ricerca, lo sviluppo e l'innovazione richieda trasparenza, stabilità e coerenza. Esso dipende inoltre dalla volontà dei governi nazionali e del settore privato di cooperare alla produzione di dati nazionali e regionalizzati comparabili. Non sempre gli Stati membri forniscono il tipo di dati necessari per gli attuali sistemi statistici nella forma o nel momento in cui sono richiesti. La realizzazione di un sistema statistico comunitario efficiente può anche richiedere eventualmente l'introduzione di una normativa che assicuri la disponibilità dei dati relativi a tutti gli Stati membri.

2.2. Organizzandosi per la raccolta di informazioni statistiche, è essenziale che la Commissione individui precisamente gli utenti di ciascuna serie statistica, cosicché le statistiche raccolte corrispondono ai loro bisogni. La successiva presentazione delle informazioni statistiche alle diverse utenze va effettuata con la stessa cura riservata alla raccolta delle statistiche. Dovrebbe essere articolata in modo da essere significativa e comprensibile per le piccole imprese.

2.3. Nella Comunità sono già operativi vari sistemi e programmi statistici. Pur se forse non sono adeguati per conseguire obiettivi di lungo periodo, il programma dovrebbe prendere le mosse da essi e trarne insegnamenti. È fondamentale stabilire dei collegamenti con programmi come Stride<sup>(2)</sup>, Sprint<sup>(3)</sup> e l'iniziativa Eureka, nonché una collaborazione con l'OCSE e l'Eurostat. In particolare si richiama l'attenzione sul programma già esistente per la ricerca e lo sviluppo di sistemi esperti

<sup>(2)</sup> Stride: Programma d'iniziativa comunitaria inteso a migliorare il potenziale regionale in materia di ricerca, tecnologia e innovazione, GU n. C 196 del 4. 8. 1990.

<sup>(3)</sup> Sprint: Programma strategico per l'innovazione ed il trasferimento di tecnologia, decisione del Consiglio del 17. 4. 1989, GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 12.

<sup>(1)</sup> GU n. C 122 del 14. 5. 1992, pag. 14.

in statistica (Doses)<sup>(1)</sup> adottato dal Consiglio nel giugno del 1989 per migliorare il flusso delle informazioni statistiche, incoraggiando lo sviluppo di una tecnologia avanzata di elaborazione delle informazioni.

2.4. Dovrebbe essere chiaramente definito, in relazione al programma proposto, il ruolo del nuovo Comitato consultivo europeo sulle informazioni statistiche nel campo socioeconomico (CEIES). Tale Comitato è stato istituito dalla Commissione nel marzo 1992 con il compito di adeguare i fabbisogni statistici del dopo-Maastricht connessi alle principali politiche comunitarie con i fabbisogni e le possibilità degli Stati membri. Il CEIES dovrà altresì indicare alle autorità comunitarie il mezzo migliore per coordinare i vari programmi statistici comunitari e nazionali, in modo da minimizzare i costi e aumentarne l'efficienza. A questo stadio iniziale dello sviluppo del CEIES è difficile stabilirne il ruolo rispetto al programma proposto, sebbene i due siano chiaramente correlati.

2.5. Nel dichiarare il suo sostegno alla proposta della Commissione di istituire un efficiente quadro di riferimento comunitario, il Comitato ritiene che qualsiasi programma del genere debba essere integrato nei sistemi e nei programmi statistici già operanti. Per consentire di giungere ad un quadro comunitario di riferimento, la raccolta di dati non dovrebbe comportare, nella misura del possibile, costi aggiuntivi per le imprese e gli organismi interessati, specialmente le piccole e medie imprese.

2.6. Nella proposta per lo sviluppo delle statistiche europee si riconosce il principio di sussidiarietà. Le informazioni statistiche vengono raccolte grazie ad un sistema molto decentrato nell'ambito del quale i sistemi nazionali sono responsabili al livello dei singoli Stati membri. Sebbene il sistema sia basato principalmente sui dati esistenti a livello nazionale, sarà anche necessario raccogliere dati aggiuntivi a livello comunitario e creare un sistema comunitario per la standardizzazione dei dati raccolti. Ciò può essere fatto in modo efficiente solo a livello comunitario.

2.7. Il Comitato fa osservare che occasionalmente vi può essere concorrenza per l'assegnazione della priorità tra i principi della coesione, della competitività e della sussidiarietà. Nel contesto della proposta in esame va dato particolare rilievo al principio della coesione, assicurando che tutte le regioni beneficino dell'accesso ad informazioni statistiche armonizzate ed integrate. I dati raccolti attraverso il programma delle statistiche europee dovrebbero inoltre agevolare l'individuazione e l'evidenziazione degli squilibri tra le regioni centrali e quelle periferiche della Comunità.

### 3. Il funzionamento del programma per lo sviluppo delle statistiche comunitarie

3.1. Il programma proposto si concentra su una serie di azioni distinte, ciascuna delle quali è, a parere del Comitato, significativa per il raggiungimento degli obiettivi del programma:

- analisi e valutazione della domanda degli utenti,
- sviluppo dell'esistente quadro di riferimento metodologico,
- identificazione delle informazioni esistenti,
- creazione di componenti tecniche ed organizzative,
- svolgimento di indagini pilota,
- sviluppo di strumenti statistici di base.

3.2. L'analisi e la valutazione della domanda degli utenti sono particolarmente importanti per assicurare che i sistemi siano orientati verso i fabbisogni degli utenti e siano attraenti per la popolazione «target». Il Comitato, nel parere su Doses<sup>(2)</sup>, ha sottolineato che i sistemi d'informazione devono tener conto delle esigenze dei produttori oltre che di quelle degli utenti.

3.3. Si raccomanda che le indagini pilota che prepareranno il cammino alla raccolta regolare di dati, basata sulla metodologia adottata, siano avviate in aree in cui gli esistenti sistemi di raccolta di dati accusano delle lacune.

3.4. Le piccole e medie imprese (PMI) sono le maggiori fornitrici di informazioni statistiche e sono essenziali per il programma in questione. In tale contesto è sorprendente che la proposta della Commissione ometta di mettere in evidenza le PMI come potenziali beneficiarie del programma. Andrebbero pertanto presi in considerazione anche i problemi di queste fornitrici di informazioni statistiche. La produzione di statistiche può essere un'operazione difficile, macchinosa ed onerosa, specie in piccole aziende in cui i dati sono richiesti ripetutamente.

3.4.1. È essenziale esaminare con le PMI come si possa ridurre tale onere, informandosi di ciò di cui hanno bisogno per poter partecipare ed innovare. Andrebbero prese in esame strategie come quelle che consistono nell'individuazione del tipo d'informazioni di cui ha bisogno l'azienda, nel collegamento con reti usate abitualmente e nella realizzazione di un ritorno personalizzato di informazioni verso l'azienda. Per il Comitato è fondamentale che la raccolta e la presentazione dei dati statistici sia più aperta alle esigenze dei fornitori del settore privato e degli utilizzatori.

<sup>(1)</sup> Doses: Programma specifico pluriennale di ricerca e sviluppo di sistemi esperti in statistica, direttiva del Consiglio del 20. 6. 1989, GU n. L 200 del 13. 7. 1989, pag. 46.

<sup>(2)</sup> GU n. C 560 del 6. 3. 1989, pag. 8.

3.4.2. Il potenziale e i risultati conseguiti dalle PMI nella creazione di opportunità di lavoro e nella capacità innovativa sono state chiaramente dimostrate sia nella Comunità che altrove. Il programma di statistiche comunitarie dovrebbe ricorrere a tutti gli strumenti adeguati per metterle in grado di beneficiare degli esiti positivi delle innovazioni e delle ricerche condotte nei comparti aventi maggiori possibilità finanziarie dei settori pubblico e privato.

3.5. Si ammette che vi possano essere dei contrasti tra la realizzazione di sistemi che consentono di accedere a informazioni su prodotti sviluppati e la necessità di proteggere un'azienda. A livello comunitario si è fatto poco per aumentare la capacità dei brevetti a proteggere efficacemente i risultati e per regolare la maniera in cui questi vengono utilizzati nei vari Stati membri.

#### 4. Dotazione finanziaria del programma

4.1. La proposta di istituire un programma per lo sviluppo di statistiche comunitarie è limitata dagli stanziamenti di bilancio. Il pacchetto finanziario per il

programma pluriennale ammonta a 2,9 milioni di ECU, ma il contributo della Commissione rappresenta solo una piccola parte dei costi reali che vengono in larga misura sopportati dai sistemi nazionali.

4.2. Il Comitato raccomanda che nel prossimo quarto programma quadro sia inserita una disposizione riguardante il sostegno finanziario allo sviluppo delle statistiche comunitarie sulla ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

4.3. Il Comitato fa notare di aver messo in evidenza, nel precedente parere su Doses, che il bilancio proposto per il programma risultava insufficiente in relazione all'ampiezza del problema di garantire informazioni statistiche accurate ed aggiornate. Ciò era una delle conseguenze della riduzione degli stanziamenti che aveva lasciato il programma quadro 1987-1991 con una dotazione finanziaria inadeguata.

4.4. Sarà necessario stabilire le modalità con cui i paesi dell'EFTA contribuiranno al finanziamento del programma, specialmente in vista dello sviluppo dello Spazio economico europeo (SEE).

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

---



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

**Lussemburgo**



**L'EUROPA IN CIFRE**

Istituto statistico delle Comunità europee

La presente pubblicazione si prefigge di coprire il fabbisogno di informazione obiettiva sull'Europa alla vigilia dell'attuazione dell'Atto unico europeo. Essa interessa soprattutto i giovani, per i quali l'Europa costituisce l'ambito della loro vita.

68 pag. — 21 cm × 27 cm

ISBN 92-825-9459-9 — N. di catalogo CA-54-88-158-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 5,90 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

**UNO SPAZIO FINANZIARIO EUROPEO**

di Dominique Servais

Un grande mercato unico non è concepibile senza una dimensione finanziaria: i capitali e i servizi finanziari devono potere circolare liberamente.

57 pag. — 17,6 cm × 25 cm

ISBN 92-825-8574-3 — N. di catalogo CB-PP-88-C03-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 6 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



**LE FINANZE PUBBLICHE DELLA COMUNITÀ  
Il bilancio europeo dopo la riforma del 1988**

Le finanze pubbliche della Comunità: le sue basi giuridiche, le grandi tappe della loro evoluzione e in particolare la riforma del giugno 1988; i principi della gestione finanziaria del bilancio europeo e la loro messa in atto.

118 pag. — 21 cm × 29,7 cm

ISBN 92-825-9832-2 — N. di catalogo CB-55-89-625-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 10,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

**Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee**

2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome: .....

Indirizzo: .....

..... Tel.: .....

Data: ..... Firma: .....

